SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 23 luglio 2003

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 2003, n. **184.**

Attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco. Pag. 4

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

DECRETO 12 giugno 2003, n. **185.**

Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 . . . . Pag. 10

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 14 luglio 2003.

Riconoscimento al sig. Mangini Alessandro di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato . . . . Pag. 21

DECRETO 14 luglio 2003.

Riconoscimento al sig. Aleksandrov Viktor Stoynev di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere . . . . Pag. 21

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 10 luglio 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 15 maggio 2003 e scadenza 15 maggio 2006, nona e decima tranche . . . . . Pag. 22

DECRETO 10 luglio 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 gennaio 2003 e scadenza 15 gennaio 2008, tredicesima e quattordicesima tranche. Pag. 24

DECRETO 10 luglio 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,75%, con godimento 1º febbraio 2002 e scadenza 1º febbraio 2033, sedicesima e diciassettesima tranche . . . . Pag. 26

Ministero della salute

DECRETO 25 giugno 2003.

Riconoscimento al sig. Karadjov Krassimire Petrov di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario . . . . Pag. 28

DECRETO 25 giugno 2003.

Riconoscimento al sig. Arsov Spase di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario . . . . Pag. 28

DECRETO 3 luglio 2003.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti carvedilolo . . . . Pag. 29

Ministero delle attività produttive

DECRETO 19 giugno 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Margherita Coop. Sociale a r.l.», in Verona. Pag. 30

DECRETO 3 luglio 2003.

Ulteriori disposizioni per la vendita sul mercato, per l'anno 2003, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a . . . . Pag. 31

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 20 giugno 2003.

Modificazione al decreto del 4 ottobre 2002 relativo alla ricostituzione del comitato INPS e delle speciali commissioni in seno al comitato provinciale INPS di Salerno. Pag. 33

DECRETO 2 luglio 2003.

Rideterminazione delle tariffe per lavori di facchinaggio nella provincia di Frosinone . . . . Pag. 33

DECRETO 4 luglio 2003.

Determinazione, per l'anno 2003, delle indennità spettanti ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino . . . . Pag. 34

DECRETO 8 luglio 2003.

Sostituzione di un componente della commissione di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Crema. Pag. 35

DECRETO 8 luglio 2003.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Alessandria . . . . Pag. 35

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 9 maggio 2003.

Ripartizione percentuale su base regionale - Agevolazioni legge n. 488/1992 - Stanziamento legge finanziaria 2003. (Delibera n. 21/2003). . . . . Pag. 36

DELIBERAZIONE 9 maggio 2003.

Prosieguo del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784. (Delibera n. 19/2003). . . . . Pag. 37

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2002.

Legge n. 443/2001 - 1º Programma delle opere strategiche - Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale ed insulare - adduttore del Sinni: ristrutturazione e telecontrollo. (Delibera n. 138/2002) . . . . Pag. 38

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 26 giugno 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di Roma . . . . Pag. 40

PROVVEDIMENTO 30 giugno 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Roma. . . . . Pag. 41

PROVVEDIMENTO 3 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli. (Provvedimento n. 200/2003) . . . . Pag. 41

PROVVEDIMENTO 3 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli. (Provvedimento n. 201/2003). . . . . Pag. 42

PROVVEDIMENTO 4 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli. (Provvedimento n. 211/2003). . . . . Pag. 42

PROVVEDIMENTO 8 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cuneo. Pag. 43

Università di Milano

DECRETO RETTORALE 23 giugno 2003.

Modifiche allo statuto . . . . Pag. 43

Università della Calabria

DECRETO RETTORALE 30 giugno 2003.

Modifiche allo statuto . . . . Pag. 50

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 19 luglio 2003 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. Pag. 51

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Comunicato relativo alla conferma del dott. Pietro Soggiu a Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative di contrasto alla diffusione del fenomeno della droga e di recupero dei soggetti tossicodipendenti Pag. 52

Ministero dell'interno: Conferimento di onorificenze al valore civile . . . . Pag. 52

Ministero della difesa: Conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito . . . . Pag. 53

Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 58

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo:

Trasferimento della sede sociale di «Assiba - Società di Assicurzioni S.p.a.», in Milano . . . . Pag. 58

Modifica del capitale sociale della «Commercial Union Life S.p.a.», in Milano . . . . Pag. 58

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 59

Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta Bacchiglione: Proroga dello stato di sofferenza idrica classificato di media entità nel bacino del Piave . . . . Pag. 59

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 117

Agenzia del demanio

DECRETO 8 luglio 2003.

Rettifica degli allegati *A* e *B* al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INPDAP.

03A08485

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 2003, n. **184.**

Attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 117 e 120 della Costituzione;

Vista la direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato *A*;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 14;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2002;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 27 febbraio 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce norme riguardanti il tenore massimo in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette, le avvertenze relative alla pericolosità per la salute, le altre indicazioni da riportare obbligatoriamente sui pacchetti dei prodotti del tabacco, come pure talune prescrizioni relative agli ingredienti di tali prodotti ed alle informazioni sui loro effetti dannosi.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:

a) prodotti del tabacco, i suoi prodotti, di seguito denominati: «prodotti», destinati ad essere fumati, fiutati, succhiati o masticati, che siano, anche parzialmente, costituiti da tabacco, geneticamente modificato o no;

b) catrame, il condensato di fumo grezzo anidro ed esente da nicotina;

c) nicotina, gli alcaloidi nicotinici;

d) tabacco per uso orale, tutti i prodotti del tabacco destinati ad un uso orale, ad eccezione di quelli destinati a essere fumati o masticati, costituiti totalmente o parzialmente da tabacco, sotto forma di polvere, di particelle fini o di qualsiasi combinazione di tali forme, specialmente quelle presentate in sacchetti-porzioni o sacchetti-porosi o sotto una forma similare ad un prodotto alimentare;

e) ingrediente, qualsiasi sostanza o qualsiasi componente diverso dalla foglia o da altre parti naturali o non lavorate della pianta del tabacco, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto del tabacco o presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata, ivi compresi cartina, filtro, inchiostro e agenti collanti.

Art. 3.

Tenore massimo in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 il tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette immesse in libera pratica, commercializzate o prodotte in Italia non può superare rispettivamente:

a) 10 mg/sigaretta per il catrame;

b) 1 mg/sigaretta per la nicotina;

c) 10 mg/sigaretta per il monossido di carbonio.

2. Per le sigarette fabbricate in Italia e destinate all'esportazione al di fuori della Unione europea, i limiti delle sostanze di cui al comma 1 trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2007.

3. Con determinazione del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono pubblicati per ciascun anno solare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, per le singole tipologie di sigarette, i tenori delle sostanze di cui al comma 1.

Art. 4.

Metodi di misurazione

1. Il tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette sono misurati, rispettivamente, sulla base delle norme ISO 4387 per il catrame, ISO 10315 per la nicotina e ISO 8454 per il monossido di carbonio. L'esattezza delle indicazioni relative al contenuto in catrame ed in nicotina apposte sui pacchetti è verificata in base alla norma ISO 8243. Le misurazioni sono eseguite, con oneri a carico dei fabbricanti o degli importatori, in qualificati laboratori di analisi, all'uopo autorizzati.

2. Con decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti:

a) i requisiti strutturali, tecnologici e funzionali dei laboratori autorizzati alla realizzazione delle analisi di cui al comma 1 ovvero alla verifica della loro veridicità nell'ambito dell'attività di controllo da parte delle autorità competenti;

b) le ulteriori prove eventualmente richieste ai fabbricanti o agli importatori di tabacco, ai fini della determinazione del tenore di altre sostanze, contenute o derivate dai loro prodotti del tabacco, suddivisi in base alla marca e al tipo, e della verifica dei loro effetti sulla salute, tenendo conto tra l'altro del pericolo di dipendenza che comportano.

3. I risultati delle prove effettuate a norma del comma 2 sono trasmessi dai fabbricanti o dagli importatori al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze una volta l'anno e, comunque, ogni qual volta siano variate le specifiche del prodotto. Con pubblicazione annuale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con diffusione attraverso i siti Internet del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero anche con altri mezzi appropriati, sono rese note le informazioni disponibili ai sensi del presente articolo, fatte salve quelle eventualmente rivestenti carattere di segreto commerciale.

4. Il Ministero della salute comunica al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla Commissione europea, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e, successivamente, in occasione di ogni modifica, l'elenco dei laboratori autorizzati, precisando i criteri utilizzati per l'autorizzazione ed i mezzi di sorveglianza attuati. Il Ministero della salute comunica, altresì, annualmente alla Commissione europea tutti gli altri dati e le informazioni disponibili ai sensi del presente articolo.

Art. 5.

Procedimento di autorizzazione dei laboratori di analisi

1. L'Istituto superiore di sanità è l'organismo deputato, previa valutazione tecnica, al rilascio delle autorizzazioni ed alla successiva vigilanza per i laboratori di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, che realizzano le misurazioni del tenore in catrame, in nicotina ed in monossido di carbonio delle sigarette e le eventuali ulteriori prove per determinare il tenore di altre sostanze nocive, con l'esclusione dei laboratori esercenti le potestà di verifica nell'ambito dell'attività di controllo svolta dalle autorità competenti.

2. Resta salva la competenza del laboratorio di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 31 agosto 1994 in ordine alla verifica definitiva circa l'esattezza delle indicazioni relative al tenore delle sostanze di cui all'articolo 3, comma 1, sia al fine dell'immissione in commercio che nella fase di commercializzazione del prodotto.

3. Ai fini delle autorizzazioni previste dal comma 1 i responsabili dei laboratori interessati presentano all'Istituto superiore di sanità apposita istanza, corredata della dichiarazione di rispondenza ai requisiti strutturali, tecnologici e funzionali prescritti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2.

4. L'Istituto superiore di sanità, esperita la valutazione tecnica circa i prescritti requisiti di idoneità, autorizza i laboratori di cui al comma 1 alla realizzazione delle misurazioni dei tenori di cui al medesimo comma, e può procedere alla successiva vigilanza che di volta in volta ritenga opportuna.

5. Le spese relative all'istruttoria finalizzata al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 ed alla successiva vigilanza sono a carico dei laboratori interessati. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le integrazioni rese necessarie dal presente articolo al decreto del Ministro della salute in data 6 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2000, e successive modificazioni, concernente le tariffe dei servizi resi dall'Istituto superiore della sanità.

Art. 6.

Etichettatura

1. I tenori in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette misurati a norma dell'articolo 4 sono indicati a stampa, in lingua italiana, su un lato di ciascun pacchetto di sigarette, in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie.

2. Ciascuna confezione unitaria dei prodotti, ad eccezione dei prodotti del tabacco non da fumo reca obbligatoriamente le seguenti avvertenze:

a) avvertenza generale:

1) Il fumo uccide; oppure:

2) Il fumo danneggia gravemente te e chi ti sta intorno.

Le avvertenze generali di cui sopra si alternano in modo da comparire con regolarità. Tali avvertenze sono stampate sulla superficie più visibile della confezione, nonché su ogni imballaggio esterno, esclusi i sovraimballaggi trasparenti, utilizzato per la vendita al dettaglio del prodotto;

b) un'avvertenza supplementare ripresa fra le seguenti:

1) Il fumo ostruisce le arterie e provoca infarti e ictus;

2) Il fumo provoca cancro mortale ai polmoni;

3) Fumare in gravidanza fa male al bambino;

4) Proteggi i bambini: non fare loro respirare il tuo fumo;

5) Il tuo medico o il tuo farmacista possono aiutarti a smettere di fumare;

6) Il fumo crea un'elevata dipendenza, non iniziare;

7) Smettere di fumare riduce il rischio di malattie cardiovascolari e polmonari mortali;

8) Il fumo invecchia la pelle.

Le avvertenze supplementari di cui al comma 2, lettera *b)*, si alternano in modo da comparire con regolarità. L'avvertenza supplementare è stampata sulla seconda superficie più visibile della confezione, nonché su ogni imballaggio esterno utilizzato per la vendita al dettaglio del prodotto, esclusi gli incarti trasparenti aggiuntivi.

3. I prodotti del tabacco non da fumo recano, sulla parte più visibile della confezione e su ogni imballaggio esterno utilizzato per la vendita al dettaglio, esclusi gli incarti trasparenti aggiuntivi, l'avvertenza: «Questo prodotto del tabacco può nuocere alla tua salute e provoca dipendenza».

4. Le eventuali misure conseguenti all'adozione da parte della Commissione europea degli orientamenti per l'utilizzo di fotografie a colori o pittogrammi che illustrino e spieghino le ripercussioni del fumo sulla salute sono definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. L'avvertenza generale di cui comma 2, lettera *a)*, e l'avvertenza per i prodotti del tabacco non da fumo di cui al comma 3 coprono almeno il 30 per cento della zona esterna della superficie corrispondente della confezione di tabacco sulla quale sono stampate. L'avvertenza supplementare di cui al comma 2, lettera *b)*, copre almeno il 40 per cento della zona esterna della superficie corrispondente della confezione di tabacco sulla quale è stampata; tuttavia per le confezioni destinate ai prodotti diversi dalle sigarette, la cui superficie più visibile sia superiore a 75 cm^2, la superficie delle avvertenze di cui al comma 2 è di almeno 22,5 cm^2 per ogni parte.

6. Il testo delle avvertenze e delle indicazioni relative ai tenori delle sostanze, di cui al presente articolo, è stampato:

a) in caratteri Helvetica grassetto su fondo bianco, in modo che il corpo del testo risulti tale da occupare la maggior parte possibile della superficie riservata al testo prescritto;

b) in lettere minuscole, ad eccezione di quella iniziale del messaggio e dove sia altrimenti imposto da regole grammaticali;

c) con caratteri comunque centrati sull'area dove il testo viene stampato, parallelamente al bordo superiore della confezione;

d) per i prodotti diversi da quelli di cui al comma 3, contornato da un bordo nero, con spessore minimo di 3 mm e massimo di 4 mm, ricompreso nelle superfici indicate ai commi 1 e 5, che non interferisca in alcun modo con il testo dell'avvertenza o dell'informazione fornita.

7. Le avvertenze e le indicazioni prescritte dal presente articolo non possono figurare sui bolli fiscali delle confezioni; esse sono stampate in modo inamovibile ed indelebile, senza poter essere in alcun modo dissimulate, coperte od interrotte da altre indicazioni od immagini, né a seguito dell'apertura del pacchetto. Per i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, tali avvertenze ed indicazioni possono essere apposte mediante etichette adesive, purché inamovibili.

8. Le menzioni e le avvertenze di cui al presente decreto vengono apposte su tutti i prodotti comunque destinati al consumo nel territorio nazionale, ivi comprese le aree di cui all'articolo 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

9. Per assicurare in ogni momento l'identificazione e la rintracciabilità dei prodotti, in qualsiasi forma appropriata che ne permetta l'individuazione della provenienza e della data di produzione, su ogni loro confezione viene obbligatoriamente riportato il numero del lotto od altro segno equivalente. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 19 marzo 2001, n. 92.

Art. 7.

Altre informazioni riguardanti il prodotto

1. I fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, trasmettono al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco di tutti gli ingredienti utilizzati nella loro fabbricazione con le relative quantità, suddivisi in base alla marca ed al tipo. All'elenco è allegata una dichiarazione che giustifichi l'impiego nei prodotti di tali ingredienti, ne indichi la funzione e ne specifichi la categoria. L'elenco è, inoltre, corredato dai dati tossicologici di cui il fabbricante o l'importatore dispone, riferiti ai singoli ingredienti, sotto forma combusta o incombusta, con particolare attenzione ai loro effetti sulla salute e tenendo conto, tra gli altri, anche degli effetti di dipendenza. L'elenco è compilato secondo l'ordine decrescente di peso di ciascun ingrediente incluso nel prodotto. Le informazioni di cui al presente comma sono fornite con cadenza annuale e per la prima volta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con pubblicazione annuale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché mediante diffusione attraverso i siti Internet del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero anche con altri mezzi appropriati, sono rese note le informazioni disponibili ai sensi del presente articolo, fatte salve quelle che eventualmente rivestano carattere di segreto commerciale.

3. Il Ministero della salute comunica annualmente alla Commissione europea tutti i dati e le informazioni di cui al presente articolo.

Art. 8.

Denominazione del prodotto

1. A decorrere dal 30 settembre 2003, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, è vietato l'uso sulle confezioni dei prodotti del tabacco di diciture quali: «basso tenore di catrame», «light», «ultra light», «mild», nonché di denominazioni, marchi, immagini

ed altri elementi figurativi o simboli comunque suscettibili di suggerire che un particolare prodotto del tabacco è meno nocivo di altri.

Art. 9.

Importazione vendita e consumo di prodotti del tabacco

1. Sono consentiti l'importazione, la vendita ed il consumo di prodotti conformi al presente decreto, salvo ogni provvedimento adottato ai fini della verifica degli elementi forniti ai sensi dell'articolo 4.

Art. 10.

Disposizioni transitorie

1. Le sigarette non conformi alle disposizioni del presente decreto possono ancora essere commercializzate fino al 30 settembre 2003.

2. I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette non conformi alle disposizioni del presente decreto possono essere commercializzati fino al 30 settembre 2004.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai soli prodotti che risultino già iscritti nella tariffa di vendita alla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto.

Art. 11.

Abrogazioni

1. Sono abrogati l'articolo 46 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, l'articolo 37, commi 3, 4 e 5, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il decreto del Ministro delle finanze in data 31 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 25 agosto 1990, il decreto del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 28 agosto 1991, il decreto del Ministro delle finanze in data 11 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 16 dicembre 1991, il decreto del Ministro delle finanze in data 26 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 30 settembre 1993, nonché l'articolo 23, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

2. Resta in vigore il disposto dell'articolo 3 della legge 7 marzo 1985, n. 76.

Art. 12.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque fabbrica, immette sul mercato, importa od esporta prodotti non conformi a quanto prescritto dal presente decreto è punito con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro cinquantamila.

2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.

3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria all'articolo 13 della citata legge, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato al Prefetto.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Gli articoli 117 e 120 della Costituzione così recitano:

«Art. 117. — La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione;

circoscrizioni comunali;

polizia locale urbana e rurale;

fiere e mercati;

beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

musei e biblioteche di enti locali;

urbanistica;

turismo ed industria alberghiera;

tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;

viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

navigazione e porti lacuali;

acque minerali e termali;

cave e torbiere;

caccia;

pesca nelle acque interne;

agricoltura e foreste;

artigianato.

Altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».

«Art. 120. — La regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le regioni.

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni.

Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro».

— La direttiva 2001/37/CE è pubblicata in GUCE n. L 194 del 18 luglio 2001.

— La legge 1º marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001». L'art. 1 e l'allegato *A*, così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B* nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato *A*, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.».

«ALLEGATO *A*
(Art. 1, commi 1 e 3)

98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.

1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili.

2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.

2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

2000/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

2000/37/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il capitolo VI-*bis* - Farmacovigilanza, della direttiva 81/851/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari.

2000/38/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il capitolo V-*bis* - Farmacovigilanza, della direttiva 75/319/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali.

2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2000, che modifica la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

2000/65/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che modifica la direttiva 77/388/CEE quanto alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto.

2000/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, che modifica la direttiva 93/42/CE del Consiglio per quanto riguarda i dispositivi medici che incorporano derivati stabili del sangue o del plasma umano.

2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione.

2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano.

2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e di liquidazione degli enti creditizi.

2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco.

2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi.

2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, che modifica la direttiva 76/308/CEE relativa all'assistenza reciproca in materia di

recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise.

2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'art. 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985.

2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.

2001/64/CE del Consiglio, del 31 agosto 2001, che modifica la direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e la direttiva 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali.

2001/78/CE della Commissione, del 13 settembre 2001, che modifica l'allegato IV della direttiva 93/36/CEE del Consiglio, gli allegati IV, V e VI della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, gli allegati III e IV della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, modificate dalla direttiva 97/52/CE, nonché gli allegati da XII a XV, XVII e XVIII della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 98/4/CE (Direttiva sull'impiego di modelli di formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare d'appalto pubbliche)».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». L'art. 14 così recita:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della *Costituzione* sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

Nota all'art. 4:

— Per la legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi note alle premesse. L'art. 17, così recita:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (lettera soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

Nota all'art. 5:

— Il decreto del Ministro della salute, in data 6 marzo 2001, reca: «Modifiche ed integrazioni alle tariffe dei servizi resi a pagamento dell'Istituto superiore di sanità».

Note all'art. 6:

— Per la legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'art. 17, vedi nota all'art. 4.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale».

— La legge 19 marzo 2001, n. 92, reca: «Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati». L'art. 7, comma 1, così recita:

«1. In tutte le fabbriche che impiegano alcole etilico per la preparazione di bevande alcoliche sottoposte a vigilanza finanziaria permanente della Guardia di finanza, i compiti demandati al personale degli uffici tecnici di finanza sono sostituiti con controlli contabili già disposti in forma facoltativa con l'art. 5 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408.».

Nota all'art. 11:

— La legge 7 marzo 1985, n. 76, reca: «Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati». L'art. 3, così recita:

«Art. 3. — Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui alla lettera *a)* del secondo comma dell'art. 2, a condizione tuttavia che tali prodotti siano muniti rispettivamente:

1) di una fascia di tabacco naturale;

2) di una fascia e di una sottofascia di tabacco, entrambe di tabacco ricostituito;

3) di una fascia di tabacco ricostituito.

Sono assimilati alle sigarette e al tabacco da fumo i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui alle lettere *b)* e *c)* del secondo comma dell'art. 2.

In deroga al precedente comma, i prodotti che non contengono tabacco non sono considerati tabacchi lavorati quando hanno una funzione esclusivamente medica.

Sono assimilati al tabacco da fiuto ed al tabacco da masticare i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui alle lettere *d)* o *e)* del secondo comma dell'art. 2.».

Nota all'art. 12:

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche al sistema penale». L'art. 17, così recita:

«Art. 17 *(Obbligo del rapporto)*. — Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al Prefetto.

Deve essere presentato al Prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.».

03G0211

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 12 giugno 2003, n. **185.**

Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DELLA SALUTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento delle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'articolo 26, comma 2, del citato decreto legislativo che prevede la definizione di norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, resa nella riunione del 25 luglio 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota UL/2003/1465 del 20 febbraio 2003;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Principi e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come sostituito dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali attraverso la regolamentazione delle destinazioni d'uso e dei relativi requisiti di qualità, ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, limitando il prelievo delle acque superficiali e sotterranee, riducendo l'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e favorendo il risparmio idrico mediante l'utilizzo multiplo delle acque reflue.

2. Il riutilizzo deve avvenire in condizioni di sicurezza ambientale, evitando alterazioni agli ecosistemi, al

suolo ed alle colture, nonché rischi igienico-sanitari per la popolazione esposta e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sanità e sicurezza e delle regole di buona prassi industriale e agricola.

3. Il presente regolamento non disciplina il riutilizzo di acque reflue presso il medesimo stabilimento o consorzio industriale che le ha prodotte.

4. Nel rispetto delle norme tecniche di cui al presente regolamento le regioni adottano le norme e le misure previste dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 36 del 1994 per il conseguimento degli obiettivi di qualità di cui al decreto legislativo n. 152 del 1999, con particolare riferimento alle aree sensibili di cui all'articolo 18 del suddetto decreto legislativo, anche al fine di far fronte in modo strutturale a situazioni permanenti di scarsità della risorsa idrica. Tali norme e misure costituiscono parte integrante dei piani di tutela di cui al capo I del titolo IV del decreto legislativo n. 152 del 1999 e sono inserite nei predetti piani ai sensi dell'allegato 4 del citato decreto legislativo.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) recupero: riqualificazione di un'acqua reflua, mediante adeguato trattamento depurativo, al fine di renderla adatta alla distribuzione per specifici riutilizzi;

b) impianto di recupero: le strutture destinate al trattamento depurativo di cui alla lettera *a)*, incluse le eventuali strutture di equalizzazione e di stoccaggio delle acque reflue recuperate presenti all'interno dell'impianto, prima dell'immissione nella rete di distribuzione delle acque reflue recuperate;

c) rete di distribuzione: le strutture destinate all'erogazione delle acque reflue recuperate, incluse le eventuali strutture per la loro equalizzazione, l'ulteriore trattamento e lo stoccaggio, diverse da quelle di cui alla lettera *b)*;

d) riutilizzo: impiego di acqua reflua recuperata di determinata qualità per specifica destinazione d'uso, per mezzo di una rete di distribuzione, in parziale o totale sostituzione di acqua superficiale o sotterranea.

Art. 3.

Destinazioni d'uso ammissibili

1. Le destinazioni d'uso ammissibili delle acque reflue recuperate sono le seguenti:

a) irriguo: per l'irrigazione di colture destinate sia alla produzione di alimenti per il consumo umano ed animale sia a fini non alimentari, nonché per l'irrigazione di aree destinate al verde o ad attività ricreative o sportive;

b) civile: per il lavaggio delle strade nei centri urbani; per l'alimentazione dei sistemi di riscaldamento o raffreddamento; per l'alimentazione di reti duali di adduzione, separate da quelle delle acque potabili, con esclusione dell'utilizzazione diretta di tale acqua negli edifici a uso civile, ad eccezione degli impianti di scarico nei servizi igienici;

c) industriale: come acqua antincendio, di processo, di lavaggio e per i cicli termici dei processi industriali, con l'esclusione degli usi che comportano un contatto tra le acque reflue recuperate e gli alimenti o i prodotti farmaceutici e cosmetici.

Art. 4.

Requisiti di qualità delle acque reflue ai fini del riutilizzo

1. Fermo restando quanto previsto al punto 3 dell'allegato al presente regolamento, le acque reflue recuperate destinate al riutilizzo irriguo o civile devono possedere, all'uscita dell'impianto di recupero, requisiti di qualità chimico-fisici e microbiologici almeno pari a quelli riportati nella tabella del medesimo allegato. In caso di riutilizzo per destinazione d'uso industriale, le parti interessate concordano limiti specifici in relazione alle esigenze dei cicli produttivi nei quali avviene il riutilizzo, nel rispetto comunque dei valori previsti per lo scarico in acque superficiali dalla tabella 3 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999.

2. In applicazione e per le finalità di cui all'articolo 12-*bis* del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dall'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 1999, il riutilizzo delle acque reflue è liberamente consentito, previo trattamento di recupero diretto ad assicurare il rispetto dei requisiti di qualità di cui al comma 1.

3. L'autorità sanitaria può disporre, ai sensi della vigente legislazione, divieti e limitazioni, sia temporali, sia territoriali alle attività di recupero o di riutilizzo.

Art. 5.

Pianificazione delle attività di recupero delle acque reflue ai fini del riutilizzo

1. Le regioni entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, definiscono un primo elenco degli impianti di depurazione di acque reflue urbane il cui scarico deve conformarsi ai limiti di cui all'articolo 4. Le regioni definiscono, in particolare, gli impianti di depurazione, la tipologia delle reti di distribuzione da impiegare per il riutilizzo e le infrastrutture di connessione con le reti di distribuzione.

2. Ai fini dell'elaborazione dell'elenco di cui al comma 1, le regioni identificano, in relazione alle previsioni di riutilizzo, per ciascun impianto di depurazione, il soggetto titolare, la portata attuale e a regime dello scarico e le caratteristiche dello scarico.

Art. 6.

Autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo

1. Nell'ambito della autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo e, nel caso di impianti di recupero delle acque reflue urbane, dell'approvazione dei progetti ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 152 del 1999, sono dettate le prescrizioni atte a

garantire che l'impianto autorizzato osservi i valori limite e le norme del presente regolamento e della normativa regionale di attuazione.

Art. 7.

Controllo e monitoraggio degli impianti di recupero

1. L'impianto di recupero delle acque reflue è soggetto al controllo da parte dell'autorità competente, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 152 del 1999, per la verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 6. Il controllo, su disposizione dell'autorità competente e sulla base del programma di controllo di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 1999, può essere effettuato dal titolare dell'impianto di recupero.

2. Il titolare dell'impianto di recupero deve, in ogni caso, assicurare un sufficiente numero di autocontrolli all'uscita dell'impianto di recupero, comunque non inferiore a quello previsto dalla normativa regionale in rapporto alle specifiche utilizzazioni. I risultati delle analisi devono essere messi a disposizione delle autorità di controllo.

Art. 8.

Scarico alternativo nel corpo recettore

1. Qualora non venga effettuato il riutilizzo dell'intera portata trattata, l'impianto di recupero delle acque reflue deve prevedere uno scarico alternativo delle acque reflue trattate. Lo scarico alternativo deve assicurare al corpo recettore gli usi legittimi e gli obiettivi di qualità di cui al Titolo II, Capo I del decreto legislativo n. 152 del 1999 e, come minimo, deve essere conforme alle disposizioni del Titolo III, Capo III del medesimo decreto legislativo.

Art. 9.

Reti di distribuzione

1. Le reti di distribuzione delle acque reflue recuperate sono separate e realizzate in maniera tale da evitare rischi di contaminazione alla rete di adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano. I punti di consegna devono essere adeguatamente marcati e chiaramente distinguibili da quelli delle acque destinate al consumo umano.

2. Le reti di distribuzione delle acque reflue recuperate devono essere adeguatamente contrassegnate e, laddove realizzate con canali a cielo aperto, anche se miscelate con acque di altra provenienza, devono essere adeguatamente indicate con segnaletica verticale colorata e ben visibile.

3. Le tubazioni utilizzate per l'alimentazione degli scarichi dei servizi igienici devono essere adeguatamente contrassegnate mediante apposita colorazione o altre modalità di segnalazione.

Art. 10.

Modalità di riutilizzo

1. Il riutilizzo irriguo di acque reflue recuperate deve essere realizzato con modalità che assicurino il risparmio idrico e non può comunque superare il fabbisogno delle colture e delle aree verdi, anche in relazione al metodo di distribuzione impiegato. Il riutilizzo irriguo è comunque subordinato al rispetto del codice di buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 19 aprile 1999, n. 86. Gli apporti di azoto derivanti dal riutilizzo di acque reflue concorrono al raggiungimento dei carichi massimi ammissibili, ove stabiliti dalla vigente normativa nazionale e regionale, e alla determinazione dell'equilibrio tra il fabbisogno di azoto delle colture e l'apporto di azoto proveniente dal terreno e dalla fertilizzazione, ai sensi dell'allegato VII, parte AIV del decreto legislativo n. 152 del 1999.

2. Nel caso di riutilizzi multipli, ossia per usi diversi quali quelli irrigui, civili e industriali come definiti dall'articolo 3, o con utenti multipli, il titolare della distribuzione delle acque reflue recuperate cura la corretta informazione degli utenti sulle modalità di impiego, sui vincoli da rispettare e sui rischi connessi a riutilizzi impropri.

Art. 11.

Monitoraggio delle attività di riutilizzo

1. Il titolare della rete di distribuzione effettua il monitoraggio ai fini della verifica dei parametri chimici e microbiologici delle acque reflue recuperate che vengono distribuite e degli effetti ambientali, agronomici e pedologici del riutilizzo. L'autorità sanitaria, nell'esercizio delle attività di prevenzione di propria competenza e in relazione a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, valuta gli eventuali effetti igienico-sanitari connessi all'impiego delle acque reflue recuperate.

2. I risultati del monitoraggio sono trasmessi alla regione con cadenza annuale.

Art. 12.

Rapporti tra i titolari degli impianti di recupero e delle reti di distribuzione

1. Le regioni possono stabilire appositi accordi di programma con i titolari degli impianti di recupero delle acque reflue e i titolari delle reti di distribuzione, anche al fine di prevedere agevolazioni ed incentivazioni al riutilizzo, ai sensi di quanto disposto nell'articolo 26 del decreto legislativo n. 152 del 1999.

2. L'acqua reflua recuperata è conferita dal titolare dell'impianto di recupero al titolare della rete di distribuzione, senza oneri a carico di quest'ultimo. Nel caso di destinazione d'uso industriale di acque reflue urbane recuperate, sono a carico del titolare della rete di distribuzione gli oneri aggiuntivi di trattamento, sostenuti per conseguire valori limite più restrittivi di quelli pre-

visti dalla tabella allegata al presente regolamento, al fine di rendere le acque idonee alla predetta destinazione d'uso.

3. Nel caso di acque reflue industriali recuperate per destinazione d'uso esclusivamente industriale, sono a carico del titolare della rete di distribuzione gli oneri aggiuntivi di trattamento, sostenuti per conseguire valori limite più restrittivi di quelli previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999 ovvero stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto.

4. Il soggetto titolare della rete di distribuzione fissa la tariffa relativa alla distribuzione delle acque reflue recuperate.

Art. 13.

Informazione

1. Le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio i dati conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione del presente regolamento, anche sulla base dei monitoraggi effettuati ai sensi dell'articolo 7, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 1999.

Art. 14.

Norme transitorie

1. Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le autorizzazioni di cui all'articolo 6 possono prevedere, in caso di riutilizzo irriguo, per il solo parametro Escherichia coli, una deroga ai limiti previsti dalla tabella allegata al presente regolamento, fino a 100 UFC/100 ml, da riferirsi all'80% dei campioni, con un valore massimo di 1000 UFC/100 ml. Il presente comma si applica esclusivamente a condizione che nelle aree di origine delle acque reflue e in quelle ove avviene il riutilizzo irriguo non sia riscontrato un incremento, nel tempo, dei casi di patologie riconducibili a contaminazione fecale.

2. I titolari delle reti di distribuzione devono, in tal caso, rispettare le seguenti condizioni:

a) il metodo irriguo non deve comportare il contatto diretto dei prodotti edibili crudi con le acque reflue recuperate;

b) il riutilizzo irriguo non deve riguardare aree verdi aperte al pubblico.

3. L'autorità competente è tenuta a dare comunicazione delle autorizzazioni che prevedano la deroga di cui al comma 1 all'autorità sanitaria.

Art. 15.

Disposizioni di salvaguardia

1. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono alle finalità del presente regolamento in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 giugno 2003

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 196

ALLEGATO

Requisiti minimi di qualità delle acque reflue recuperate all'uscita dell'impianto di recupero

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, ai fini del riutilizzo irriguo e civile, le acque reflue all'uscita dell'impianto di recupero ai fini del riutilizzo devono essere conformi ai limiti riportati nella tabella del presente allegato nel rispetto di quanto stabilito nei seguenti paragrafi.

2. Qualora le regioni abbiano stabilito in ambito locale, per le acque destinate al consumo umano, ai sensi degli articoli 13 e 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, valori limite superiori a quelli riportati in tabella del presente regolamento, le autorità competenti possono autorizzare il recupero di acque reflue conformemente ai suddetti limiti. Per le sostanze di cui all'allegato 1 parte C del decreto legislativo n. 31 del 2001, le autorità competenti possono autorizzare il recupero delle acque reflue sulla base dei valori delle acque destinate al consumo umano.

3. Nelle acque all'uscita dell'impianto di recupero, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 2, i limiti per pH, azoto ammoniacale, conducibilità elettrica specifica, alluminio, ferro, manganese, cloruri, solfati di cui alla tabella dell'allegato rappresentano valori guida. Per tali parametri le regioni possono autorizzare limiti diversi da quelli di cui alla tabella, previo parere conforme del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per le specifiche destinazioni d'uso, comunque, non superiori ai limiti per lo scarico in acque superficiali di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999; per la conducibilità elettrica specifica, non deve essere superato il valore di 4000 μS/cm.

4. Nel caso di riutilizzo irriguo, i limiti per fosforo e azoto totale possono essere elevati rispettivamente a 10 e 35 mg/l, fermo restando quanto previsto all'art. 10, comma 1 relativamente alle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

5. Per tutti i parametri chimico-fisici, i valori limite sono da riferirsi a valori medi su base annua o, nel solo caso del riutilizzo irriguo, della singola campagna irrigua. Il riutilizzo deve comunque essere immediatamente sospeso ove, nel corso dei controlli, il valore puntuale di qualsiasi parametro risulti superiore al 100% del valore limite.

6. Per il parametro Escherichia coli il valore limite indicato in tabella (10 UFC/100ml) è da riferirsi all'80% dei campioni, con un valore massimo di 100 UFC/100 ml. Il riutilizzo deve comunque essere immediatamente sospeso ove nel corso dei controlli il valore puntuale del parametro in questione risulti superiore a 100 UFC/100ml.

7. Per il parametro Salmonella il valore limite è da riferirsi al 100% dei campioni. Il riutilizzo deve comunque essere sospeso ove nel corso dei controlli si rilevi presenza di Salmonella.

8. Il riutilizzo può essere riattivato solo dopo che il valore puntuale del parametro o dei parametri per cui è stato sospeso sia rientrato al di sotto del valore limite in almeno tre controlli successivi e consecutivi.

VALORI LIMITE DELLE ACQUE REFLUE ALL'USCITA DELL'IMPIANTO DI RECUPERO

	Parametro	Unità di misura	Valore limite
Parametri chimico fisici	pH		6-9,5
	SAR		10
	Materiali grossolani		Assenti
	Solidi sospesi totali	mg/L	10
	BOD_5	mg O_2/L	20
	COD	mg O_2/L	100
	Fosforo totale	mg P/L	2
	Azoto totale	mg N/L	15
	Azoto ammoniacale	mg NH_4 /L	2
	Conducibilita' elettrica	µS/cm	3000
	Alluminio	mg/L	1
	Arsenico	mg/L	0,02
	Bario	mg/L	10
	Berillio	mg/L	0,1
	Boro	mg/L	1,0
	Cadmio	mg/L	0,005
	Cobalto	mg/L	0,05
	Cromo totale	mg/L	0,1
	Cromo VI	mg/L	0,005
	Ferro	mg/L	2
	Manganese	mg/L	0,2
	Mercurio	mg/L	0,001
	Nichel	mg/L	0,2
	Piombo	mg/L	0,1
	Rame	mg/L	1
	Selenio	mg/L	0,01
	Stagno	mg/L	3
	Tallio	mg/L	0, 001
	Vanadio	mg/L	0,1
	Zinco	mg/L	0, 5
	Cianuri totali (come CN)	mg/L	0,05
	Solfuri	mgH_2S/L	0,5
	Solfiti	mgSO_3/L	0,5
	Solfati	mgSO_4/L	500
	Cloro attivo	mg/l	0,2
	Cloruri	mg Cl/L	250
	Fluoruri	mg F/L	1,5
	Grassi e oli animali/vegetali	mg/L	10
	Oli minerali Nota 1	mg/L	0,05
	Fenoli totali	mg/L	0,1
	Pentaclorofenolo	mg/L	0,003
	Aldeidi totali	mg/L	0,5
	Tetracloroetilene, tricloroetilene (somma delle concentrazioni dei parametri specifici)	mg/L	0,01
	Solventi clorurati totali	mg/L	0,04
	Trialometani (somma delle concentrazioni)	mg/L	0,03
	Solventi organici aromatici totali	mg/L	0,01
	Benzene	mg/L	0,001
	Benzo(a)pirene	mg/L	0,00001
	Solventi organici azotati totali	mg/L	0,01
	Tensioattivi totali	mg/L	0,5
	Pesticidi clorurati (ciascuno) Nota 2	mg/L	0,0001
	Pesticidi fosforati (ciascuno)	mg/L	0,0001
	Altri pesticidi totali	mg/L	0,05
Parametri microbiologici	Escherichia coli Nota 3	UFC/100mL	10 (80% dei campioni) 100 valore puntuale max
	Salmonella		Assente

Nota 1. Tale sostanza deve essere assente dalle acque reflue recuperate destinate al riutilizzo, secondo quanto previsto al paragrafo 2.1 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999 per gli scarichi sul suolo. Tale prescrizione si intende rispettata quando la sostanza è presente in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche di riferimento, definite e aggiornate con apposito decreto ministeriale, ai sensi del paragrafo 4 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999. Nelle more di tale definizione, si applicano i limiti di rilevabilità riportati in tabella.

Nota 2. Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo pesticida. Nel caso di Aldrina, Dieldrina, Eptacloro ed Eptacloro epossido, il valore parametrico è pari a 0,030 μg/l.

Nota 3. Per le acque reflue recuperate provenienti da lagunaggio o fitodepurazione valgono i limiti di 50 (80% dei campioni) e 200 UFC/100 ml (valore puntuale massimo).

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 (S.O.) del 15 luglio1986.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 (S.O.) del 12 settembre 1988, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante: «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 (S.O) del 29 maggio 1999.

— L'art. 26 del citato decreto legislativo n. 152/1999, è il seguente:

«Art. 26 *(Riutilizzo dell'acqua)*. — 1. All'art. 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dopo il comma 4, è, in fine, aggiunto il seguente: *(Omissis)*.

2. L'art. 6 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è sostituito dal seguente: *(Omissis)*.

3. Il decreto di cui all'art. 6, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come sostituito dal comma 2, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definite le modalità per l'applicazione della riduzione di canone prevista dall'art. 18, comma 1, lettere *a)* e *d)*, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.».

Note all'art. 1:

— Il comma 1, dell'art. 6, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante: «Disposizioni in materia di risorse idriche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 (S.O) del 19 gennaio 1994 è il seguente:

«1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definite norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue.».

— Il comma 2 dell'art. 6 della citata legge n. 36/1994, e il seguente:

«2. Le regioni adottano norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate mediante le quali sono in particolare:

a) indicate le migliori tecniche disponibili per la progettazione e l'esecuzione delle infrastrutture nel rispetto delle norme tecniche emanate ai sensi del comma 1;

b) indicate le modalità del coordinamento interregionale anche al fine di servire vasti bacini di utenza ove vi siano grandi impianti di depurazione di acque reflue;

c) previsti incentivi e agevolazioni alle imprese che adottano impianti di riciclo o riutilizzo».

— L'art. 18 della citata legge n. 152 del 1999, è il seguente:

«Art. 18 *(Aree sensibili)*. — 1. Le aree sensibili sono individuate secondo i criteri dell'allegato 6.

2. Ai fini della prima individuazione sono designate aree sensibili:

a) i laghi di cui all'allegato 6, nonché i corsi d'acqua ad essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa;

b) le aree lagunari di Orbetello, Ravenna e Piallassa-Baiona, le Valli di Comacchio, i laghi salmastri e il delta del Po;

c) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

d) le aree costiere dell'Adriatico-Nord Occidentale dalla foce dell'Adige al confine meridionale del comune di Pesaro e i corsi d'acqua ad essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa.

3. Resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente relativamente alla tutela di Venezia.

4. Sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato 6 e sentita l'Autorità di bacino, le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono designare ulteriori aree sensibili ovvero individuano all'interno delle aree indicate nel comma 2, i corpi idrici che non costituiscono aree sensibili.

5. Le regioni sulla base di criteri previsti dall'allegato 6 delimitano i bacini drenanti nelle aree sensibili che contribuiscono all'inquinamento di tali aree.

6. Ogni quattro anni si provvede alla reidentificazione delle aree sensibili e dei rispettivi bacini drenanti che contribuiscono all'inquinamento delle aree sensibili.

7. Le nuove aree sensibili identificate ai sensi dei commi 4 e 6 devono soddisfare i requisiti dell'art. 32 entro sette anni dalla identificazione.».

— L'allegato 4 del citato decreto legislativo n. 152/1999, è il seguente:

«ALLEGATO 4

CONTENUTI DEI PIANI DI TUTELA DELLE ACQUE

PARTE A

I Piani di tutela delle acque devono contenere:

1. Descrizione generale delle caratteristiche del bacino idrografico ai sensi dell'art. 42 e dell'allegato 3. Tale descrizione include:

1.1. Per le acque superficiali:

rappresentazione cartografica dell'ubicazione e del perimetro dei corpi idrici con indicazione degli eco-tipi presenti all'interno del bacino idrografico e dei corpi idrici di riferimento cosi come indicato all'allegato 1.

1.2. Per le acque sotterranee:

rappresentazione cartografica della geometria e delle caratteristiche litostratografiche e idrogeologiche delle singole zone;

suddivisione del territorio in zone acquifere omogenee;

2. Sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dall'attività antropica sullo stato delle acque superficiali e sotterranee. Vanno presi in considerazione:

stima dell'inquinamento in termini di carico (sia in tonnellate/anno che in tonnellate/mese) da fonte puntuale (sulla base del catasto degli scarichi);

stima dell'impatto da fonte diffusa, in termine di carico, con sintesi delle utilizzazioni del suolo;

stima delle pressioni sullo stato quantitativo delle acque, derivanti dalle concessioni e dalle estrazioni esistenti;

analisi di altri impatti derivanti dall'attività umana sullo stato delle acque.

3. Elenco e rappresentazione cartografica delle aree indicate al Titolo III, capo I, in particolare per quanto riguarda le aree sensibili e le zone vulnerabili cosi come risultano dalla eventuale reidentificazione fatta dalle regioni.

4. Mappa delle reti di monitoraggio istituite ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato I, ed una rappresentazione in formato cartografico dei risultati dei programmi di monitoraggio effettuati in conformità a tali disposizioni per lo stato delle:

4.1. acque superficiali (stato ecologico e chimico);

4.2. acque sotterranee (stato chimico e quantitativo);

4.3. aree a specifica tutela.

5. Elenco degli obiettivi di qualità definiti a norma dell'art. 4 per le acque superficiali, le acque sotterranee, includendo in particolare l'identificazione dei casi dove si è ricorso alle disposizioni dell'art. 5, commi 4 e 5 e le associate informazioni richieste in conformità al suddetto articolo.

6. Sintesi del programma o programmi di misure adottati che deve contenere:

6.1. programmi di misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici di cui all'art. 5;

6.2. specifici programmi di tutela e miglioramento previsti ai fini del raggiungimento dei singoli obiettivi di qualità per le acque a specifica destinazione di cui al titolo II capo II;

6.3. misure adottata ai sensi del Titolo III capo I;

6.4. misure adottate ai sensi del titolo III capo II, in particolare:

sintesi della pianificazione del bilancio idrico di cui all'art. 22;

misure di risparmio e riutilizzo di cui agli articoli 25 e 26;

6.5 misure adottate ai sensi titolo III del capo III, in particolare:

disciplina degli scarichi;

definizione delle misure per la riduzione dell'inquinamento degli scarichi da fonte puntuale;

specificazione dei casi particolari in cui sono stati autorizzati scarichi ai sensi dell'art. 30;

6.6. informazioni su misure supplementari ritenute necessarie al fine di soddisfare gli obiettivi ambientali definiti;

6.7. informazioni delle misure intraprese al fine di evitare l'aumento dell'inquinamento delle acque marine in conformità alle convenzioni internazionali;

6.8. relazione sulle iniziative e misure pratiche adottate per l'applicazione del principio del recupero dei costi dei servizi idrici ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e sintesi dei piani finanziari predisposti ai sensi dell'art. 11 della stessa legge.

7. Sintesi dei risultati dell'analisi economica, delle misure definite per la tutela dei corpi idrici e per il perseguimento degli obiettivi di qualità, anche allo scopo di una valutazione del rapporto costi benefici delle misure previste e delle azioni relative all'estrazione e distribuzione delle acque dolci, della raccolta e depurazione e riutilizzo delle acque reflue.

8. Sintesi dell'analisi integrata dei diversi fattori che concorrono a determinare lo stato di qualità ambientale dei corpi idrici, al fine di coordinare le misure di cui al punto 6.3 e 6.4 per assicurare il miglior rapporto costi benefici delle diverse misure in particolare vanno presi in considerazione quelli riguardanti la situazione quantitativa dei corpo idrico in relazione alle concessioni in atto e la situazione qualitativa in relazione al carico inquinante che viene imsnesso nel corpo idrico.

9. Relazione sugli eventuali ulteriori progranuni o piani più dettagliati adottati per determinati sottobacini.

PARTE B

Il primo aggiornamento del Piano di tutela delle acque e tutti i successivi aggiornamenti dovranno inoltre includere:

1. sintesi di eventuali modifiche o aggiornamenti della precedente versione del Piano di tutela delle acque, incluso una sintesi delle revisioni da effettuare ai sensi dell'art. 5 comma 7, e degli articoli 18 e 19;

2. valutazione dei progressi effettuati verso il raggiungimento degli obiettivi ambientali, con la rappresentazione cartografica dei risultati del monitoraggio per il periodo relativo al piano precedente, nonché la motivazione per il mancato raggiungimento degli obiettivi ambientali;

3. sintesi e illustrazione delle misure previste nella precedente versione del Piano di gestione dei bacini idrografici non realizzate;

4. sintesi di eventuali misure supplementari adottate successivamente alla data di pubblicazione della precedente versione del Piano di tutela del bacisso idrografico.».

Note all'art. 4:

— La tabella 3 dell'allegato 5 de citato decreto legislativo n. 152/1999 è la seguente:

TABELLA 3

Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura

Numero parametro	PARAMETRI	unità di misura	Scarico in acque superficiali	Scarico in pubblica fognatura (*)
1	pH		5,5-9,5	5,5-9,5
2	Temperatura	°C	(1)	(1)
3	colore		non percettibile con diluizione 1:20	non percettibile con diluizione 1:40
4	odore		non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie
5	materiali grossolani		assenti	assenti
6	Solidi sospesi totali (2)	mg/L	≤ 80	≤ 200
7	BOD_5 (come O_2) (2)	mg/L	≤ 40	≤ 250
8	COD (come O_2) (2)	mg/L	≤ 160	≤ 500
9	Alluminio	mg/L	≤ 1	≤ 2,0
10	Arsenico	mg/L	≤ 0,5	≤ 0,5
11	Bario	mg/L	≤ 20	–
12	Boro	mg/L	≤ 2	≤ 4
13	Cadmio	mg/L	≤ 0,02	≤ 0,02
14	Cromo totale	mg/L	≤ 2	≤ 4
15	Cromo VI	mg/L	≤ 0,2	≤ 0,20
16	Ferro	mg/L	≤ 2	≤ 4
17	Manganese	mg/L	≤ 2	≤ 4
18	Mercurio	mg/L	≤ 0,005	≤ 0,005
19	Nichel	mg/L	≤ 2	≤ 4
20	Piombo	mg/L	≤ 0,2	≤ 0,3
21	Rame	mg/L	≤ 0,1	≤ 0,4
22	Selenio	mg/L	≤ 0,03	≤ 0,03
23	Stagno	mg/L	≤ 10	
24	Zinco	mg/L	≤ 0,5	≤ 1,0
25	Cianuri totali (come CN)	mg/L	≤ 0,5	≤ 1,0
26	Cloro attivo libero	mg/L	≤ 0,2	≤ 0,3
27	Solfuri (come H_2S)	mg/L	≤ 1	≤ 2
28	Solfiti (come SO_3)	mg/L	≤ 1	≤ 2
29	Solfati (come SO_4) (3)	mg/L	≤ 1000	≤ 1000
30	Cloruri (3)	mg/L	≤ 1200	≤ 1200
31	Fluoruri	mg/L	≤ 6	≤ 12
32	Fosforo totale (come P) (2)	mg/L	≤ 10	≤ 10
33	Azoto ammoniacale (come NH_4) (2)	mg/L	≤ 15	≤ 30
34	Azoto nitroso (come N) (2)	mg/L	≤ 0,6	≤ 0,6
35	Azoto nitrico (come N) (2)	mg/L	≤ 20	≤ 30

Numero parametro	SOSTANZE	unità di misura	Scarico in acque superficiali	Scarico in pubblica fognatura (*)
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/L	≤ 20	≤ 40
37	Idrocarburi totali	mg/L	≤ 5	≤ 10
38	Fenoli	mg/L	≤ 0,5	≤ 1
39	Aldeidi	mg/L	≤ 1	≤ 2
40	Solventi organici aromatici	mg/L	≤ 0,2	≤ 0,4
41	Solventi organici azotati	mg/L	≤ 0,1	≤ 0,2
42	Tensioattivi totali	mg/L	≤ 2	≤ 4
43	Pesticidi fosforati	mg/L	≤ 0,10	≤ 0,10
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (5) tra cui:	mg/L	≤ 0,05	≤ 0,05
45	– aldrin	mg/L	≤ 0,01	≤ 0,01
46	– dieldrin	mg/L	≤ 0,01	≤ 0,01
47	– endrin	mg/L	≤ 0,002	≤ 0,002
48	– isodrin	mg/L	≤ 0,002	≤ 0,002
49	Solventi clorurati	mg/L	≤ 1	≤ 2
50	*Escherichia coli* (4)	UFC/100 mL	nota	
51	Saggio di tossicità acuta (5)		il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale	il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore dell'80% del totale

— L'art. 23 del citato decreto legislativo n. 152/1999 che modifica al comma 3 l'art. 12-*bis* del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è il seguente:

«Art. 23 *(Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775)*. — 1. Il secondo comma dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è sostituito dal seguente: *(Omissis)*.

2. Il comma 1 dell'art. 9 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, così come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è sostituito dal seguente: *(Omissis)*.

3. L'art. 12-*bis* del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è sostituito dal seguente:

(Omissis).

4. L'art. 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è sostituito dal seguente: *(Omissis)*.

5. È soppresso il secondo comma dell'art. 54 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

6. Fatta salva la normativa transitoria di attuazione dell'art. 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica, in tutto o in parte abusivamente in atto, la sanzione di cui all'art. 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dal presente articolo, è ridotta ad un quinto qualora sia presentata domanda in sanatoria entro il 31 dicembre 2000. Non sono soggetti a tale adempimento né al pagamento della sanzione coloro che abbiano presentato comunque domanda prima della data di entrata in vigore del presente decreto. La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, l'utilizzazione può proseguire, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità.

6-*bis*. I termini previsti dall'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui all'art. 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, per le denunce dei pozzi, sono prorogati al 30 giugno 2002. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999

7. Il comma 1 dell'art. 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dal comma 1 dell'art. 29 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è sostituito dal seguente: *(Omissis)*.

8. Il comma 7 si applica anche alle concessioni di derivazione già rilasciate. Qualora la scadenza di queste ultime, per effetto dello stesso comma 7, risulti anticipata rispetto a quella originariamente fissata nel provvedimento di concessione, le relative derivazioni possono continuare ad essere esercitate sino alla data di scadenza originaria, purché venga presentata domanda entro il 31 dicembre 2000, fatta salva l'applicazione di quanto previsto all'art. 22, e sempre che alla prosecuzione della derivazione non osti uno specifico motivo di interesse pubblico. Le piccole derivazioni ad uso idroelettrico di pertinenza dell'ENEL, per le quali risulti decorso il termine di trenta anni fissato dal comma 7, sono prorogate per ulteriori trenta anni a far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, previa presentazione della relativa domanda entro il 31 dicembre 2000. Le regioni, anche su richiesta o parere dell'ente gestore qualora la concessione ricada in area protetta, ove si verifichino la mancanza dei presupposti di cui al comma 1 procedono, senza indennizzo, alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare ai fini di rendere compatibile di prelievo, ovvero alla revoca.

9. Dopo il comma 3 dell'art. 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è inserito il seguente:

(Omissis).

9-*bis*. Fatta salva l'efficacia delle norme più restritrive tutto il territorio nazionale è assoggettato a tutela si sensi dell'art. 94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

9-*ter*. Le regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico emanate, entro il 30 settembre 2000, ai sensi dell'art. 88, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, nelle quali sono indicate anche le possibilità di libero utilizzo di acque superficiali scolanti su suoli o in fossi o in canali di proprietà privata. Le regioni, sentite le Autorità di bacino, disciplinano forme di regolazione del prelievi delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall'art. 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, laddove sia necessario garantire l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'art. 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

9-*quater*. Il comma 2 dell'art. 25 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come modificato dall'art. 28, comma 2, della legge 30 aprile1999, n. 136, è sostituito dal seguente: *(Omissis)*.

9-*quinquies*. Il comma 3 dell'art. 25 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è abrogato.».

Nota all'art. 6:

— L'art. 47 del citato decreto legislativo n. 152/1999, è il seguente:

«Art. 47 *(Approvazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane)*. — 1. Salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, le regioni disciplinano le modalità di approvazione dei progetti degli impianti di depurazione di acque reflue urbane che tengano conto dei criteri di cui all'allegato 5 e della corrispondenza tra la capacità dell'impianto e le esigenze delle aree asservite, nonché delle modalità delle gestioni che devono assicurare il rispetto dei valori limite degli scarichi, e definiscono le relative fasi di autorizzazione provvisoria necessaria all'avvio dell'impianto ovvero in caso di realizzazione per lotti funzionali.».

Nota all'art. 7:

— L'art. 49 del citato decreto legislativo n. 152/1999, è il seguente:

«Art. 49 *(Soggetti tenuti al controllo)*. — 1. L'autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e succesivi.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in pubblica fognatura l'ente gestore, ai sensi dell'art. 26 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nella convenzione di gestione.».

— L'art. 6 del citato decreto legislativo n. 152/1999, è il seguente:

«Art. 6 *(Obiettivo di qualità per specifica destinazione)*. — 1. Sono acque a specifica destinazione funzionale:

a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;

b) le acque destinate alla balneazione;

c) acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;

d) le acque destinate alla vita dei molluschi.

2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 4, commi 4 e 5, per le acque indicate al comma 1, è perseguito, per ciascun uso, l'obiettivo di qualità per specifica destinazione stabilito nell'allegato 2, fatta eccezione per le acque di balneazione.

3. Le regioni al fine di un costante miglioramento dell'ambiente idrico stabiliscono programmi che vengono recepiti nel piano di tutela, per mantenere, ovvero adeguare, la qualità delle acque di cui al comma 1 all'obiettivo di qualità per specifica destinazione. Relativamente alle acque di cui al comma 1 le regioni predispongono apposito elenco che provvedono ad aggiornare periodicamente.

Note all'art. 10:

— Il decreto ministeriale 19 aprile 1999, n. 86, recante: «Approvazione del codice di buone pratica agricola» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 102 del 4 maggio 1999.

— Si riporta il testo dell'allegato VII, parte AIV del decreto legislativo n. 152/1999:

PARTE AIV

INDICAZIONI E MISURE PER I PROGRAMMI D'AZIONE

I programmi d'azione sono obbligatori per le zone vulnerabili e tengono conto dei dati scientifici e tecnici disponibili, con riferimento principalmente agli apporti dotati rispettivamente di origine agricola o di altra origine, nonché delle condizioni ambientali locali.

1. I programmi d'azione includono misure relative:

1.1) i periodi in cui è proibita l'applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti;

1.2) la capacità dei depositi per effluenti di allevamento; tale capacità deve superare quella necessaria per immagazzinamento nel periodo più lungo, durante il quale è proibita l'applicazione al terreno di effluente nella zona vulnerabile, salvo i casi in cui sia dimostrato all'autorità competente che qualsiasi quantitativo di effluente superiore all'effettiva capacità d'immagazzinamento verrà gestito senza causare danno all'ambiente;

1.3) la limitazione dell'applicazione al terreno di fertilizzanti conformemente alla buona pratica agricola in funzione delle caratteristiche della zona vulnerabile interessata; in particolare si deve tener conto:

a) delle condizioni, del tipo e della pendenza ad suolo;

b) delle condizioni climatiche, delle precipitazioni e dell'irrigazione;

c) dell'uso del terreno e delle pratiche agricole, inclusi i sistemi di rotazione e di avvicendamento colturale.

Le misure si basano sull'equilibrio tra il prevedibile fabbisogno di azoto delle colture, e l'apporto di azoto proveniente dal terreno e dalla fertilizzazione, corrispondente:

alla quantità di azoto presente nel terreno nel momento in cui la coltura comincia ad assorbirlo in misura significativa (quantità rimanente alla fine dell'inverno);

all'apporto di composti di azoto provenienti dalla mineralizzazione netta delle riserve di azoto organico presenti nel terreno;

all'aggiunta di composti di azoto provenienti da effluenti di allevamento;

all'aggiunta di composti di azoto provenienti da fertilizzanti chimici e da altri fertilizzanti.

I programmi di azione devono contenere almeno le indicazioni riportate nel Codice di buona pratica agricola, ove applicabili.

2. Le misure devono garantire che, per ciascuna azienda o allevamento, il quantitativo di effluente zootecnico sparso sul terreno ogni anno, compreso quello depositato dagli animali stessi, non superi un apporto pari a 170 kg di azoto per ettaro.

Tuttavia per i primi due anni del programma di azione il quantitativo di effluente utilizzabile può essere elevato fino ad un apporto corrispondente a 210 kg di azoto per ettaro. I predetti quantitativi sono calcolati sulla base del numero e delle categorie degli animali.

3. Durante e dopo i primi quattro anni di applicazione del programma d'azione le regioni in casi specifici possono fare istanza al Ministero dell'ambiente per lo spargimento di quantitativi di effluenti di allevamento diversi da quelli sopra indicati, ma tali da non compromettere le finalità di cui all'art. 1, da motivare e giustificare in base a criteri obiettivi relativi alla gestione del suolo e delle colture, quali:

stagioni di crescita prolungate;

colture con grado elevato di assorbimento di azoto;

terreni con capacità eccezionalmente alta di denitrificazione.

Il Ministero dell'ambiente, acquisito il parere favorevole della Commissione europea, che lo rende sulla base delle procedure previste all'art. 9 della direttiva 91/676/CEE, può concedere lo spargimento di tali quantitativi.».

Note all'art. 12:

— L'art. 26 del citato decreto legislativo n. 152/1999 è riportato nelle note alle premesse.

— La tabella 3 dell'allegato 5 del citato decreto legislativo n. 152/1999 è riportato nelle note all'art. 4.

Nota all'art. 13:

— Il comma 7 dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 152/1999 è il seguente:

«7. Le regioni assicurano la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e trasmettono all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente i dati conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione del presente decreto, nonché quelli prescritti dalla disciplina comunitaria, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente elabora a livello nazionale, nell'ambito del Sistema informativo nazionale ambientale, le informazioni ricevute e le trasmette ai Ministeri interessati e al Ministero dell'ambiente anche per l'invio alla Commissione europea. Con lo stesso decreto sono individuati e disciplinati i casi in cui le regioni sono tenute a trasmettere al Ministero dell'ambiente i provvedimenti adottati ai fini delle comunicazioni all'Unione europea o in ragione degli obblighi internazionali assunti.».

Note all'allegato:

— L'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 15 dicembre 2001, è il seguente:

«Art. 13 *(Deroghe)*. — 1. La regione o provincia autonoma può stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B, o fissati ai sensi dell'art. 11, colonna 1, lettera *b)*, entro i valori massimi ammissibili stabiliti dal Ministero della sanità con decreto da adottare di concerto con il Ministero dell'ambiente, purché nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e sempreché l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo.

2. Il valore massimo ammissibile di cui al comma 1 è fissato su motivata richiesta della regione o provincia autonoma, corredata dalle seguenti informazioni:

a) motivi della richiesta di deroga con indicaziose della causa del degrado della risorsa idrica;

b) i parametri interessati, i risultati dei controlli effettuati negli ultimi tre anni, il valore massimo ammissibile proposto e la durata necessaria di deroga;

c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli rispetto a quelli minimi previsti;

e) il piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame.

3. Le deroghe devono avere la durata più breve possibile, comunque non superiore ad un periodo di tre anni. Sei mesi prima della scadenza di tale periodo, la regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero della sanità una circostanziata relazione sui risultati conseguisti, ai sensi di quanto disposto al comma 2, nel periodo di deroga. in ordine alla qualità delle acque, comunicando e documentando, altresì l'eventuale necessità di un ulteriore periodo di deroga.

4. Il Ministero della sanità con decreto da adottare di concerto con il Ministero dell'ambiente, valutata la documentazione pervenuta, stabilisce un valore massimo ammissibile per l'ulteriore periodo di deroga che potrà essere concesso dalla regione. Tale periodo non dovrà, comunque, avere durata superiore ai tre anni.

5. Sei mesi prima della scadenza dell'ulteriore periodo di deroga, la regione o provincia autonoma trasmette al Ministero della sanità un'aggiornata e circostanziata relazione sui risultati conseguiti. Qualora, per circostanze eccezionali, non sia stato possibile dare completa attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualità dell'acqua, la regione o la provincia autonoma documenta adeguatamente la necessità di un'ulteriore periodo di deroga.

6. Il Ministero della sanità con decreto di concerto con il Ministero dell'ambiente, valutata la documentazione pervenuta, previa acquisizione del parere favorevole della Commissione europea, stabilisce un valore massimo ammissibile per l'ulteriore periodo di deroga che non deve essere superiore a tre anni.

7. Tutti i provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:

a) i motivi della deroga;

b) i parametri interessati, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni parametro;

c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;

e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;

f) la durata della deroga.

8. I provvedimenti di deroga debbono essere trasmessi al Ministero della sanità ed al Ministero dell'ambiente entro e non oltre quindici giorni dalla loro adozione.

9. In deroga a quanto disposto dai commi da 1 a 8, se la regione o la provincia autonoma ritiene che l'inosservanza del valore di parametro sia trascurabile e se l'azione correttiva intrapresa a norma dell'art. 10, comma 1, è sufficiente a risolvere il problema entro un periodo massimo di trenta giorni, fissa il valore massimo ammissibile per il parametro interessato e stabilisce il periodo necessario per ripristinare la conformità ai valori di parametro. La regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero della sanità, entro il mese di gennaio di ciascun anno, gli eventuali provvedimenti adottati ai sensi del presente comma.

10. Il ricorso alla procedura di cui al comma 9 non è consentito se l'inosservanza di uno stesso valore di parametro per un determinato approvvigionamento d'acqua si è verificata per oltre trenta giorni complessivi nel corso dei dodici mesi precedenti.

11. La regione o provincia autonoma che si avvale delle deroghe di cui al presente articolo provvede affinché la popolazione interessata sia tempestivamente e adeguatamente informata delle deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano. Ove occorra, la regione o provincia autonoma provvede inoltre a fornire raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare. Le informazioni e raccomandazioni fornite alla popolazione fanno parte integrante del provvedimento di deroga. Gli obblighi di cui al presente comma sono osservati anche nei casi di cui al comma 9, qualora la regione o la provincia autonoma lo ritenga opportuno.

12. La regione o la provincia autonoma tiene conto delle deroghe adottate a norma del presente articolo ai fini della redazione dei piani di tutela delle acque di cui agli articoli 42 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 1999 e successive modifiche.

13. Il Ministero della sanità, entro due mesi dalla loro adozione, comunica alla Commissione europea i provvedimenti di deroga adottati ai sensi del presente articolo e, nei casi di cui ai commi 3 e 4, i risultati conseguiti nei periodi di deroga.

14. Il presente articolo non si applica alle acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano.».

— L'art. 16 del citato decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, è il seguente:

«Art. 16 *(Casi eccezionali)*. — 1. In casi eccezionali e per aree geograficamente delimitate, qualora non sia possibile un approvvigionamento di acque destinate al consumo umano, conformi ai valori di parametro di cui all'allegato I, con nessun mezzo congruo, il Ministero della sanità, su istanza della regione, o provincia autonoma, può chiedere alla Commissione europea la proroga del termine di cui all'art. 15 per un periodo non superiore a tre anni.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Ministero della sanità entro il 31 marzo 2002 e deve essere debitamente motivata, deve indicare le difficoltà incontrate e deve essere corredata almeno delle informazioni di cui all'art. 13, comma 2.

3. Sei mesi prima della scadenza del periodo di proroga concesso ai sensi del comma 1, la regione, o provincia autonoma, interessata trasmette al Ministero della sanità un'aggiornata e circostanziata relazione sui progressi compiuti, comunicando e documentando altresì l'eventutale necessità di un ulteriore periodo di proroga in relazione alle difficoltà incontrate. Il Ministero della sanità può chiedere alla Commissione europea la concessione di una ulteriore proroga per un periodo non superiore a tre anni.

4. La regione, o provincia autonoma, provvede affinché la popolazione interessata dall'istanza sia tempestivamente ed adeguatamente informata del suo esito. La regione, o provincia autonoma, assicura, ove necessario, che siano forniti consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare. La regione, o provincia autonoma, informa tempestivamente il Ministero della sanità delle iniziative adottate ai sensi del presente comma.

5. Il presente articolo non si applica alle acque confezionate in bottiglie o contenitori rese disponibili per il consumo umano.».

— Il testo dell'allegato 1, parte C del decreto legislativo n. 31 del 2001 è il seguente:

«PARTE C

Parametri indicatori

Parametro	Valore di parametro	Unità di misura	Note
Alluminio	200	µg/l	
Ammonio	0,50	mg/l	
Cloruro	250	mg/l	Nota 1
Clostridium perfringens (spore comprese)	0	Numero/100 ml	Nota 2
Colore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		
Conduttività	2500	µScm^{-1} a 20°C	Nota 1
Concentrazione ioni idrogeno	≥6,5 e ≤9,5	Unità pH	Note 1 e 3
Ferro	200	µg/l	
Manganese	50	µg/l	
Odore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		
Ossidabilità	5,0	mg/l O_2	Nota 4
Solfato	250	mg/l	Nota 1
Sodio	200	mg/l	
Sapore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		
Conteggio delle colonie a 22°C	Senza variazioni anomale		
Batteri coliformi a 37°C	0	Numero/100 ml	Nota 5
Carbonio organico totale (TOC)	Senza variazioni anomale		Nota 6
Torbidità	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		Nota 7
Durezza *			**Il limite inferiore vale per le acque sottoposte a trattamento di addolcimento o di dissalazione**
Residuo secco a 180°C **			
Disinfettante residuo ***			

Indipendentemente dalla sensibilità del metodo analitico utilizzato, il risultato deve essere espresso indicando lo stesso numero di decimali riportato in tabella per il valore di parametro.

- * valori consigliati: 15-50 °F.
- ** valore massimo consigliato: 1500 mg/L.
- *** valore minimo consigliato 0,2 mg/L (se impiegato).

— La tabella 3 dell'allegato 5 del citato decreto legislativo n. 152/1999 è riportata nelle note all'art. 4.

03G0210

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 14 luglio 2003.

Riconoscimento al sig. Mangini Alessandro di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni profesionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Mangini Alessandro, nato il 19 novembre 1971 a Straubing (Germania), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di abogado, rilasciato dal Colegio de Abogados di Madrid il 15 gennaio 2002 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico di dottore in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Firenze nell'ottobre 1999;

Considerato che detto titolo è stato altresì omologato al titolo accademico spagnolo di licenciado en Derecho cor delibera del «Ministerio de educacion, cultura y deporte» spagnolo del 30 luglio 2001;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 15 maggio 2003;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta

Art. 1.

Al sig. Mangini Alessandro, nato il 19 novembre 1971 a Straubing (Germania), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, a mezzo di un colloquio, la conoscenza acquisita in materia di ordinamento e deontologia forensi.

Art. 3.

L'esame consiste in una prova orale da svolgersi in lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 14 luglio 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dgli avvocati.

03A08603

DECRETO 14 luglio 2003.

Riconoscimento al sig. Aleksandrov Viktor Stoynev di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Aleksandrov Viktor Stoynev, nato a Sofia (Bulgaria) il 22 luglio 1965, cittadino bulgaro, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale bulgaro «Diploma za vishe obrazovanie - Inginer po svarsochna tehnika, serie H» conseguito nel 1992 presso l'Accademia militare «Vassil Levski» in Bulgaria, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 31 marzo 2003;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Visto l'art. 49 comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/98 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato dalla questura di Pescara in data 16 aprile 2002 valido fino al 15 aprile 2004;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Aleksandrov Viktor Stoynev, nato a Sofia (Bulgaria) il 22 luglio 1965, cittadino bulgaro, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - Sezione A settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale volta ad accertare la conoscenza dlle seguenti materie: 1) Fondamenti di informatica, 2) Calcolatori elettronici.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 14 luglio 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana, e consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontoloia professionale del candidato.

c) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

03A08604

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 luglio 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 15 maggio 2003 e scadenza 15 maggio 2006, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 3 luglio 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 44.801 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 9 e 22 maggio, 11 e 20 giugno 2003 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 15 maggio 2003 e scadenza 15 maggio 2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 15 maggio 2003 e scadenza 15 maggio 2006, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 9 maggio 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 9 maggio 2003.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 9 maggio 2003, entro le ore 11 del giorno 11 luglio 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 9 maggio 2003.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Ai soli fini della determinazione del «prezzo di esclusione», di cui all'art. 9 del medesimo provvedimento, non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 9 maggio 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 14 luglio 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 luglio 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 luglio 2003.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2003 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2006 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 9 maggio 2003, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A08688

DECRETO 10 luglio 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 gennaio 2003 e scadenza 15 gennaio 2008, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 3 luglio 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 44.801 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 9 gennaio, 7 febbraio, 6 marzo, 8 aprile, 9 maggio e 11 giugno 2003, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 gennaio 2003 e scadenza 15 gennaio 2008;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 gennaio 2003 e scadenza 15 gennaio 2008, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 9 gennaio 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 9 gennaio 2003.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, di scadenza 15 luglio 2003, non verrà corrisposta dal momento che, alla data del regolamento dei titoli, sarà già scaduta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 9 gennaio 2003, entro le ore 11 del giorno 11 luglio 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 9 gennaio 2003.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Ai soli fini della determinazione del «prezzo di esclusione», di cui all'art. 9 del medesimo provvedimento, non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della tredicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione».

La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 9 gennaio 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 14 luglio 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 luglio 2003, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 luglio 2003.

A fronte di tale versamento, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2004 al 2008, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2008, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 9 gennaio 2003,

sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A08689

DECRETO 10 luglio 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,75%, con godimento 1º febbraio 2002 e scadenza 1º febbraio 2033, sedicesima e diciassettesima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 3 luglio 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 44.801 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 13 marzo, 6 maggio, 28 giugno, 10 settembre, 11 novembre 2002, 9 gennaio, 6 marzo e 9 maggio 2003 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quindici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,75% con godimento 1º febbraio 2002 e scadenza 1º febbraio 2033;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sedicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una sedicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,75%, con godimento 1º febbraio 2002 e scadenza 1º febbraio 2033, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 13 marzo 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 13 marzo 2002.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 3 — ultimo comma del decreto ministeriale 13 marzo 2002, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

L'art. 2 del decreto ministeriale 13 marzo 2002 viene così modificato:

«L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.».

Art. 3.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 13 marzo 2002, entro le ore 11 del giorno 11 luglio 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 13 marzo 2002.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Ai soli fini della determinazione del «prezzo di esclusione», di cui all'art. 9 del medesimo provvedimento, non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a).*

Art. 4.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della diciassettesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della sedicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 13 marzo 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 14 luglio 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 luglio 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 164 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 luglio 2003.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2003 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2033 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 13 marzo 2002, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità

previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A08690

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 giugno 2003.

Riconoscimento al sig. Karadjov Krassimire Petrov di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Karadjov Krassimire Petrov cittadino bulgaro, ha chiesto il riconoscimento del diploma za vishe obrazovanie conseguito in Bulgaria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 28 gennaio 2003, ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il D.D. del 16 maggio 2003, con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 5 giugno 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Karadjov Krassimire Petrov è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico veterinario rilasciato in data 3 dicembre 1985 dalla facoltà di medicina veterinaria dell'Università Tracia di Stara Zagora al sig. Karadjov Krassimire Petrov, nato a Rabrovo il 17 marzo 1959, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

2. Il dott. Karadjov Krassimire Petrov è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico veterinario, previa iscrizione all'ordine dei veterinari territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A08414

DECRETO 25 giugno 2003.

Riconoscimento al sig. Arsov Spase di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Arsov Spase cittadino macedone, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico veterinario conseguito a Belgrado (Serbia), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 28 gennaio 2003, ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il D.D. del 16 maggio 2003, con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 5 giugno 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Arsov Spase è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico veterinario rilasciato in data 15 ottobre 1987 dalla facoltà di veterinaria dell'Università di Belgrado al sig. Arsov Spase, nato a Crn Kamen (Macedonia) il 25 aprile 1962, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

2. Il dott. Arsov Spase è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico veterinario, previa iscrizione all'ordine dei veterinari territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A08415

DECRETO 3 luglio 2003.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti carvedilolo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2000, n. 435, concernente il riordinamento del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196 concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della sanità, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704 concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanità;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il parere della sottocommissione di farmacovigilanza della Commissione unica del farmaco, reso nella riunione del 5 maggio 2003, relativamente al rinnovo delle specialità medicinali contenenti carvedilolo;

Acquisito il parere favorevole della Commissione unica del farmaco reso nella seduta del 6-7 maggio 2003;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare il riassunto delle caratteristiche del prodotto delle specialità medicinali contenenti carvedilolo;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principio attivo carvedilolo, di integrare il riassunto delle caratteristiche del prodotto in conformità a quanto stabilito dall'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1, che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo a partire dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti carvedilolo, e autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2003

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO 1

4.2. *Posologia e modo di somministrazione.*

La decisione di iniziare la terapia con carvedilolo per lo scompenso cardiaco deve essere presa da un medico esperto nella gestione di tale patologia, dopo un'accurata valutazione delle condizioni del paziente. I pazienti devono essere sempre stabili dal punto di vista clinico e non devono presentare deterioramento dello stato clinico o segni di scompenso rispetto alla visita precedente.

4.3. *Controindicazioni.*

Alterazioni della funzionalità epatica.

Storia di broncospasmo.

Allattamento.

Come per gli altri beta-bloccanti, carvedilolo non deve essere usato in pazienti con: feocromocitoma non controllato con alfabloccanti, acidosi metabolica.

4.4. *Avvertenze speciali e precauzioni d'uso.*

Nei pazienti con diabete mellito insulino-dipendente sono comunque da preferire farmaci alternativi ai betabloccanti.

Se nel corso della terapia dello scompenso cardiaco, si verificano deterioramento dello stato clinico o segni di aggravamento della insufficienza cardiaca rispetto alla visita precedente, deve essere instaurata una terapia alternativa.

4.5. *Interazioni con altri farmaci.*

L'uso di reserpina, o di inibitori delle monoaminoossidasi, insieme ai betabloccanti può determinare ipotensione e/o bradicardia severa.

La somministrazione concomitante di carvedilolo e glicosidi cardiaci può prolungare la conduzione atrioventricolare.

Le concentrazioni plasmatiche medie di ciclosporina tendono ad aumentare in corso di trattamento con carvedilolo. A causa dell'ampia variabilità individuale si raccomanda di monitorare le concentrazioni plasmatiche di ciclosporina al fine di realizzare gli opportuni aggiustamenti posologici.

4.6. *Gravidanza ed allattamento.*

Si è osservata embriotossicità solo dopo alte dosi nei conigli. Il rilievo clinico di tali riscontri è incerto. Inoltre studi sugli animali hanno mostrato che carvedilolo attraversa la barriera placentare ed è escreto nel latte, quindi le possibili conseguenze del blocco dei recettori alfa e beta nel feto umano e nel neonato devono essere sempre tenute presenti. Con altri agenti alfa e beta bloccanti gli effetti hanno incluso stress perinatale e neonatale (bradicardia, ipotensione depressione respiratoria, ipoglicemia e ipotermia).

4.8. *Effetti indesiderati.*

Effetti indesiderati osservati nei pazienti con scompenso cardiaco:

Sistema nervoso centrale. Frequenti: cefalea e astenia.

Ematologia. Casi isolati di leucopenia.

Cute e annessi. Dermatite, aumentata sudorazione.

Metabolismo. Ipoglicemia, peggioramento del controllo glicemico nei pazienti con diabete mellito.

Effetti indesiderati osservati nei pazienti con ipertensione e/o angina: cute e annessi. Dermatite, aumentata sudorazione. Si possono sviluppare lesioni cutanee psoriasiche. Laddove presenti, tali lesioni possono venire esacerbate dal trattamento.

Altre. reazioni allergiche.

5.2. *Farmacocinetica.*

In pazienti con ridotta funzionalità epatica la biodisponibilità può risultare aumentata fino all'80% a causa di un ridotto effetto di primo passaggio.

03A08694

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 19 giugno 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Margherita Coop. Sociale a r.l.», in Verona.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2001 con il quale la dott.ssa Alessandra De Prezzo è stata nominata commissario liquidatore in sostituzione del dott. Carlo Murari dimissionario della società cooperativa «La Margherita Coop. Sociale a r.l.,» con sede in Verona, gia posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale del 9 gennaio 1996;

Vista la nota pervenuta il 28 aprile 2003 con la quale la dott.ssa Alessandra De Prezzo ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il Dott. Federico Loda, nato a Verona il 26 giugno 1965 e residente in Verona, Corticella Fondachetto n. 15, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione della dott.ssa Alessandra De Prezzo, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Un estratto del presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08573

DECRETO 3 luglio 2003.

Ulteriori disposizioni per la vendita sul mercato, per l'anno 2003, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 3, comma 12, che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio provvedimento, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 gennaio 2000, concernente l'assunzione della titolarità e delle funzioni da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. a decorrere dal 1° aprile 2000;

Visti altresì gli articoli 1, comma 2, e 3, commi 2 e 4 del citato decreto legislativo n. 79/1999, che prevedono che gli indirizzi strategici ed operativi del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. sono definiti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 novembre 2000, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 12, del citato decreto legislativo n. 79/1999, concernente la cessione dei diritti e delle obbligazioni relativi all'acquisto di energia elettrica prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., come integrato e modificato dal decreto del Ministro delle attività produttive del 10 dicembre 2001;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 22 novembre 2002, concernente le modalità di vendita per l'anno 2003 dell'energia elettrica ritirata da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ai sensi dei decreti sopra indicati ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, che prevede l'assegnazione, sulla base di procedure concorsuali, di almeno 200 MW per forniture mensili o bimestrali nonché l'art. 3, comma 7, che prevede la possibilità di emanare ulteriori disposizioni in corso d'anno per l'assegnazione, anche su base sperimentale, della capacità sopra indicata, in relazione alla modifica del livello di consumi richiesto per aver diritto alla qualifica di cliente idoneo;

Visto al riguardo l'art. 10, comma 4, della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, che dispone che, a decorrere dal novantesimo giorno dalla cessione, da parte dell'Enel S.p.a. di non meno di 15.000 MW di capacità produttiva ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attività esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è risultato, nell'anno precedente, superiore a 0,1 GWh; la stessa disposizione dispone che, con la medesima decorrenza, cessano di avere applicazione i commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 14 del decreto legislativo n. 79/1999;

Considerato che, per effetto della conclusione in data 29 gennaio 2003 delle procedure di cessione, da parte dell'Enel S.p.a., della capacità produttiva di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si è realizzato, a partire dal 29 aprile 2003, l'abbassamento a 0,1 GWh del livello di consumo minimo necessario per il diritto alla qualifica di cliente idoneo, secondo quanto previsto dal citato art. 10 della legge n. 57/2001;

Vista la delibera n. 20/03 del 13 marzo 2003 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, concernente la definizione di modalità per il riconoscimento e la verifica della qualifica di cliente idoneo ed altri obblighi di informazione;

Ritenuto opportuno, in relazione all'ulteriore grado di apertura del mercato prodottosi a partire dal 29 aprile 2003, finalizzare l'assegnazione della quota di capacità non assegnata per forniture annuali ad una sperimentazione di carattere transitorio e limitata nel tempo che coinvolga i clienti idonei che, in forma singola o associata, per la prima volta hanno la possibilità di accedere al mercato libero dell'energia elettrica;

Considerato altresì utile, in relazione ai ridotti livelli di consumo ed ai relativi profili di prelievo dei nuovi

clienti di minori dimensioni, individuare nelle associazioni di categoria i soggetti in grado di esercitare una adeguata azione informativa presso i settori interessati, stimolando forme di aggregazione della domanda che consentano efficienza nell'allocazione dell'energia, nonché di svolgere un'attività di monitoraggio sull'andamento della sperimentazione, riferendone gli esiti alle autorità interessate;

Ritenuto coerente con le esigenze conoscitive connesse alla sperimentazione ed al monitoraggio prevedere modalità di assegnazione che consentano la più ampia partecipazione e definirne le condizioni in base ai parametri già utilizzati per le precedenti assegnazioni dell'energia in parola, come aggiornati con proprie deliberazioni dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico;

Decreta:

Art. 1.

Capacità produttiva assegnabile

1. Al fine di consentire una sperimentazione sull'accesso al mercato libero dell'energia elettrica dei nuovi clienti idonei identificati in premessa, a partire dal mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, il Gestore della rete cede l'energia elettrica acquisita ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 novembre 2000, per la quota di potenza di 200 MW attribuibile su base non annuale, secondo le disposizioni del presente decreto.

2. L'assegnazione è effettuata sulla base di bande di ampiezza fissa di 5 MW in ciascuna ora e per forniture valide fino al 31 dicembre 2003.

Art. 2.

Modalità di assegnazione della capacità

1. All'assegnazione di cui all'art. 1, possono partecipare, secondo le modalità di seguito indicate, i clienti finali, singoli o associati, i cui consumi, misurati in un unico punto del territorio nazionale, destinati alle attività esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, siano risultati, nell'anno precedente, superiori a 0,1 GWh e fino a 1 GWh, nonché ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con i medesimi consumi sopra specificati.

2. I clienti idonei di cui al comma 1 attestano il possesso del requisito di idoneità mediante i dati riferiti ai consumi nell'anno solare 2002, sulla base di una dichiarazione rilasciata dal distributore, ovvero tramite l'autocertificazione prevista dalla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 20/03 del 13 marzo 2003, e dichiarano di non aver esercitato l'opzione di essere compresi nel mercato dei clienti vincolati, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999.

3. Le associazioni di categoria rappresentate a livello nazionale all'interno del CNEL promuovono tra i loro associati in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, l'aggregazione in uno o più gruppi di acquisto ed individuano acquirenti grossisti tra quelli iscritti all'albo dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, delegati a partecipare all'assegnazione, in nome e per conto di tali gruppi di acquisto.

4. La capacità assegnabile è ripartita dal Gestore della rete in due quote da 100 MW ciascuna, di cui una destinata ai clienti finali con consumi superiori a 0,1 e fino a 0,5 GWh ed una ai clienti finali con consumi superiori a 0,5 e fino a 1 GWh.

5. Il Gestore della rete attribuisce le quote di capacità di cui al comma 4 agli acquirenti grossisti di cui al comma 3, sulla base delle singole richieste avanzate per conto dei clienti finali da essi rappresentati ovvero, nel caso in cui la richiesta complessiva sia superiore alla capacità assegnabile, secondo quote di capacità proporzionalmente ridotte in base ai consumi di energia elettrica autocertificati dai clienti rappresentati.

6. La capacità che dovesse risultare non assegnata a seguito della procedura di cui al comma 4 è offerta dal Gestore della rete ai clienti finali, aventi i requisiti richiesti al comma 2, con consumi compresi da 1 a 9 GWh con procedura concorrenziale.

Art. 3.

Condizioni economiche per l'assegnazione

1. Le assegnazioni di cui all'art. 2 sono effettuate dal Gestore della rete secondo condizioni economiche pari al 65,9 % del costo unitario variabile riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, come definito in base all'ultimo aggiornamento dell'Autorità in vigore, aumentato del costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse e del costo evitato di impianto di cui al Titolo II comma 2 della deliberazione del Comitato Interministeriale Prezzi del 29 aprile 1992, come determinato dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico per il periodo di validità 1° gennaio-31 dicembre 2002, valori di conguaglio, nel caso di cessione di tipo A, prezzo unico.

Art. 4.

Monitoraggio sulla sperimentazione

1. Entro i trenta giorni successivi al termine della sperimentazione, ogni acquirente grossista di cui all'art. 2 produce al Ministero delle attività produttive, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e al Gestore della rete un rapporto contenente i risultati sull'andamento e sull'esito della sperimentazione, in termini di numero e caratteristiche dei clienti interessati, profili di carico anche per tipologia di clienti, quantità complessiva e media di energia consumata dagli stessi clienti, nonché valutazione dell'impatto della sperimentazione.

Art. 5.

Copertura dei costi

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/1999, al fine di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete, l'Autorità, nel determinare il corrispettivo dovuto al Gestore per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3, comma 10 del decreto legislativo n. 79/1999, include negli oneri di sistema la differenza tra i costi di acquisto e la somma dei ricavi derivanti dalle procedure di cui al presente decreto.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2003

Il Ministro: MARZANO

03A08586

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 giugno 2003.

Modificazione al decreto del 4 ottobre 2002 relativo alla ricostituzione del comitato INPS e delle speciali commissioni in seno al comitato provinciale INPS di Salerno.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI SALERNO

Vista la nota ministeriale n. 1060 dell'11 marzo 2003 con la quale il direttore del servizio politiche del lavoro è autorizzato alla firma degli atti amministrativi e contabili della direzione provinciale del lavoro di Salerno, in attesa dell'assegnazione delle funzioni al nuovo responsabile;

Visto il decreto direttoriale n. 2973 del 4 ottobre 2002, rubricato «ricostituzione del comitato INPS e delle speciali commissioni» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 245 del 18 ottobre 2002;

Visto il ricorso promosso in data 13 dicembre 2002 dalla associazione CLAAI - Unione degli artigiani e della piccola impresa della provincia di Salerno avverso e per l'annullamento, previa sospensiva, del suddetto decreto relativamente alla composizione della speciale commissione artigiani (art. 3);

Vista l'ordinanza del TAR di Salerno n. 173/03 del 6 febbraio 2003, con la quale è stata accolta l'istanza cautelare e disposto il riesame da parte dell'amministrazione del provvedimento impugnato (art. 3);

Preso atto che, in data 29 aprile 2003 presso la sede della CNA di Salerno, i rappresentanti provinciali delle organizzazioni sindacali degli artigiani CNA, CLAAI - Unione degli artigiani e della piccola impresa, C.A.S.A., Confartigianato-ALI hanno concordato, su proposta del rappresentate della CNA, di assicurare, comunque, a ciascuna associazione un rappresentante in seno alla speciale commissione artigiani «onde riaffermare lo spririto unitario e democratico esistente tra le confederazioni»;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali interessate;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica e sostituzione dell'art. 3 del citato decreto direttoriale relativamente alla composizione della speciale commissione artigiani;

Decreta:

L'art. 3 del decreto direttoriale n. 2973 del 4 ottobre 2002 è così modificato e sostituito, la speciale commisione «artigiani» in seno al comitato provinciale INPS è composta:

1) sig.ra Palummo Camilla, in rappresentanza Confederazione nazionale artigianato;

2) sig. Andresano Mario, in rappresentanza C.A.S.A.;

3) dott. Merola Fabrizio, in rappresentanza Confartigianato-ALI;

4) avv. Cirillo Grazia Maria, in rappresentanza Piccola impresa di Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Salerno, 20 giugno 2003

Il direttore: BIONDI

03A08416

DECRETO 2 luglio 2003.

Rideterminazione delle tariffe per lavori di facchinaggio nella provincia di Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, contenente il regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio;

Rilevato che l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica citato attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro (ex U.P.L.M.O.) le funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime in precedenza esercitate dalla commissione di cui all'art. 3 della soppressa legge n. 407 del 3 maggio 1955;

Visto il precedente decreto adottato dal prefetto della provincia di Frosinone in data 13 dicembre 1996 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994;

Ravvisata la necessità di rideterminare le tariffe minime fissate con decreto n. 74 del 23 maggio 2001 da valere a decorrere dal 1° luglio 2003;

Tenuto conto delle intervenute variazioni del costo della vita;

Preso atto delle indicazioni fornite dalle parti sociali nella riunione del 22 maggio 2003;

Decreta:

La tariffa giornaliera per i lavori di facchinaggio è rideterminata dal 1° luglio 2003 nella misura di € 97,86 così articolata:

€ 28,82 minimo tabellare;

€ 13,59 contingenza fino al 30 aprile 1986;

€ 6,61 contingenze dal 1° maggio 1986 al 30 ottobre 1991;

€ 0,79 contingenza al 1° novembre 1991;

€ 49,81 retribuzione base;

€ 47,31 95% per oneri riflessi;

€ 97,12 tariffa complessiva;

€ 0,4 E.D.R. in applicazione del protocollo di intesa 31 luglio 1992;

€ 0,22 56% per oneri riflessi sull'E.D.R.;

€ 0,12 31% per reati 13ª, ferie, festività, T.F.R. sull'E.D.R.;

€ 97,86 tariffa complessiva giornaliera;

€ 12,23 tariffa oraria.

La tariffa oraria sarà maggiorata nella misura del:

15% per lavoro straordinario;

30% per lavoro notturno e festivo;

55% per lavoro festivo infrasettimanale.

Il presente decreto sarà notificato alle organizzazione sindacale, alle associazioni ed enti interessati e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sostituisce il decreto direttoriale n. 75 del 5 giugno 2003, contenente errori materiali di trascrizione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 145 del 25 giugno 2003.

Frosinone, 2 luglio 2003

Il direttore provinciale: NECCI

03A08482

DECRETO 4 luglio 2003.

Determinazione, per l'anno 2003, delle indennità spettanti ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 18 febbraio 1992, n. 162, recante provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso;

Visto il regolamento adottato, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 162, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, n. 379 del 24 marzo 1994, il quale prevede all'art. 3, comma 4, per i lavoratori autonomi, che l'importo sulla base del quale viene determinata l'indennità spettante per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro, sia fissato annualmente con decreto ministeriale;

Visto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *d)* della predetta legge, le indennità spettanti ai lavoratori autonomi devono essere determinate in misura pari alla media delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria;

Visto l'art. 3, comma 5 di detto regolamento il quale stabilisce che, ai fini della determinazione dell'indennità compensativa del mancato reddito relativo ai giorni in cui i lavoratori autonomi si sono astenuti dal lavoro per lo svolgimento delle attività di soccorso o di esercitazione non si tiene conto dei giorni festivi in cui le medesime hanno avuto luogo, fatta eccezione per quelle categorie di lavoratori autonomi la cui attività si esplica anche o prevalentemente nei giorni festivi;

Viste le medie annue degli indici mensili delle retribuzioni contrattuali del settore industria elaborate dall'ISTAT, nonché la retribuzione base di calcolo;

Considerata la necessità di aggiornare le suddette indennità conformemente all'incremento delle retribuzioni contrattuali di riferimento per l'anno 2003;

Decreta:

Art. 1.

La retribuzione media mensile spettante ai lavoratori dipendenti del settore industria, per il 2003, è pari a € 1480,48.

Art. 2.

Ai fini della liquidazione delle indennità spettanti ai lavoratori autonomi di cui alle premesse, la retribuzione giornaliera va calcolata dividendo la retribuzione mensile prevista dall'art. 1 per 22 oppure per 26,

qualora la specifica attività di lavoro autonomo dell'interessato venga svolta rispettivamente in 5 o 6 giorni per settimana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2003

Il Ministro: MARONI

03A08713

DECRETO 8 luglio 2003.

Sostituzione di un componente della commissione di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Crema.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CREMONA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile così come modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533;

Visto i propri decreti:

n. 296 del 4 dicembre 1974 e successive modificazioni con il quale è stata costituita la commissione zonale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, operante presso la sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura di Crema;

n. 18/2000 del 31 luglio 2000 con il quale è stata disposta la prosecuzione dell'attività del citato organo collegiale presso la sede della direzione provinciale del lavoro di Cremona, corso Campi n. 8;

Atteso che di detta commissione fa parte, in rappresentanza dei lavoratori, il sig. Enio Luciano Fornaciari, componente effettivo;

Considerato che il medesimo ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico;

Vista la nota del 6 giugno 2003 con la quale l'organizzazione sindacale C.I.S.L. di Cremona designa il sig. Giovanni Mitri quale sostituto del sig. Enio Luciano Fornaciari;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Il sig. Mitri Giovanni viene nominato componente effettivo della commissione di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Crema, ora operante presso la sede della direzione provinciale del lavoro di Cremona, corso Campi n. 8 in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione del sig. Enio Luciano Fornaciari dimessosi da tale incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cremona, 8 luglio 2003

Il direttore: FILOSA

03A08466

DECRETO 8 luglio 2003.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Alessandria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ALESSANDRIA

Visto il decreto n. 687 del 7 novembre 1996 relativo a «Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro»;

Visto il decreto n. 300 del 22 dicembre 1973 con il quale il direttore del soppresso ufficio provinciale del lavoro di Alessandria ha costituito, ai sensi dell'art. 410 del codice di procedura civile e decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota del 30 giugno 2003 con la quale l'A.P.I. di Alessandria, ha proposto il dott. Cesare Manganelli, in sostituzione del dott. Riccardo Scalzi, dimissionario;

Ritenuto di dover procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Cesare Manganelli è nominato membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro in qualità di rappresentante dei datori di lavoro e in sostituzione del dott. Riccardo Scalzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alessandria, 8 luglio 2003

Il direttore reggente: NAPOLI

03A08465

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 9 maggio 2003.

Ripartizione percentuale su base regionale - Agevolazioni legge n. 488/1992 - Stanziamento legge finanziaria 2003 (Delibera n. 21/2003).

IL COMITATO INTERMISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, che prevede fra l'altro interventi agevolativi a favore delle attività produttive nelle aree depresse;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) che prevede, in tabella D, lo stanziamento diretto a favore del Ministero delle attività produttive di complessivi 950 milioni di euro, per il triennio 2002-2004, a favore dei predetti interventi agevolativi alle attività produttive nelle aree sottoutilizzate (precedentemente denominate aree depresse);

Visti gli articoli 60 e 61 della richiamata legge finanziaria 2003 che, nell'istituire presso i Ministeri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive due fondi per le aree sottoutilizzate, prevedono fra l'altro la possibilità che il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, proceda a una diversa allocazione delle risorse di cui ai predetti fondi, in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure;

Vista la propria delibera 27 aprile 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142/1995) che, al punto 5, lett. *a)*, demanda a questo Comitato la ripartizione annuale, su base regionale, delle risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni *ex lege* n. 468/1992;

Viste le proprie delibere 15 febbraio 2000, n. 14 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96/2000) e 21 dicembre 2000, n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 34/2001), con le quali sono state, fra l'altro, fissate le percentuali di ripartizione, su base regionale, delle risorse destinate alle agevolazioni alle attività produttive *ex lege* n. 488/1992, nel rispetto dei criteri previsti dalla propria delibera 6 agosto 1999, n. 139 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254/1999) per la ripartizione dei fondi strutturali europei tra le aree dell'obiettivo 1 nonché in linea con l'individuazione delle aree depresse nelle regioni del centro-nord risultante dalla nuova zonizzazione dell'obiettivo 2;

Vista la propria delibera n. 16/2003, adottata in data odierna, con la quale sono state riallocate le risorse di cui ai due predetti fondi e sono state, fra l'altro, destinate a favore delle agevolazioni alle attività produttive *ex lege* n. 468/1992 risorse per complessivi 538 milioni di euro per il triennio 2003-2005;

Vista la nota del Ministro delle attività produttive n. 946111 del 27 febbraio 2003 con la quale viene proposta la ripartizione, su base regionale, del predetto stanziamento a favore delle agevolazioni previste dalla legge n. 488/1992, secondo le stesse percentuali di cui alle citate delibere n. 14 e n. 138/2000;

Ritenuto di dover condividere tale proposta che conferma la preventiva ripartizione delle risorse complessivamente disponibili tra le macroaree del Mezzogiorno e Centro Nord nella misura, rispettivamente, dell'85% e del 15%;

Tenuto conto che la chiave di riparto su base regionale, di cui alla tabella allegata, verrà applicata al netto delle quote da destinare — all'interno delle citate macroaree — al finanziamento delle due graduatorie relative ai cosiddetti grandi progetti» nel limite massimo del 30% delle risorse disponibili, come previsto dalle direttive per la concessione delle agevolazioni *ex lege* n. 488/92, di cui al testo unico approvato con decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato del 3 luglio 2000;

Ritenuto che, alla luce di quanto previsto dai citati articoli 60 e 61 della legge finanziaria 2003, tale chiave di riparto vada applicata anche in caso di successive rimodulazioni delle risorse complessivamente disponibili per la concessione delle agevolazioni *ex lege* n. 488/1992, rispetto alla attuale disponibilità di 538 milioni di euro sopra richiamata;

Delibera:

È approvata la ripartizione percentuale tra le Regioni e le Province autonome riportata nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera, da applicare nella utilizzazione delle risorse per complessivi 538 milioni di euro — di cui alla odierna delibera di questo Comitato n. 16/2003 ed a sue eventuali successive rimodulazioni — destinati al finanziamento degli interventi agevolativi previsti dalla legge n. 488/1992, per il triennio 2003-2005.

Roma, 9 maggio 2003

Il Presidente del Cipe: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

Registrata alla Corte dei conti il 14 luglio 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 129

ALLEGATO

RIPARTIZIONE PERCENTUALE TRA REGIONI
E PROVINCE AUTONOME
AGEVOLAZIONI
EX LEGE 488/1992 - RISORSE 2003-2005

Regioni	%	Valori percentuali
Abruzzo		4,31
Basilicata		4,45
Calabria		12,33
Campania		23,92
Molise		2,59
Puglia		16,40
Sardegna		12,00
Sicilia		24,00
Totale aree obiettivo 1	**85**	**100,00**
Emilia Romagna		3,24
Friuli-Venezia Giulia		3,07
Lazio		18,66
Liguria		8,96
Lombardia		10,53
Marche		4,45
P.A. Bolzano		1,09
P.A. Trento		0,54
Piemonte		18,57
Toscana		14,45
Umbria		5,63
Valle d'Aosta		0,63
Veneto		10,18
Totale altre aree depresse	**15**	**100,00**
Totale aree depresse Italia	**100**	

03A08691

DELIBERAZIONE 9 maggio 2003.

Prosieguo del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784. (Delibera n. 19/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive integrazioni, concernente il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che demanda al Ministero delle attività produttive, secondo le direttive del CIPE, l'attività istruttoria prevista dall'art. 11 della citata legge n. 784/1980;

Visto il decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, ed in paricolare l'art. 1, comma 3, convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 68, che attiva limiti di impegno quindicennali per la realizzazione di reti di metanizzazione nei Comuni del centro-nord;

Visto l'art. 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'art. 28, comma 1, della legge 17 marzo 1999, n. 144, che autorizza la spesa di 516.456.899 euro (1.000 miliardi di lire) per il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, demandando al CIPE il compito di stabilire le procedure per la concessione dei contributi e la ripartizione delle somme da destinare ai contributi stessi;

Visto il comma 2 dell'art. 28 della predetta legge n. 144/1999 che concede un contributo decennale a decorrere dall'anno 2000, di lire 10 miliardi (5.164.569 euro) annui quale concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni montani del centro-nord o ai loro consorzi, anche non compresi nelle aree in cui opera la legislazione per le aree depresse di cui al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), che, all'art. 145, comma 21, ha stanziato, per il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, la somma di 77.468.535 euro (150 miliardi di lire) per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002, tabella D) che, nel confermare gli stanziamenti già previsti dalla legge finanziaria dell'anno precedente, ha assegnato al programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, per l'anno 2004, la somma di euro 51.646.000;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003, Tabella *F*) che ha confermato per l'anno 2004 la somma prevista dalla legge finanziaria dell'anno precedente;

Viste le proprie delibere 25 ottobre 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 317/1984), 18 dicembre 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 21/1987) e 11 febbraio 1988 (Suppl. n. 25/1988 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 75/1988) con le quali è stato approvato il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno e l'articolazione dello stesso in due interventi operativi articolati in un triennio e un successivo biennio;

Vista la propria delibera 30 giugno 1999, n. 99 (*Gazzetta Ufficiale* n. 218/1999) che, in attuazione dell'art. 9 della citata legge n. 266/1997, ha dettato nuove norme per il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno ed ha stabilito i criteri per la ripartizione dei finanziamenti;

Vista la propria delibera 8 marzo 2001, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 114/2001) che modifica la precedente delibera n. 99/1999 e che destina alta costruzione delle reti urbane di distribuzione del gas metano la somma complessiva di 232.405.605 euro (450 miliardi di lire), di cui alla legge n. 388/2000 citata;

Visto, in particolare, l'elenco dei comuni metanizzabili e dei bacini di utenza contenuto nelle citate delibere di questo Comitato del 25 ottobre 1984, del 18 dicembre 1986 e dell'11 febbraio 1988;

Considerato che alcuni dei comuni già compresi nel programma iniziale di cui alle suddette delibere, al momento attuale potrebbero accedere ai benefici previsti per i comuni montani del centro-nord;

Ritenuto peraltro opportuno, sulla base dell'originario programma molto ritardato a causa dell'insufficienza delle risorse finanziarie, consentire ai comuni compresi nell'iniziale elenco la realizzazione degli interventi a suo tempo pragrammati, sempre che non abbiano optato o intendano optare per le agevolazioni previste dall'art. 28, comma 2, della legge n. 144/1999;

Considerato che i fondi stanziati fino al 2004 non sono sufficienti a soddisfare le residue domande di contributo;

Considerato che per l'ampliamento della rete di adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche non è stata presentata alcuna domanda di contributo, anche a motivo degli alti costi di realizzazione a fronte di una ridotta percentuale di contribuzione statale (40% del costo dell'opera) prevista dal comma 4, punto 3, dell'art. 11 della legge n. 784/1980 e richiamata dall'art. 28 della legge n. 144/1999;

Considerato che i comuni in attesa di finanziamento hanno previsto nei loro progetti soluzioni tecniche di allaccio alla rete dei metanodotti esistente;

Ritenuta la necessità di destinare al completamento delle reti urbane i fondi stanziati per il 2004 dalla legge finanziaria per l'anno 2003 nonché la somma di 48 milioni di euro, già assegnata agli adduttori secondari con delibera di questo Comitato n. 99/1999;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Per il prosieguo del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, alle reti urbane di distribuzione del gas metano dei comuni compresi nelle aree di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che non abbiano beneficiato o intendano beneficiare dei finanziamenti previsti per i comuni montani del centro-nord dall'articolo 28 comma 2 della legge 144/1999, sono destinate le seguenti risorse:

1.1 la somma di 51.646.000 euro relativa all'anno 2004, prevista dalla tabella F, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003);

1.2 la somma di 48 milioni di euro, a valere sull'importo di 51.645.690 euro già previsto per la realizzazione degli adduttori secondari al punto 1 della delibera di questo Comitato n. 99/1999, citata nelle premesse. Il rimanente importo di 3.645.690 euro è accantonato per le eventuali esigenze della Cassa depositi e prestiti relative alla copertura dei contributi già erogati ma non riconosciuti a carico del FESR;

1.3 le risorse che eventualmente residuano da precedenti stanziamenti nonché le economie risultanti in sede di emissione del decreto di accertamento finale di spesa da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Di tale risorse deve essere data tempestiva informativa a questo Comitato.

2. Il punto 12 della delibera di questo Comitato n. 99/1999 è sostituito dal seguente:

i comuni possono presentare al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Cassa depositi e prestiti domanda di variazione della gestione diretta in concessione, corredata della necessaria documentazione, purché non risultino già concessi dalla predetta Cassa depositi e prestiti i mutui previsti per la costruzione delle opere.

3. Nell'esame delle domande di contributo, il Ministero delle attività produttive, ferma restando la prioritaria applicazione dei criteri di cui alla lettera *d)* e all'ultimo capoverso del punto 10 della delibera di questo Comitato n. 99/1999, darà precedenza ai Comuni con più basso rapporto tra investimento e popolazione residente.

I comuni che non hanno ancora provveduto alla regolarizzazione della domanda di contributo devono provvedere all'invio della documentazione richiesta entro un mese dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

In caso di inosservanza del predetto termine, le relative domande, previa regolarizzazione, saranno vagliate solo successivamente a quelle degli altri comuni compresi nella graduatoria generale.

Roma, 9 maggio 2003

Il Presidente del Cipe: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

Registrata alla Corte dei conti il 14 luglio 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 128

03A08692

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2002.

Legge n. 443/2001 - 1° Programma delle opere strategiche - Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale ed insulare - adduttore del Sinni: ristrutturazione e telecontrollo. (Delibera n. 138/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in

sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001 e che, al comma 1 del medesimo articolo, prevede l'automatico inserimento degli interventi previsti dal programma, nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro nei comparti idrici ed ambientali;

Vista la legge 1º agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'individuazione dei soggetti autorizzati a contrarre mutui ed a effettuare altre operazioni finanziarie, per la definizione delle modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari e per la quantificazione delle quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001, ed in particolare il comma 1 dell'art. 2 che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la promozione delle attività tecniche e amministrative occorrenti ai fini della progettazione e approvazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1º programma delle opere strategiche conferendo carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera, con la riserva di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Visto in particolare l'allegato 1 della predetta delibera che riporta nel sottosistema schemi idrici gli «interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare», per un costo complessivo di 4.641,398 milioni di euro e una previsione di spesa per il triennio 2002-2004 pari a 2.478,477 milioni di euro e l'allegato 3 della stessa delibera che riporta il piano degli schemi idrici per ciascuna regione, destinando alla regione Basilicata la quota di 821,166 milioni di euro dei predetti fondi per gli interventi indicati nel medesimo allegato tra cui «Adduttore del Sinni: ristrutturazione e telecontrollo»;

Visto il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2003-2006, che, tra l'altro, evidenzia, all'interno del programma approvato con la citata delibera, gli interventi che, per dimensione, incisività sul territorio nazionale e rilevanza su scala internazionale, rappresentano le opere chiave dell'azione avviata dal Governo nel settore infrastrutturale e tra i quali figurano gli «Interventi per l'emergenza idrica nel mezzogiorno continentale e insulare»;

Vista la nota n. 13312/2002/S.P., del 18 dicembre 2002, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, per gli «Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare», la relazione istruttoria sul «Adduttore del Sinni: ristrutturazione e telecontrollo», proponendo per questo intervento un finanziamento di 18,40 milioni di euro a carico delle risorse della legge n. 166/2002;

Considerato che l'Accordo di programma ex art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sottoscritto il 5 agosto 1999 tra le Regioni Puglia e Basilicata ed il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) ha individuato le risorse idriche necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni potabili, irrigui ed industriali delle due Regioni e di conseguenza le infrastrutture da realizzare per conseguire tale risultato;

Considerato che gli interventi inseriti negli Accordi di programma ex art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e nelle Intese istituzionali Stato-Regioni sottoscritte ai sensi dell'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché gli interventi inclusi nella programmazione regionale o statale in materia idrica devono essere ricompresi, ai sensi dell'art. 2 delle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile, n. 3187 e n. 3188 del 22 marzo 2002, in un programma di interventi urgenti e necessari per fronteggiare la situazione di crisi idrica redatto dal commissario delegato-Presidente della regione Basilicata e dal commissario delegato-Presidente della regione Puglia, ognuno rispettivamente per la regione di propria competenza;

Considerato che ai sensi dell'art. 141, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, ha richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze di inserire tra le opere da ammettere ai contributi previsti dalla citata norma il progetto «Adeguamento sistema di telecontrollo a servizio dell'adduttore del Sinni» per un importo di € 1.601.016,39;

Tenuto conto che con decreto del 10 dicembre 2002 il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha subordinato la concessione dei contributi previsti dal citato art. 141 della legge 388/2000 alla presentazione da parte dell'Ente del progetto esecutivo dell'intervento sopra indicato;

Ritenuto di condividere la proposta di assegnazione di risorse per l'intervento in questione anche in considerazione della situazione di crisi di approvvigionamento idrico della regione Basilicata;

Ritenuto di quantificare la quota annua massima di contributo da assegnare all'intervento in questione, in relazione alla proposta di finanziamento emersa a seguito dell'istruttoria svolta dall'Amministrazione proponente e tenendo conto del saggio d'interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti alla data della presente delibera per le operazioni di mutuo di durata sino a quindici anni;

Udita la relazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRENDE ATTO

della relazione istruttoria trasmessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e indicata nelle premesse, dalla quale emerge:

sotto l'aspetto tecnico:

che, in armonia con l'accordo di programma ex art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sottoscritto il 5 agosto 1999 tra le regioni Puglia e Basilicata ed il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), il Presidente della regione Puglia e il Sottosegretario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delegato alla stipula degli accordi di programma interregionali, hanno perfezionato e sottoscritto in data 11 dicembre 2002 un accordo attuativo per la ristrutturazione e telecontrollo dell'esistente adduttore del Sinni, individuando quale soggetto aggiudicatore dell'intervento la regione Basilicata;

che l'intervento concerne l'esecuzione delle opere di straordinaria manutenzione dell'adduttore e la realizzazione di un sistema di telecontrollo e telegestione, con recupero di efficienza nell'utilizzo della risorsa idrica;

che l'intervento è funzionalmente indipendente dal previsto potenziamento dell'adduttore del Sinni, che ha un suo proprio quadro progettuale di riferimento e per il quale potrebbe verificarsi l'interesse di un promotore ex art. 37-*bis* e seguenti della legge 109/1994 e successive modifiche e integrazioni;

che il progetto dell'opera, approvato nella fase di progetto preliminare, è disponibile a livello di definitivo;

che, poiché l'intervento rappresenta una ristrutturazione della Canna del Sinni già in esercizio, non necessita di procedure di via né di altri procedimenti autorizzativi;

sotto l'aspetto finanziario:

che con riferimento a quanto indicato dalla regione Basilicata il costo di realizzazione previsto per l'intervento in questione è di 20,00 milioni di euro, di cui 1,6 milioni di euro, afferenti il sistema di telecontrollo, oggetto di specifica richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze a carico dei fondi *ex* art. 141 della legge 388/2000, secondo quanto richiamato nelle premesse;

che il finanziamento proposto è di importo pari a milioni di euro 18,40, a valere sui fondi di cui all'art. 13 della legge 166/2002, ed è così articolato: 10,00 milioni di euro per l'anno 2003 e 8,40 milioni di euro per l'anno 2004;

Delibera:

1. All'intervento relativo a «Adduttore del Sinni: ristrutturazione e telecontrollo» è assegnato l'importo complessivo di 18,40 milioni di euro in termini di volume di investimento articolati in 10,00 milioni di euro per l'anno 2003 e 8,40 milioni di euro per l'anno 2004.

L'onere relativo a ciascuna annualità del triennio considerato viene imputato sul limite d'impegno quindicennale autorizzato dall'art. 13 della legge n. 166/2002 per la stessa annualità. La quota annua di contributo non potrà comunque superare l'importo di 1,04 milioni di euro per il limite relativo all'anno 2003 e l'importo di 0,877 milioni di euro per il limite relativo all'anno 2004.

L'importo in questione sarà erogato successivamente all'approvazione definitiva del progetto esecutivo nelle forme previste dalla vigente normativa, e previa verifica dell'effettivo costo dell'intervento anche alla luce di eventuali disponibilità derivanti da altre disposizioni.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti darà attuazione alla presente disposizione con le procedure previste dalla norma richiamata.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad instaurare un adeguato meccanismo di monitoraggio ed a svolgere gli adempimenti necessari per consentire a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza previsti dall'art. 2, comma 2, lett. *d)* del decreto legislativo n. 190/2002.

Roma, 19 dicembre 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario: BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 4 luglio 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 388

03A08693

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 26 giugno 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di Roma nel giorno 20 giugno 2003.

Motivazione.

Il presente atto dispone l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di Roma in quanto con nota protocollo n. 4508 del 23 giugno 2003 la Procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Roma ha segnalato, a questa direzione regionale, per i provvedimenti di competenza, la chiusura al pubblico degli sportelli dell'ufficio provinciale ACI di Roma nel suddetto giorno dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate protocollo n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 26 giugno 2003

Il direttore regionale: DI IORIO

03A08602

PROVVEDIMENTO 30 giugno 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di Roma nel giorno 23 giugno 2003.

Motivazione.

Il presente atto dispone l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di Roma in quanto con nota protocollo n. 5210 del 25 giugno 2003 la Procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Roma ha segnalato, a questa direzione regionale, per i provvedimenti di competenza, la chiusura al pubblico degli sportelli dell'ufficio provinciale ACI di Roma nel suddetto giorno dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate protocollo n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 30 giugno 2003

Il direttore regionale: DI IORIO

03A08601

PROVVEDIMENTO 3 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli. (Provvedimento n. 200/2003).

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota:

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli il giorno 13 giugno 2003 a causa di una assemblea del personale. La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, con nota del 27 giugno 2003, n. 29/03, ha preso atto dell'accaduto ed ha richiesto l'emanazione del presente decreto.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, in data 13 giugno 2003, a causa di una assemblea del personale, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli non ha aperto al pubblico, come da comunicazione dello stesso prot. n. 2229 del 13 giugno 2003.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985 n. 592.

D.L.G. n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 3 luglio 2003

Il direttore regionale: ORLANDI

03A08606

PROVVEDIMENTO 3 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli (Provvedimento n. 201/2003).

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota:

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli il giorno 20 giugno 2003 a causa di una assemblea del personale. La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, con nota del 30 giugno 2003, n. 32/03, ha preso atto dell'accaduto ed ha richiesto l'emanazione del presente decreto.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, in data 13 giugno 2003, a causa di una assemblea del personale, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli non ha aperto al pubblico, come da comunicazione dello stesso del 20 giugno 2003.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985 n. 592.

D.L.G. n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 3 luglio 2003

Il direttore regionale: ORLANDI

03A08607

PROVVEDIMENTO 4 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli (Provvedimento n. 211/2003).

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota:

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli il giorno 25 giugno 2003 a causa di una assemblea del personale. La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, con nota del 4 luglio 2003, n. 33/03, ha preso atto dell'accaduto ed ha richiesto l'emanazione del presente decreto.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, in data 25 giugno 2003, a causa di una assemblea del personale, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli non ha aperto al pubblico, come da comunicazione dello stesso del 25 giugno 2003.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985 n. 592.

D.L.G. n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 4 luglio 2003

Il direttore regionale: ORLANDI

03A08608

PROVVEDIMENTO 8 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cuneo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Cuneo in data 13 giugno 2003.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito di assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cuneo non ha operato al pubblico nel giorno 13 giugno 2003. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 3129/26/03 del 2 luglio 2003, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 8 luglio 2003

Il direttore regionale: PIRANI

03A08600

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 23 giugno 2003.

Modifiche allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, con legge 4 aprile 2002, n. 56, e in particolare l'art. 4;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996 e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 54 dello stesso che individua nel senato accademico l'organo preposto alla revisione dello statuto;

Vista la deliberazione in data 11 marzo 2003, con la quale il senato accademico ha disposto, con la maggioranza richiesta dall'art. 54 dello statuto, di apportare allo stesso statuto ulteriori modifiche;

Vista la nota rettorale prot. 18355 del 15 aprile 2002, con la quale le modifiche allo statuto approvate dal senato accademico sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Vista la nota prot. 2031 in data 29 maggio 2003, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha comunicato di non aver osservazioni da formulare in ordine alle modifiche statutarie approvate dal senato accademico;

Decreta

allo statuto dell'Università degli studi di Milano sono apportate le modifiche di seguito indicate.

TITOLO II

AUTONOMIA STATUTARIA
E REGOLAMENTARE

L'art. 16 *(Regolamenti delle strutture e dei servizi)* — e più precisamente il primo comma viene ad assumere la seguente formulazione:

«I regolamenti delle strutture e dei centri di servizio dotati ai sensi del presente statuto di autonomia, contenenti l'indicazione degli scopi, degli organi e delle regole di funzionamento, sono approvati dai rispettivi consigli o dai consigli delle strutture che ne promuovono la costituzione a maggioranza assoluta dei componenti».

TITOLO III
ORGANI DI GOVERNO

L'intero testo dell'art. 17 è soppresso ed è sostituito dal seguente:

«Art. 17 *(Rettore)*. — 1. Il rettore ha compiti di iniziativa, di attuazione e di vigilanza, assicura il raccordo tra gli organi centrali di governo dell'ateneo e rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge.

Spetta in particolare al rettore:

a) convocare e presiedere il senato accademico ed il consiglio di amministrazione e sovrintendere alla esecuzione delle rispettive deliberazioni;

b) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Università impartendo direttive — nell'ambito dei poteri conferitigli dalla legge e dallo statuto — per la corretta applicazione delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti autonomi, per l'efficiente funzionamento delle strutture e dei servizi e per la determinazione delle relative responsabilità;

c) curare l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario;

d) esercitare l'autorità disciplinare secondo le normative vigenti;

e) presentare all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo;

f) emanare i decreti e gli atti di sua competenza;

g) assumere, in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti, i quali, se di competenza del senato accademico o del consiglio di amministrazione, sono da sottoporre alla ratifica di tali organi alla prima riunione successiva utile;

h) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Il rettore è eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia che abbiano optato per il tempo pieno od optino in tal senso in caso di elezione; dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta.

È nominato con decreto del ministro.

3. Il rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione. Nel caso in cui questa non abbia dato esito positivo, si procede ad una seconda votazione, per la quale è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessuno dei candidati l'ottenga, si procede ad una terza ed ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Tra le votazioni di cui sopra deve intercorrere un intervallo non inferiore a sette giorni.

4. L'elettorato passivo è riservato a quanti, trovandosi nelle condizioni di cui al punto 2, abbiano presentato la propria candidatura almeno quarantacinque giorni prima della data della prima votazione.

5. L'elettorato attivo è costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori dell'Ateneo, nonché dai rappresentanti degli studenti e del personale tecnico e amministrativo eletti nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione.

6. Il rettore designa un prorettore vicario scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo coadiuva anche assumendo responsabilità delegate in settori di attività e lo supplisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.

Negli organi accademici il prorettore vicario non ha diritto di voto se è presente il rettore.

7. In relazione alle esigenze funzionali di settori di attività di rilevante importanza e complessità e che eventualmente comportino anche funzioni di rappresentanza istituzionale, il rettore può proporre al senato accademico la designazione fino a un massimo di tre prorettori, individuati tra i professori di ruolo di prima fascia, incaricati di seguire più direttamente i settori in questione.

8. Il rettore può avvalersi della collaborazione di altri professori di ruolo delegando loro funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate, finalizzate alla realizzazione di progetti specifici o allo svolgimento di attività definite o quali delegati in sua vece in organi nei quali ciò sia consentito, dandone comunicazione al senato accademico ed al consiglio di amministrazione.

Il rettore può designare uno o più delegati alla verifica e alla firma di atti di sua competenza.

9. Il rettore, per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio, può avvalersi dell'opera di esperti e di collaboratori anche esterni all'Università con funzioni istruttorie e consultive.

10. Il rettore ha diritto, a richiesta, per il periodo del suo mandato, alla limitazione dell'attività didattica, ivi compreso l'esonero dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale, purché senza oneri aggiuntivi sul bilancio dell'Università.

11. Il prorettore vicario può avvalersi della limitazione dell'attività didattica, comprensiva dell'esonero dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale, purché senza oneri aggiuntivi sul bilancio dell'Università, qualora la giustifichino l'entità degli incarichi attribuitigli. La limitazione è autorizzata dal rettore.».

L'intero testo dell'art. 18 è soppresso ed è sostituito dal seguente:

«Art. 18 *(Senato accademico)*. — 1. Nel quadro dell'autonomia universitaria e nel rispetto del potere di proposta, delle prerogative e dell'autonomia specifica proprie delle singole strutture didattiche e scientifiche, il senato accademico definisce le linee di intervento e di sviluppo dell'Ateneo, programmandone le fasi, e sovrintende al coordinamento delle attività didattiche e scientifiche.

In particolare, il senato accademico:

a) elabora e approva, sentiti per quanto di loro competenza il consiglio di amministrazione, le strutture didattiche e per la ricerca e la conferenza degli studenti, i piani di sviluppo dell'Università e ne verifica le fasi di attuazione;

b) definisce gli obiettivi e le priorità da perseguire nella predisposizione del bilancio di previsione dell'Ateneo e nella distribuzione delle risorse di personale, di spazi e finanziarie alle strutture didattiche, di ricerca e di servizio;

c) provvede al coordinamento delle attività e dei servizi didattici dell'Ateneo;

d) favorisce lo sviluppo delle attività scientifiche dell'Ateneo e ne promuove il coordinamento; propone l'ammontare dei fondi da iscrivere in bilancio destinati alla ricerca e provvede alla relativa ripartizione, sentiti, per quanto di competenza, la commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico di cui al successivo art. 19;

e) sentite le facoltà interessate o su loro proposta, determina l'organico dei professori di ruolo e dei ricercatori delle facoltà e ne dispone, con periodicità almeno triennale, le eventuali variazioni in conformità con gli ordinamenti didattici e con le connesse esigenze didattiche e di ricerca; effettua l'attribuzione dei posti di professore e di ricercatore di nuova istituzione;

f) definisce, sulla base delle proposte avanzate dalle singole facoltà, la suddivisione della quota dei contributi a carico degli studenti destinata al potenziamento delle strutture e dei servizi didattici;

g) delibera, sentita la commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico, la costituzione, la modificazione e l'eventuale disattivazione dei dipartimenti, degli istituti e delle altre strutture per la ricerca, nonché in merito alle questioni di afferenza di professori e ricercatori;

h) delibera l'attivazione delle nuove facoltà, dei nuovi corsi di studio e delle altre iniziative didattiche e delle connesse strutture di servizio;

i) delibera i regolamenti di propria competenza ed esercita i compiti di verifica previsti dallo statuto sui regolamenti di facoltà e delle altre strutture autonome;

l) assume, nell'ambito delle norme di legge in vigore, iniziative atte a garantire un equilibrato rapporto tra risorse disponibili e numero di studenti iscrivibili ai vari corsi e scuole;

m) svolge le altre funzioni affidategli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Il senato accademico è composto:

a) dal rettore;

b) dal prorettore vicario, con le modalità previste al punto 6 dell'art. 17;

c) dai presidi di facoltà:

d) dal direttore amministrativo, che funge da segretario, assistito per la verbalizzazione da un funzionario da lui designato;

e) da quattro professori di ruolo di prima fascia, quattro professori di ruolo di seconda fascia, quattro ricercatori, che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, eletti rispettivamente, con voto limitato ad una sola preferenza, dai professori di prima fascia, dai professori di seconda fascia e dai ricercatori nell'ambito di ciascuna delle seguenti facoltà o gruppi di facoltà: 1) scienze matematiche, fisiche e naturali; 2) medicina e chirurgia; 3) giurisprudenza, lettere e filosofia, scienze politiche, scienze motorie; 4) agraria, farmacia, medicina veterinaria;

f) da tre rappresentanti eletti del personale tecnico e amministrativo;

g) da sei rappresentanti eletti degli studenti.

Partecipano ai lavori del senato accademico senza diritto di voto, qualora non compresi tra i componenti di cui alle lettere *c)* od *e)*, i prorettori eventualmente designati.

Il numero dei rappresentanti degli studenti è ridotto a cinque nel caso in cui abbia partecipato alle relative votazioni meno dell'8% degli aventi diritto.

La nomina dei componenti non di diritto del senato è disposta con decreto rettorale.

3. I membri elettivi del senato accademico durano in carica tre anni e possono essere immediatamente rieletti una sola volta.

I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e possono essere rieletti, purché abbiano conservato i requisiti per l'eleggibilità previsti dal regolamento generale d'Ateneo, una sola volta.

4. Per le materie di cui alle lettere *c)*, *d)*, *f)*, *h)*, *i)* del punto 1, nonché per l'elaborazione delle parti dei regolamenti concernenti il funzionamento delle strutture didattiche e scientifiche e la posizione dei professori e ricercatori, è richiesta, ai fini della validità delle delibere, anche la maggioranza della componente docente (rettore o prorettore vicario, presidi, professori, ricercatori) presente alla seduta. Le attribuzioni di posti di nuova istituzione di cui alla lettera *e)* sono deliberate dalla sola componente docente.

5. Il senato si riunisce su convocazione del rettore, che ne fissa l'ordine del giorno, o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri. In tal caso il rettore è tenuto alla convocazione entro quindici giorni, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta.

6. Il senato accademico può istituire commissioni permanenti o temporanee con funzioni istruttorie, anche con l'eventuale partecipazione di esperti esterni, ove non si possa far fronte con personale in servizio.

D'intesa con il consiglio d'amministrazione, il senato accademico può istituire una o più commissioni parite-

tiche per l'istruttoria delle decisioni che interessano entrambi gli organi. Ai membri del senato sono trasmessi anche i verbali del consiglio e viceversa.

Non è consentito — eccetto che per il rettore, il prorettore vicario e il direttore amministrativo — fare parte contemporaneamente del senato accademico e del consiglio d'amministrazione.

Dopo l'art. 18 è inserito, con il numero 19 e il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, il nuovo articolo di seguito riportato, contenente la disciplina della commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico e dei comitati di area.

Art. 19.

Commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico e comitati di area

1. La commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico è organo consultivo del senato accademico e si avvale per l'espletamento dei suoi compiti dei comitati di area.

2. La commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico opera secondo le linee strategiche generali dell'Ateneo in materia di ricerca scientifica espresse dal senato accademico, di programmi di sviluppo delle singole facoltà, le esigenze specifiche, equilibratamente considerate, delle diverse aree scientifiche presenti in Università.

In particolare essa avanza pareri sulla destinazione delle risorse a bilancio e comunque attribuite alla ricerca per le quali il senato accademico richieda la sua valutazione, eventualmente indicandole preventivamente i criteri ai quali attenersi; esprime pareri sull'attivazione e la disattivazione di dipartimenti e istituti, sull'istituzione di dottorati di ricerca, sulla costituzione di centri di ricerca e di servizi di interesse della ricerca e sulle loro eventuali modifiche, sulla costituzione di spin-off e su altre forme di trasferimento tecnologico che coinvolgano l'Ateneo; esamina le relazioni annuali sull'attività scientifica predisposte secondo quanto stabilito dal presente statuto dalle singole strutture dell'Ateneo ed elabora su questa base relazioni biennali sull'andamento e le condizioni della ricerca nell'Ateneo e sull'impiego dei mezzi ad essa destinati; si pronuncia su ogni altra materia attinente alle sue competenze che le venga sottoposta dal rettore e dal senato accademico.

I criteri per l'attribuzione alle singole aree dei fondi per la ricerca scientifica sono preventivamente deliberati dal senato accademico, secondo le linee di programmazione pluriennale in materia anche di ricerca scientifica, unitamente agli eventuali criteri di distribuzione dei fondi all'interno delle singole aree.

La commissione formula le proposte di assegnazione delle risorse previa acquisizione dei parere dei comitati d'area.

I comitati d'area possono svolgere altre funzioni loro attribuite dalla commissione nel quadro delle attività generali di sua competenza.

3. La commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico è formata in relazione alle seguenti aree scientifico-disciplinari cui fanno riferimento i professori e i ricercatori dell'Ateneo: 1) scienze matematiche; 2) scienze fisiche; 3) scienze chimiche; 4) scienze geologiche; 5) scienze biologiche; 6) scienze informatiche; 7) scienze mediche; 8) scienze agrarie; 9) scienze veterinarie; 10) scienze farmaceutiche e farmacologiche; 11) scienze giuridiche; 12) scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche; 13) scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; 14) scienze economiche e statistiche; 15) scienze politiche e sociologiche.

Ciascuna area costituisce un distinto collegio elettorale. L'appartenenza alle singole aree è determinata sulla base dei settori scientifico-disciplinari con decreto rettorale, tenuto conto delle eventuali opzioni degli interessati.

Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma hanno finalità organizzative interne all'Ateneo; per tutte le altre funzioni, anche statistiche e di valutazione, che lo richiedano, è garantita la piena rispondenza delle afferenze dei singoli professori e ricercatori in servizio con l'articolazione delle aree e dei settori scientifico-disciplinari stabilita dalla normativa nazionale.

Il senato accademico definisce la dimensione di ciascun comitato di area e quella delle loro rappresentanze nella commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico sulla base del numero complessivo dei professori e dei ricercatori che afferiscono a ciascuna area.

Nelle aree ove siano presenti percentuali significative di docenti in servizio presso facoltà diverse o dove risultino comunque opportune disposizioni specifiche, il senato accademico può disporre che i posti nella commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico e nei comitati di area siano ripartiti in relazione a tali situazioni in modo di favorire la più larga rappresentatività.

In ogni area l'elettorato attivo e passivo è attribuito indistintamente ai professori di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori, tenuto conto delle eventuali opzioni degli interessati.

Gli aventi diritto di ciascun collegio esprimono le loro preferenze, con voto singolo su due distinte schede, una per il rappresentante o i rappresentanti dell'area nella commissione, i quali fanno parimenti parte del comitato di area, e una per i restanti componenti del comitato di area.

Le candidature per la commissione vanno presentate e rese pubbliche almeno venti giorni prima della data delle votazioni.

La presidenza di ciascun comitato d'area è assunta dal rappresentante dello stesso eletto nella commissione ovvero, nel caso in cui sia prevista la presenza in quest'ultima di più rappresentanti della medesima area, dall'eletto che abbia conseguito il maggior numero di voti.

I componenti della commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico e dei comitati di area durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

4. La commissione è presieduta dal prorettore vicario o da uno dei prorettori.

La commissione designa nel suo ambito un vicepresidente, che coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di indisponibilità, e il segretario. Essa è convocata dal presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti. I verbali della commissione sono trasmessi al senato accademico. Per il lavoro istruttorio e di reperimento ed elaborazione della documentazione, ove non si possa far fronte con personale in servizio, la commissione può far ricorso a collaboratori ed esperti esterni.

5. Per operare una più attenta valutazione delle proposte di spin-off e di trasferimento tecnologico trasmesse al suo esame, la commissione costituisce nel proprio ambito una apposita sottocommissione, della quale fa parte il presidente della commissione brevetti, ove istituita.

Su proposta del presidente, approvata dal senato accademico, la sottocommissione può essere integrata da esperti, individuati tra i docenti in servizio o tra esterni di elevata qualificazione e competenza.».

L'art. 20, prima art. 19, assume la denominazione «Consiglio di amministrazione».

Al medesimo art. 20, e precisamente al punto 3, le lettere *b)* e *d)* vengono ad essere modificate come sotto indicato:

«*b)* dal prorettore vicario, con le modalità previste al punto 6 dell'art. 17»;

«*d)* da otto professori di ruolo o ricercatori, dei quali almeno due professori di prima fascia, almeno due professori di seconda fascia, almeno uno ricercatore, che abbiano optato o che optino per il tempo pieno; essi sono eletti in un unico collegio, con voto limitato a due preferenze, dai professori di prima fascia, dai professori di seconda fascia e dai ricercatori; non più di due degli eletti possono appartenere alla medesima facoltà».

All'art. 21 (prima art. 20) (*Collegio dei revisori dei conti* — e precisamente al terzo comma, al termine «consiglio» è sostituito il termine «collegio».

TITOLO IV

STRUTTURE E ATTIVITÀ DIDATTICHE E SCIENTIFICHE

L'intero testo dell'art. 25 (prima art. 24) è soppresso ed è sostituito dal testo di seguito riportato:

«Art. 25 *(Facoltà)*. — 1. La facoltà opera, nella sua autonomia, quale struttura fondamentale per lo svolgimento delle attività didattiche. Essa ha compiti di programmazione, promozione e coordinamento in funzione delle esigenze scientifiche, culturali e formative degli ambiti disciplinari che in essa confluiscono e dei piani di sviluppo complessivi dell'Ateneo.

Alla facoltà afferiscono i professori e i ricercatori che ricoprono i posti ad essa assegnati dall'Università secondo la normativa in vigore e l'art. 18, punto 1, lettera *e)*, del presente statuto.

La facoltà:

a) conferisce i titoli di studio, indirizzando e coordinando l'insieme dei corsi relativi e verificandone l'efficienza e la funzionalità, anche mediante l'utilizzo di opportuni parametri di valutazione;

b) provvede alla elaborazione dei propri piani di sviluppo e coopera con proposte e pareri alla determinazione dei programmi dell'Ateneo, anche con riferimento al contesto istituzionale e sociale e agli enti e alle realtà operanti negli ambiti di sua pertinenza;

c) avanza, per quanto di sua competenza, richieste e proposte con riguardo alle esigenze di spazi, attrezzature, personale, dotazioni, e procede alla suddivisione delle diverse risorse rese disponibili dagli organi di governo dell'Ateneo, anche assumendo specifici compiti organizzativi e di servizio;

d) esercita tutte le altre attribuzioni che le sono demandate dall'ordinamento universitario, dal presente statuto, dai regolamenti, dalle delibere degli organi di governo dell'Ateneo.

2. Sono organi della facoltà:

a) il preside;

b) il consiglio di facoltà.

3. Il preside rappresenta la facoltà, convoca e presiede il consiglio di facoltà, cura l'attuazione delle sue delibere, coordina i servizi generali di competenza della facoltà. Ha compiti di vigilanza sulle attività didattiche, anche al fine di garantire la congruità dei carichi dei vari insegnamenti con i crediti formativi ad essi attribuiti, e sui servizi che fanno capo alla facoltà, nonché i compiti delegati eventualmente attribuitigli dal rettore. Nomina, sulla base delle proposte dei professori ufficiali e previa approvazione dei consigli delle strutture didattiche interessate, le commissioni per gli esami di profitto. Nomina le commissioni per gli esami di laurea e di laurea specialistica e ne fissa il calendario.

Il preside è eletto dal consiglio di facoltà tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno in caso di elezione ed è nominato con decreto del rettore. Dura in carica tre anni e non è immediatamente rieleggibile più di una volta.

L'elezione del preside avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione. Nel caso in cui questa non abbia dato esito positivo, si procede ad una seconda votazione, per la quale è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessuno dei candidati l'ottenga, si procede ad una terza ed ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

La seduta per l'elezione del preside è convocata e presieduta dal professore di prima fascia di ruolo o fuori ruolo della facoltà con maggiore anzianità accademica.

In relazione agli oneri ed all'impegno del suo incarico, il preside può richiedere per il periodo del mandato la limitazione dell'attività didattica, ivi compreso l'esonero temporaneo dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale, purché senza oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Università. Il preside della facoltà di medicina e chirurgia può richiedere di essere esonerato dalle responsabilità assistenziali in regime convenzionale, secondo modalità definite nel regolamento di facoltà. La limitazione e l'esonero sono concessi con provvedimento del rettore, su delibera del senato accademico; l'esonero dalle responsabilità assistenziali è concesso di intesa con l'ente convenzionato.

Per i casi di temporaneo impedimento o assenza il preside può delegare le sue funzioni a un professore di prima fascia.

Il preside può affidare lo svolgimento di particolari compiti a componenti il consiglio di facoltà o ai presidenti dei consigli di coordinamento didattico secondo le norme indicate nel regolamento di facoltà.

4. Il consiglio di facoltà delibera sulle materie di competenza della facoltà come individuate al precedente punto 1.

In particolare il consiglio:

a) avanza proposte e delibera in merito alla istituzione e alla attivazione di corsi di laurea e di laurea specialistica, di corsi di dottorato, di scuole di specializzazione, di corsi di perfezionamento e di aggiornamento, di master universitari, di corsi di orientamento e di attività culturali e formative secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 341/1990, sentiti i consigli di coordinamento didattico per quanto di loro pertinenza e fatte salve le competenze dei dipartimenti;

b) propone al senato accademico le eventuali modifiche del regolamento didattico d'Ateneo, secondo quanto disposto dall'art. 13 del presente statuto;

c) delibera la destinazione di risorse per l'istituzione di posti di professore e di ricercatore, determina le relative modalità di copertura, provvede alle chiamate e prende atto delle conseguenti afferenze a dipartimenti o istituti;

d) attiva le procedure di trasferimento e di mobilità di professori e ricercatori e provvede alle relative delibere prendendo atto delle conseguenti afferente a dipartimenti o istituti;

e) delibera annualmente, sulla base delle indicazioni dei consigli di corso di studio interessati, la programmazione didattica, definendo gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture;

f) determina, nel rispetto della libertà di insegnamento e sentito l'interessato, gli impegni didattici e i compiti organizzativi dei professori e dei ricercatori in servizio, autorizzando gli stessi, sentiti i dipartimenti e gli istituti di afferenza, alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca;

g) avanza proposte ed esprime pareri su contratti, convenzioni, consorzi che interessino i corsi di studio di pertinenza della facoltà;

h) delibera la utilizzazione e la destinazione delle risorse a disposizione della facoltà;

i) delibera il regolamento di facoltà, secondo le procedure di cui all'art. 15 del presente statuto.

Il consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, da una rappresentanza dei ricercatori, da una rappresentanza degli studenti.

La rappresentanza dei ricercatori è eletta con mandato triennale, in numero pari alla media aritmetica, arrotondata per eccesso, tra il 20% dei ricercatori e il 20% dei professori in servizio presso la facoltà; essa non è comunque inferiore a tre unità. Ciascun ricercatore può esprimere un numero di preferenze non superiore a un terzo, con arrotondamento in eccesso, della rappresentanza da eleggere; non può esprimere più di dieci preferenze quando essa sia superiore a trenta.

I singoli regolamenti di facoltà possono stabilire, per la determinazione della partecipazione dei ricercatori, percentuali e criteri diversi da quelli sopra indicati, purché la loro adozione non comporti effetti riduttivi sulla entità relativa.

I rappresentanti degli studenti sono eletti per un biennio in numero pari al 15% del consiglio. Nel caso in cui partecipi alla votazione meno del 10% degli aventi diritto il numero dei rappresentanti è ridotto proporzionalmente. Esso non può comunque essere inferiore a cinque. La rappresentanza studentesca non viene considerata ai fini del computo delle presenze necessarie per la validità delle sedute. Gli studenti eletti nel consiglio di facoltà sono rieleggibili per un secondo mandato purché abbiano conservato i requisiti per l'eleggibilità previsti dal regolamento generale d'Ateneo. In caso di perdita dei requisiti soggettivi, a seguito del conseguimento della laurea o del diploma, l'eletto decade e viene sostituito con le modalità stabilite al punto 3 dell'art. 50.

I singoli regolamenti di facoltà determinano le modalità dell'eventuale partecipazione al consiglio, a titolo consultivo, per questioni specifiche, dei responsabili delle strutture tecniche di interesse della facoltà.

Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del consiglio di facoltà sono fissate nel regolamento di facoltà. Salvo diversa indicazione da parte dei regolamenti di facoltà, i compiti di segretario vengono assolti dal professore di prima fascia con la minore anzianità di ruolo.

Fermo restando che la determinazione degli insegnamenti da attivare è materia che il consiglio tratta nella sua composizione plenaria, gli studenti non partecipano alle riunioni che comportino deliberazioni riguardanti la destinazione dei posti, le chiamate, i conferimenti di affidamenti e supplenze e le questioni relative alle persone dei professori e dei ricercatori. Le deliberazioni riguardanti la destinazione dei posti di professore, le modalità di copertura, le chiamate dei professori e le

questioni attinenti alle persone dei professori sono prese in sedute con partecipazione limitata alla fascia corrispondente e a quella superiore.

I regolamenti di facoltà determinano l'eventuale costituzione di organi interni che agevolino la gestione ordinaria della facoltà e il coordinamento delle istanze e delle proposte provenienti dai diversi corsi di studio istituiti presso la facoltà.».

All'art. 29 (prima art. 28) (*Dottorato di ricerca*). — la denominazione «commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico» viene a sostituire la denominazione «commissione d'Ateneo per la ricerca scientifica».

All'art. 31 (prima art. 30) (*Attività proprie della facoltà di medicina e chirurgia)*. — il terzo comma è riformulato come segue:

«L'Università può istituire propri policlinici universitari o altre strutture clinico-sanitarie, anche mediante il ricorso a strumenti giuridico-finanziari idonei, inclusa la costituzione e la partecipazione a società con partner pubblici o privati. In assenza di policlinici universitari, la disponibilità di strutture assistenziali è garantita mediante rapporti convenzionali con istituzioni pubbliche e private, disciplinati da idonei strumenti giuridici ed economico-finanziari.».

All'art. 37 (prima art. 36) (*Centri interdipartimentali di ricerca*) e all'art. 39 (prima art. 38) (*Centri di ricerca convenzionati*) — la denominazione «commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico» viene a sostituire la denominazione «commissione d'Ateneo per la ricerca scientifica» laddove ricorre.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

All'art. 52 (prima art. 51) (*Indennità*) — il primo comma è integrato ed è cosi riformulato:

«Il consiglio d'amministrazione determina, in conformità alla normativa vigente, la misura delle indennità di funzione dovute:

al rettore;

al prorettore vicario;

ai prorettori, ove istituiti;

al direttore amministrativo;

al personale delle aree dirigenziali ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e ai titolari di funzioni equiparate presso l'amministrazione centrale;

ai revisori dei conti;

ai componenti il nucleo di valutazione;

ai presidi di facoltà (salvo che questi si avvalgano delle limitazioni dell'attività didattica ex art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'esonero temporaneo dall'obbligo di tenere il corso annuale, previsto dal punto 3 dell'art. 24 del presente statuto);

ai direttori di dipartimento (qualora non si avvalgano della limitazione dell'attività didattica ex art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980)».

Gli art. 55 (prima art. 54) e 57 (prima art. 56) vengono ad assumere la seguente nuova formulazione:

«Art. 55 *(Revisioni dello statuto e del regolamento generale d'Ateneo)*. — Possono avanzare proposte di revisione dello statuto e del regolamento generale d'Ateneo il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, la conferenza degli studenti, i singoli consigli di facoltà e di dipartimento.

La relativa delibera è assunta dal senato accademico con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti per lo statuto, con la maggioranza assoluta degli stessi per il regolamento generale d'Ateneo.

Qualora non sia stata formulata direttamente dal senato accademico, la proposta viene trasmessa a quest'ultimo che delibera sul suo accoglimento, al caso avanzando proposte di modifica da trasmettere, unitamente al testo originario, all'organo proponente perché si pronunci entro sessanta giorni. Trascorso tale termine, il senato accademico assume la delibera definitiva secondo quanto disposto dal comma 2.

Le modifiche dello statuto e del regolamento generale d'Ateneo sono emanate dal rettore. Quelle relative allo statuto entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella "*Gazzetta Ufficiale*"; quelle relative al regolamento generale d'Ateneo entrano in vigore quindici giorni dopo la loro emanazione.».

«Art. 57 *(Verifica delle strutture organizzative della ricerca)*. — Il senato accademico e il consiglio di amministrazione verificano periodicamente (di norma ogni due anni), con modalità definite congiuntamente, d'intesa con il nucleo di valutazione interna e avvalendosi della collaborazione della commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico, le modalità di organizzazione e gestione della ricerca e delle connesse attività istituzionali nell'Ateneo, al fine di predisporre piani operativi organici anche pluriennali sulle relative strutture organizzative.».

È soppresso il primo comma dell'art. 58 (prima art. 57) *(Norme abrogative)*.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Milano, 23 giugno 2003

Il rettore: DECLEVA

03A08605

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

DECRETO RETTORALE 30 giugno 2003.

Modifiche allo statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 — Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 20 giugno 1936, n. 78;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 — Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

Visto il decreto rettorale n. 547 del 23 maggio 1992, costitutivo del senato accademico integrato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 16, della legge n. 168/1989, rettificato con successivi decreti del Presidente della Repubblica contenenti alcune sostituzioni nell'ambito delle diverse componenti;

Visto il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'emanazione dello statuto di autonomia dell'Università della Calabria;

Visto il decreto rettorale n. 124 del 7 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 dell'11 gennaio 2002, con il quale è stato modificato lo statuto di autonomia di questa Università;

Visto il verbale n. 9 del 5 maggio 2003 con il quale il senato accademico integrato ha approvato la modifica dell'art. 2.3 dello statuto di autonomia di questo Ateneo;

Vista la nota del 19 giugno 2003, prot. 1531 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha approvato la proposta di modifica sopra indicata;

Decreta:

L'art. 2.3. dello statuto di autonomia dell'Università della Calabria, emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, è così modificato:

Art. 2.3.

Il senato accademico

1. Al senato accademico spetta il compito di indirizzare e programmare lo sviluppo dell'Università, fornendo indicazioni al consiglio di amministrazione per la predisposizione del bilancio di previsione ed alle strutture dell'Università per l'adozione dei rispettivi piani di attività.

Per l'esercizio dei compiti di programmazione e di coordinamento delle attività didattiche e di ricerca, il senato:

a) modifica, a composizione integrata secondo il comma 2 del successivo art. 7.4, lo statuto;

b) approva annualmente il bando di ammissione degli studenti all'università, eventualmente definendo il numero degli studenti da ammettere ai corsi di studio sulla base delle risorse disponibili, ed esplicitando in tal caso i criteri per la formulazione delle graduatorie;

c) coordina le attività delle facoltà e delle altre strutture didattiche, in particolare predispone il calendario aceademico anche sulla base delle esigenze organizzative e funzionali del centro residenziale;

d) valuta le istanze e le proposte avanzate dal consiglio degli studenti in merito all'organizzazione della didattica ed alla sua qualità ed assume al riguardo le opportune delibere;

e) determina i criteri per la distribuzione degli spazi a servizio dell'attività didattica e scientifica, e del personale docente e ricercatore ai fini dello sviluppo armonico di tutte le aree di attività;

f) formula al consiglio di amministrazione, per le deliberazioni di sua competenza, e al direttore amministrativo proposte riguardo alla distribuzione del personale tecnico-amministrativo;

g) approva le relazioni ufficiali da inviare al Ministero;

h) approva ed eventualmente modifica il regolamento generale d'ateneo, il regolamento didattico d'ateneo e gli altri regolamenti interni dell'Università; esprime motivato parere al consiglio di amministrazione sul regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità predisposto dal direttore amministrativo;

i) delibera l'attivazione e la disattivazione di strutture dell'università, di cui al successivo art. 3.1;

l) approva, sentito il consiglio degli studenti, il piano pluriennale di sviluppo dell'Università;

m) delibera la ripartizione, tra le diverse strutture scientifiche e didattiche, delle risorse finanziarie che il bilancio dell'università destina alla didattica e alla ricerca;

n) valuta, sentita la commissione didattica di ateneo di cui all'art. 2.8 e il nucleo di valutazione di ateneo, l'efficacia delle scelte operate dagli organi competenti in materia di didattica, di tutorato e di diritto allo studio per l'adozione di eventuali provvedimenti;

o) esprime parere sul bilancio di previsione predisposto dal rettore;

p) designa i membri del nucleo di valutazione di Ateneo;

q) approva le convenzioni in materia didattica, scientifica e culturale;

r) propone l'istituzione dei centri universitari e interuniversitari, sentito il consiglio di amministrazione;

s) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme generali e speciali sull'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti dell'università.

Per gli argomenti di cui alle voci *e*, *f*, *h*, *i*, *l*, *m*, il senato accademico delibera sentito il comitato di coordinamento e programmazione. Il parere del comitato di coordinamento e programmazione deve essere riportato nel verbale del senato accademico. Eventuali delibere difformi vanno adeguatamente motivate.

2. Il senato accademico è convocato dal rettore in via ordinaria di norma almeno una volta al mese e in via straordinaria quando sia ritenuto necessario dal rettore stesso o quando ne sia tratta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi membri, o quando lo richiedano il consiglio degli studenti o il comitato di coordinamento e programmazione.

Il rettore dà esecuzione alle delibere del senato accademico nell'ambito delle sue competenze ed all'occorrenza emana provvedimenti d'urgenza, riferendone per la ratifica nella prima adunanza utile.

Entro il mese di luglio di ciascun anno il senato accademico approva le linee generali del piano di attività annuale fornendo indicazioni al consiglio di amministrazione.

Le norme per il funzionamento del senato accademico sono definite dal regolamento generale d'ateneo.

3. Il senato accademico è composto:

a) dal rettore, che lo presiede;

b) dai presidi di facoltà;

c) da direttori di dipartimento, in numero pari a quello dei presidi, designati in concomitanza con l'elezione del rettore dai membri del comitato di coordinamento e programmazione, secondo criteri che assicurino l'equilibrata rappresentanza nell'organismo delle diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell'ateneo;

d) da due rappresentanti degli studenti eletti direttamente da questa categoria, secondo le modalità previste per l'elezione degli studenti in seno al consiglio di amministrazione;

e) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, da eleggere secondo le modalità previste dal regolamento generale di ateneo.

Fanno inoltre parte del senato accademico a titolo consultivo senza influire sul numero legale:

il pro-rettore;

il direttore amministrativo o suo delegato;

il presidente del centro residenziale o suo delegato.

Il direttore amministrativo esercita le funzioni di segretario. In caso di assenza o impedimento, delega un suo sostituto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Ateneo.

Arcavacata di Rende, 30 giugno 2003

Il rettore: LATORRE

03A08615

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 19 luglio 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1284
Yen giapponese	133,84
Corona danese	7,4347
Lira Sterlina	0,70890
Corona svedese	9,2763
Franco svizzero	1,5380
Corona islandese	87,76
Corona norvegese	8,3580
Lev bulgaro	1,9468
Lira cipriota	0,58730
Corona ceca	32,300
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	265,95
Litas lituano	3,4523
Lat lettone	0,6454
Lira maltese	0,4280
Zloty polacco	4,4575
Leu romeno	36750
Tallero sloveno	234,5500
Corona slovacca	42,380
Lira turca	1568000
Dollaro australiano	1,7416
Dollaro canadese	1,5886
Dollaro di Hong Kong	8,8007
Dollaro neozelandese	1,9697
Dollaro di Singapore	1,9827
Won sudcoreano	1329,82
Rand sudafricano	8,6743

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A08817

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo alla conferma del dott. Pietro Soggiu a Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative di contrasto alla diffusione del fenomeno della droga e di recupero dei soggetti tossicodipendenti.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 giugno 2003, registrato alla Corte dei conti - Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri in addì 8 luglio 2003, registro n. 8, foglio n. 124, il dott. Pietro Soggiu è stato confermato, fino al 30 giugno 2004, Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative di contrasto alla diffusione del fenomeno della deroga e di recupero dei soggetti tossicodipendenti.

03A08788

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenze al valore civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2002 è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose rispettivamente sottoindicate:

All'ispettore antincendi direttore dei Vigili del fuoco dott. ing. Agatino Carrolo medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«Accorso in un deposito commerciale dove si stava verificando un ingente perdita di g.p.l., con pronta determinazione, alta professionalità e grave rischio personale interveniva, unitamente ai componenti la squadra, riuscendo a porre fine all'incidente, scongiurando conseguenze gravi per la salute umana e per l'ambiente.

Chiaro esempio di umana solidarietà ed elevato senso del dovere». 17 settembre 2001 - Bassano del Grappa (Vicenza).

Al capo reparto dei Vigili del fuoco Sergio Perin medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«Accorso in un deposito commerciale dove si stava verificando un ingente perdita di g.p.l., con pronta determinazione, alta professionalità e grave rischio personale interveniva, unitamente ai componenti la squadra, riuscendo a porre fine all'incidente, scongiurando conseguenze gravi per la salute umana e per l'ambiente.

Chiaro esempio di umana solidarietà ed elevato senso del dovere». 17 settembre 2001 - Bassano del Grappa (Vicenza).

Al capo squadra dei Vigili del fuoco Paolo Galante medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«Accorso in un deposito commerciale dove si stava verificando un ingente perdita di g.p.l., con pronta determinazione, alta professionalità e grave rischio personale interveniva, unitamente ai componenti la squadra, riuscendo a porre fine all'incidente, scongiurando conseguenze gravi per la salute umana e per l'ambiente.

Chiaro esempio di umana solidarietà ed elevato senso del dovere». 17 settembre 2001 - Bassano del Grappa (Vicenza).

Al capo squadra dei Vigili del fuoco Egidio Zuliani medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«Accorso in un deposito commerciale dove si stava verificando un ingente perdita di g.p.l., con pronta determinazione, alta professionalità e grave rischio personale interveniva, unitamente ai componenti la squadra, riuscendo a porre fine all'incidente, scongiurando conseguenze gravi per la salute umana e per l'ambiente.

Chiaro esempio di umana solidarietà ed elevato senso del dovere». 17 settembre 2001 - Bassano del Grappa (Vicenza).

Al vigile permanente dei Vigili del fuoco Giuseppe Marchesini medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«Accorso in un deposito commerciale dove si stava verificando un ingente perdita di g.p.l., con pronta determinazione, alta professionalità e grave rischio personale interveniva, unitamente ai componenti la squadra, riuscendo a porre fine all'incidente, scongiurando conseguenze gravi per la salute umana e per l'ambiente.

Chiaro esempio di umana solidarietà ed elevato senso del dovere». 17 settembre 2001 - Bassano del Grappa (Vicenza).

03A08597

Con decreto del Presidente della Repubblica del 27 novembre 2002 è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose rispettivamente sottoindicate:

Al capo squadra dei Vigili del fuoco Giovanni Cocco, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Libero dal servizio, con generoso slancio altruistico e cosciente sprezzo del pericolo, interveniva in soccorso di una donna che, in preda a crisi depressiva, si era lanciata nel vuoto dal balcone della propria abitazione riuscendo, unitamente a due militari dell'Arma dei carabinieri, a trarla in salvo.

Chiaro esempio di elevatte virtù, civiche e non comune senso del dovere». 25 novembre 2001 - Sennori (Sassari).

Al vigile permanente dei vigili dei Fuoco Rocco Bodrato, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Libero dal servizio, con elevato senso di abnegazione e sprezzo del pericolo, non esitava ad intervenire ancora prima dell'arrivo dei Vigili del fuoco, per spegnere un incendio sviluppatosi in un'abitazione riuscendo ad allontanare dalle fiamme due bombole di g.p.l. presenti all'interno della stessa ed a trarre in salvo una persona, evitando ulteriori gravi danni.

Nobile esempio di elette virtù civiche, non comune determinazione operativa e notevole coraggio». 7 aprile 2001 - Loc. Marasca - Comune di Urbe (Savona).

03A08598

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 novembre 2002 è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose sottoindicate:

1. Capo reparto dei Vigili del foco Quintilio Capecchi - 5 settembre 2001 - Isola del Giglio (Grosseto):

«Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, nonostante le condizioni meteo-marine avverse, accorreva insieme ad un collega, con l'elicottero di servizio, in soccorso di due persone in procinto di annegare».

2. Vigile permanente dei Vigili del fuoco Alberto Falciani - 5 settembre 2001 - Isola del Giglio (Grosseto):

«Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, nonostante le condizioni meteo-marine avverse, accorreva insieme ad un collega, con l'elicottero di servizio, in soccorso di due persone in procinto di annegare».

3. Capo reparto dei Vigili del fuoco Mauro Cerrai - 2 dicembre 2001 - Pisa:

«Con generoso slancio non esitava a calarsi, insieme ad un collega, nelle acque limacciose del fiume ed a trarre in salvo un bimbo insieme alla madre, la quale aveva tentato invano di afferrarlo».

4. Vigile permanente dei Vigili del fuoco Domenico Faccone - 2 dicembre 2001 - Pisa:

«Con generoso slancio non esitava a calarsi, insieme ad un collega, nelle acque limacciose del fiume ed a trarre in salvo un bimbo insieme alla madre, la quale aveva tentato invano di afferrarlo».

03A08599

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito

Croce d'oro

Con decreto 12 novembre 2001 è stata conferita la croce d'oro al merito dell'Esercito:

Al ten. col. Maurizio Mazza, nato il 29 marzo 1961 a Viterbo con la seguente motivazione:

«Comandante del gruppo tattico Folgore inquadrato nel contingente italiano impegnato nell'ambito dell'operazione «Stabilise» di di Interfet condotta a Timor Est, svolgeva un'azione di comando caratterizzata da spiccata professionalità, alto senso del dovere e non comune impegno.

Costantemente alla testa dei propri uomini, con cui condivideva ogni tipo di disagio, in una situazione operativa particolarmente complessa ed in condizioni climatiche ed ambientali difficili, assolveva, con generosità e massima efficienza, i compiti affidatigli, riscuotendo l'ammirazione dei superiori e infondendo nel personale alle dipendenze fiducia e sicurezza.

La sua intellogente, lineare e ferma azione di comando improntata all'equilibrio anche nelle circostanze più delicate e pericolose, sempre corroborata dall'esempio, permetteva alle unità dipendenti di conseguire pienamente tutti gli obiettivi relativi alla missione assegnata.

Magnifica figura di comandante di grande spessore professionale e di eccezionale carisma che ha contribuito ad elevare l'immagine del contingente militare italiano nel contesto internazionale». — Dili, 23 settembre 1999 - 17 febbraio 2000.

Con decreto 7 marzo 2002 è stata conferita la seguente croce d'oro al merito dell'Esercito:

Al magg. Paolo Bertolini, nato il 14 marzo 1955 a Parma con la seguente motivazione:

«Ufficiale paracadutista, comandante la sezione paracadutismo del centro sportivo esercito del centro addestramento paracadutismo, nonché selezionatore della nazionale italiana militare di paracadutismo sportivo si è prodigato con energia in una innovativa azione di comando, portando la sua squadra e la squadra nazionale militare ai più alti vertici in campo mondiale. I successi ottenuti hanno incrementato notevolmente il prestigio dell'esercito italiano in campo nazionale ed internazionale.

Chiaro esempio di dedizione, spirito di sacrificio, tenacia e saldezza di carattere». — Pisa, 2 novembre 1999.

Al ten. Paolo Filippini, nato il 16 marzo 1961 a Castelnuovo Berardenga (Siena) con la seguente motivazione:

«Ufficiale paracadutista, atleta della sezione paracadutismo del centro sportivo esercito dotato di non comuni qualità professionali e spirito di sacrificio. Con il suo costante e capillare impegno, partecipando a numerose competizioni tra cui i campionati mondiali militari metteva a frutto le capacità atletiche acquisite in molti anni di estenuanti allenamenti, dando il suo determinante contributo alle vittorie della rappresentativa nazionale, portandola al vertice delle particolari discipline sportive. I successi conseguiti hanno ulteriormente incrementato l'immagine dell'esercito italiano in campo nazionale ed internazionale.

Chiaro esempio di figura di spicco nobile impegno e altissimo attaccamento al dovere». — Pisa, 2 novembre 1999.

Al mar. ord. Giorgio Squadrone, nato il 14 dicembre 1964 a Pisa con la seguente motivazione:

«Sottufficiale paracadutista, atleta della sezione paracadutismo del centro sportivo esercito dotato di non comuni qualità professionali e spirito di sacrificio. Con il suo costante e capillare impegno, partecipando a numerose competizioni tra cui i campionati mondiali militari metteva a frutto le capacità atletiche acquisite in molti anni di estenuanti allenamenti, dando il suo determinante contributo alle vittorie della rappresentativa nazionale, portandola al vertice delle particolari discipline sportive. I successi conseguiti hanno ulteriormente incrementato l'immagine dell'esercito italiano in campo nazionale ed internazionale.

Chiaro esempio di figura di spicco nobile impegno ed altissimo attaccamento al dovere». — Pisa, 2 novembre 1999.

Al mar. ord. Giuseppe Tresoldi, nato il 30 aprile 1964 a Monselice (Padova) con la seguente motivazione:

«Sottufficiale paracadutista, atleta della sezione paracadutismo del centro sportivo esercito dotato di non comuni qualità professionali e spirito di sacrificio. Con il suo costante e capillare impegno, partecipando a numerose competizioni tra cui i campionati mondiali militari metteva a frutto le capacità atletiche acquisite in molti anni di estenuanti allenamenti, dando il suo determinante contributo alle vittorie della rappresentativa nazionale, portandola al vertice delle particolari discipline sportive. I successi conseguiti hanno ulteriormente incrementato l'immagine dell'esercito italiano in campo nazionale ed internazionale.

Chiaro esempio di figura di spicco nobile impegno e altissimo attaccamento al dovere». — Pisa, 2 novembre 1999.

Con decreto 18 dicembre 2002 è stata conferita la croce d'oro al merito dell'Esercito:

Al Brig. Gen. Giorgio Cornacchione nato il 25 maggio 1951 a Torino con la seguente motivazione:

«IT SNR/IT C.A. nell'ambito dell'operazione "Stabilise" di Interfet condotta a Timor est, operava con altissima professionalità ed elevatissima capacità organizzativa, risolvendo in ogni circostanza, con grande lungimiranza equilibrio e diplomazia, le molteplici e diversificate difficoltà insorte nel corso della missione. In un contesto caratterizzato da una situazione operativa ad alto rischio, da forti tensioni socio-politiche, dall'indeterminatezza degli atteggiamenti della popolazione e dall'assoluta assenza di strutture sociali, economiche e civiche, sapeva cogliere gli aspetti fondamentali della complessa realtà locale e grazie alle sue eccezionali doti umane e professionali gestiva i delicati rapporti in ambito internazionale, divenendo interlocutore privilegiato dei vertici militari che in lui riponevano incondizionata fiducia. Con guida ferma, intelligente e determinata, improntata all'equilibrio anche nelle circostanze più delicate, rendeva possibile l'amalgama dei reparti del contingente nazionale provenienti dalle diverse forze armate, ottimizzandone le capacità professionali e conseguendo pienamente tutti gli obiettivi relativi alla missione assegnata.

Figura di spicco per le preclare qualità intellettuali e morali ed autorevole punto di riferimento nell'ambito della missione, ha efficacemente contribuito ad accrescere il prestigio ed il lustro dell'intera Nazione e delle sue Forze armate in ambito internazionale». — Dili, 23 settembre 1999 - 17 febbraio 2000.

03A08570 - 03A08571 - 03A08572

Croce d'argento

Con decreto 29 marzo 2002 è stata conferita la croce d'argento al merito dell'Esercito:

Al Ten. Col. Fabrizio Stivoli nato il 2 marzo 1955 a Trieste con la seguente motivazione:

«Capo cellula "joint implemention commission" presso il comando brigata multinazionale ovest operante in Kosovo nell'ambito dell'operazione "Joint guardian", operava con indefettibile impegno, determinazione, spirito di sacrificio e grande equilibrio, fornendo una prestazione di eccezionale spessore. Incaricato di implementare la trasformazione dell'UCK in corpo di protezione civile del Kosovo (KPC) rappresentava il contingente in numerose riunioni e

contatti e svolgeva una pressante azione di controllo, spesso in condizioni ambientali pericolose, dimostrando grandissime capacità e innato buon senso, meritando la fiducia e il rispetto degli interlocutori e risolvendo con efficacia le più delicate problematiche a vantaggio dell'operato di tutto il contingente. La sua azione consentiva di raggiungere brillanti risultati e abbassare i livelli di tensione nell'area di responsabilità della brigata, riscuotendo l'incondizionato plauso delle più alte autorità militari e favorendo lo sviluppo delle operazioni sul terreno.

Chiaro esempio di ufficiale altamente motivato e capace, dal pregevole rendimento, che con il suo comportamento contribuiva ad accrescere il prestigio del contingente e dell'esercito italiano nel contesto internazionale». — Pec (Kosovo), 7 marzo 2000 - 4 luglio 2000.

Al Ten. Col. Gianfranco Scalas, nato il 16 giugno 1951 ad Assemini (Cagliari) con la seguente motivazione:

«Capo cellula pubblica informazione presso il comando brigata multinazionale ovest in Kosovo nell'ambito dell'operazione "Joint guardian", dirigeva le molteplici e diversificate attività connesse al delicato incarico con raro senso di responsabilità e con impegno continuo, manifestando chiara visione dei problemi e adottando in ogni circostanza soluzioni rapide, concrete, di grande importanza per il contingente. In tale contesto, gestiva con intelligenza e altissima professionalità sia alcuni delicati momenti di crisi comunicativa sia i difficili e a volte pericolosi rapporti con le nascenti organizzazioni della stampa locale, riuscendo a salvaguardare l'immagine della grande unità e dei soldati italiani in genere. Attraverso una serie di brillanti iniziative nel particolare settore riusciva poi a realizzare proficui rapporti a livello KFOR e una efficientissima organizzazione della comunicazione in via informatica, nonché a utilizzare al meglio le potenzialita dell'emittente della brigata, Radio west, a sostegno diretto dell'attività operativa e per la condotta di operazioni «psicologiche». La sua opera incessante, caratterizzata da grande spirito di sacrificio e dall'impiego delle migliori energie morali, fisiche e intellettuali, si concretizzava in continui apprezzamenti da autorità italiane e straniere e, fra queste, dal comando KFOR, che additava ad esempio i risultati della cellula italiana alle altre brigate in teatro.

Chiarissima testimonianza di ufficiale altamente motivato e capace, generoso e affidabile oltre ogni limite, che contribuiva in modo significativo ad elevare il prestigio del contingente e dell'esercito italiano nel contesto internazionale». — Pec (Kosovo), 16 marzo 2000 - 3 luglio 2000.

Al Ten. Col. Francesco Paolo Figliuolo, nato l'11 luglio 1961 a Potenza con la seguente motivazione:

«Comandante del gruppo artiglieria da montagna «Aosta» inquadrato nella brigata multinazionale ovest operante in Kosovo nell'ambito dell'operazione «Joint guardian», dimostrava di possedere pregevoli doti morali e di carattere e una preparazione professionale completa e di altissimo livello. Impegnato in attività operative di grande rilievo nel delicato settore di Gorazdevac, sede della più grande enclave serba del Kosovo, affrontava ogni impegno con determinazione, equilibrio, spiccata iniziativa ed eccezionali capacità organizzative, riuscendo a gestire con notevole efficacia anche situazioni molto difficili. Con grande spirito di abnegazione, sviluppava in prima persona una serie di operazioni complesse e onerose volte a impedire il verificarsi di eventi con possibili tragiche conseguenze, in periodi caratterizzati da grande tensione quale l'anniversario dei bombardamenti Nato, garantendo condizioni di elevata sicurezza nell'area. Ufficiale molto generoso e carismatico, costituiva elemento di immediato riferimento nelle circostanze più delicate, nelle quali evidenziava sempre spiccata capacità di guida e lucida visione degli obiettivi, conseguendo risultati di eccezionale livello e meritando il plauso anche di personale straniero.

Chiaro esempio di altissima dedizione al dovere e straordinaria professionalità, che ha contribuito in modo significativo ad elevare il prestigio del contingente e dell'esercito italiano in ambito internazionale». — Pec, (Kosovo) 8 marzo 2000 - 30 giugno 2000.

Al Col. Enrico Piazza, nato il 3 settembre 1955 a Pavia con la seguente motivazione:

«Comandante della TF "Sauro" della brigata multinazionale ovest operante in Kosovo nell'ambito dell'operazione "Joint guardian", si prodigava senza risparmio di energie al fine di mantenere la propria unità ad un elevatissimo livello di prontezza, sviluppando una intelligente opera di preparazione e di controllo di tutte le attività. Nel corso delle numerose e complesse operazioni condotte nella delicata area di decane, coordinava in maniera brillante ed efficace l'attività operativa, impegnandosi senza limiti di tempo con eccezionale generosità, ottenendo risultati di straordinario valore. Il recupero di ingente materiale bellico precedentemente asportato illegalmente da un sito controllato da una NGO norvegese, la confisca di una grande quantità di armi ed esplosivi, la cattura di un pericoloso ricercato per omicidio, l'organizzazione di un intervento in Mitrovica, nel settore francese, sono solo alcuni esempi che evidenziano le sue eccezionali capacita di pianificazione e la sua ancor più significativa capacità di tradurre i piani in atti concreti e rispondenti alle esigenze del teatro operativo, spesso partecipando in prima persona alle attività più delicate o pericolose.

Chiaro esempio di comandante altamente motivato e capace, che con il suo comportamento e i risultati conseguiti ha contribuito ad elevare il prestigio del contingente e dell'esercito italiano nel contesto internazionale». — Pec (Kosovo), 3 aprile 2000 - 2 luglio 2000.

Al Col. Paolo Serra, nato il 7 aprile 1956 a Torino con la seguente motivazione:

«Comandante del 9° Reggimento alpini inquadrato nella brigata multinazionale ovest operante in Kosovo nell'ambito dell'operazione "Joint guardian" presentava in ogni circostanza la sua unità perfettamente amalgamata, superbamente addestrata ed in grado di assolvere in pieno le delicate incombenze operative della missione. Impiegato in attività di grandissimo rilievo nel delicato settore di Dakovica, articolava il dispositivo sul terreno in maniera eccezionalmente efficace e faceva fronte a tutti gli impegni con rigore e altissima professionalità, evidenziando spiccata iniziativa e dedizione al servizio. Trascinava i propri uomini con la forza dell'esempio nelle situazioni più pericolose e complesse, e ne sapeva ottenere un rendimento eccezionale, che suscitava l'ammirazione di quanti, italiani e stranieri, anche ad alto livello di autorità, avevano modo di vedere operare i suoi reparti.

Chiaro esempio di comandante completo e carismatico, che ha contribuito in modo determinante al buon esito della missione e ad elevare il prestigio del contingente e dell'esercito italiano nel contesto internazionale». — Pec (Kosovo), 16 febbraio 2000 - 27 giugno 2000.

Al Col. Bruno Stano, nato il 14 dicembre 1954 a Manduria (Taranto) con la seguente motivazione:

«Comandante del 151° Reggimento fanteria "Sassari" inquadrato nella brigata multinazionale ovest operante in Kosovo nell'ambito dell'operazione "Joint guardian", assolveva le sue funzioni con straordinaria efficacia. In tutte le attività riusciva a motivare pienamente il personale dipendente, che rispondeva con entusiasmo, impegno e professionalità fornendo un rendimento di reale altissimo livello. Responsabile del delicato settore di Pec, sede fra l'altro delle massime autorità internazionali dell'area di brigata (Onu, Osce), delle più importanti rappresentanze religiose ortodossa e musulmana, dell'ex-UCK e delle maggiori organizzazioni umanitarie governative e non governative di assistenza, sviluppava una azione di comando di altissimo pregio, assicurando il pieno soddisfacimento delle esigenze operative e di controllo del territorio e agevolando in ogni possibile modo il ritorno a condizioni di normalità nel settore. In tale ambito organizzava e portava a termine una innumerevole serie di operazioni volte a garantire la sicurezza dei monasteri serbi e dei confini con il Montenegro, a recuperare enormi quantità di esplosivi illegali, a fornire concorso alla brigata francese nell'area di Mitrovica e ad assicurare il sereno svolgimento delle attività di ricostruzione e degli interventi umanitari a sostegno della popolazione, riscuotendo ampi apprezzamenti in ogni circostanza.

Chiaro esempio di comandante carismatico e straordinariamente capace, che ha contribuito in modo determinante al buon esito della missione e ad elevare il prestigio del contingente e dell'esercito italiano nel contesto internazionale». — Pec (Kosovo), 21 gennaio 2000 - 1° giugno 2000.

Con decreto 12 dicembre 2002 è stata conferita la croce d'argento al merito dell'Esercito:

Al Ten. Col. Raffaele Iubini, nato il 9 febbraio 1953 a Viterbo con la seguente motivazione:

«Comandante del reparto comando e supporti tattici della brigata multinazionale ovest nel quadro dell'operazione "Joint guardian"» in Kosovo, si imponeva all'attenzione del consesso internazionale presente in teatro di operazioni per le sue doti di organizzatore e di comunicatore, come pure di elemento propulsore di numerose iniziative di carattere umanitario e sociale nel tessuto delle comunità locali. Infatti, chiamato ad agire in un contesto umano ed operativo caratterizzato da forti tensioni e profondi disagi ambientali, conduceva le quotidiane azioni di protezione della popolazione civile, di supporto al comando della brigata multinazionale ovest, di sostegno umanitario a favore delle famiglie locali in particolare stato di indigenza, infondendo nel reparto forza morale e fiducia nella riuscita della missione e anteponendo sempre alle proprie esigenze la sicurezza dell'unità ed il conseguimento degli obiettivi assegnati. Emergeva, in particolare, nel promuovere attività di elevato spessore sociale tese alla realizzazione delle premesse per il ritorno delle etnie alle normali condizioni di vita, dando corso, in un contesto di profonda instabilità sociale, ad opere di grande valenza umana e di elevata visibilità.

Fulgido esempio di radicato senso del dovere, altissima capacità di comando e chiare virtù militari, contribuiva in modo determinante al pieno successo della missione ed all'affermazione del contingente italiano nel contesto multinazionale dando lustro al paese, alla forza armata ed alla specialità di appartenenza». — Pec (Kosovo), 3 novembre 2000 - 4 marzo 2001.

Al Ten. Col. Tommaso Vitale, nato il 28 luglio 1963 ad Ischia (Napoli) con la seguente motivazione:

«Comandante del 132º gr. art. smv "El Alamein" inserito nel contingente italiano della brigata multinazionale ovest impiegata in Kosovo nell'ambito dell'operazione «Joint guardian», si imponeva all'ammirazione del consesso internazionale civile e militare presente in teatro. Chiamato ad agire in un contesto umano ed operativo caratterizzato da forti tensioni, profondi disagi ambientali ed elevati coefficienti di pericolo, conduceva le quotidiane azioni di protezione della popolazione civile, di pattugliamento degli itinerari, di scorta dei convogli umanitari e di controllo dei punti sensibili nell'area di responsabilità, infondendo nel reparto forza morale e fiducia nella riuscita della missione, anteponendo sempre alle personali esigenze la sicurezza dell'unità ed il conseguimento degli obiettivi assegnati. Nel settore di competenza del gruppo, rappresentato da una delle aree di maggior sensibilità del territorio, ossia l'enclave serba di Gorazdevac, la presenza dei militari italiani ha garantito la sicurezza della popolazione ed ha contribuito in misura determinante a ricreare le condizioni minime di vivibilità per la minoranza locale, dipendente dal reparto anche per le più elementari esigenze quotidiane. I numerosi interventi umanitari, le molteplici realizzazioni infrastrutturali, la deterrenza esercitata contro le forze esterne che cercavano di colpire fisicamente e nel morale la popolazione serba, hanno posto all'attenzione ed all'ammirazione della comunità internazionale l'opera determinata e coraggiosa dell'ufficiale, che ha onorato, con la sua azione, le migliori tradizioni delle forze armate italiane, che hanno trovato nel ten. col. Vitale un indiscutibile protagonista.

Fulgido esempio di radicato senso del dovere, altissima capacità di comando, consapevole sprezzo del pericolo e chiare virtù militari, contribuiva in modo determinante al pieno successo della missione ed all'affermazione del contingente italiano nel contesto multinazionale dando lustro al paese ed alla forza armata». — Pec (Kosovo), 3 novembre 2000 - 4 marzo 2001.

Al Ten. Col. Giorgio Fambrini, nato il 14 giugno 1955 a Pisa con la seguente motivazione:

«Capo area funzionale manovra della brigata multinazionale ovest nel quadro dell'operazione "Joint guardian" in Kosovo, esercitava le sue mansioni esprimendo doti di coordinamento e controllo di alta valenza, operando in più settori simultaneamente con eccezionale lucidità, imponendosi all'attenzione degli alleati e delle autorità sovraordinate per le sue qualità professionali e per la capacità di gestire con padronanza ed oculato discernimento le situazioni di crisi, peculiari di un contesto operativo caratterizzato da forti tensioni e profondi disagi ambientali. In particolare, in occasione dell'acuirsi di un contrasto tra un'etnia e forze alleate nel nord della regione, pianificava ed organizzava con tempestività ed efficacia l'unità di rinforzo, contribuendo in tal modo, in misura determinante, alla risoluzione della crisi e riceveva, per quanto fatto, attestazioni di apprezzamento da parte del comando della brigata beneficiaria del sostegno. In virtù della sua esperienza e della sua preparazione, veniva, inoltre, incaricato di presiedere, nell'ambito dell'area funzionale di competenza, uno stage internazionale di vertice per l'indottrinamento e l'aggiornamento sulla situazione nell'area a favore dello staff del subentrante comando Kfor 5. Anche in questo impegno poneva in luce le sue qualità, meritandosi il plauso e l'ammirazione degli alleati.

Chiaro esempio di elette virtù militari, capacità di comando, spirito di servizio, che con opera intelligente, assidua, instancabile, contribuivano ad accrescere il prestigio della specialità e delle forze armate italiane nel contesto internazionale». — Pec (Kosovo), 3 novembre 2000 - 4 marzo 2001.

03A08564 - 03A08565

Con decreto 12 novembre 2001 è stata conferita la croce di bronzo al merito dell'Esercito:

Al Magg. Ettore Chirico nato il 17 novembre 1957 a Roma con la seguente motivazione:

«Ufficiale addetto alla branca «Production» della divisione J2 intelligence del comando Kfor operante in Kosovo nell'ambito dell'operazione «Consistent effort», affrontava il delicatissimo e fondamentale incarico con grande lucidità, intelligenza, energia, iniziativa e grandissimo spirito di servizio, dimostrando in ogni occasione professionalità e competenza, si da guadagnarsi la profonda stima e l'unanime apprezzamento dei responsabili militari della missione e dell'ambiente internazionale tutto.

Chiarissimo esempio di ufficiale motivato e capace che ha contribuito in maniera determinante ad accrescere il prestigio della Nazione e dell'Esercito italiano in ambito internazionale.

Ha saputo ben meritare per la Patria». — Kosovo, 1º marzo 2000.

Con decreto 6 marzo 2002 è stata conferita la croce di bronzo al merito dell'Esercito:

Al Ten. Col. Domenico Pace nato il 17 aprile 1963 a Torre del Greco (Napoli) con la seguente motivazione:

«Executive officer del vice comandante operativo del comando Kfor, nell'ambito dell'operazione «Joint guardian» in Kosovo, ha fornito un eccezionale rendimento, espletando le proprie mansioni con spiccato dinamismo ed altissimo senso del dovere. Ufficiale superiore dotato di ottime qualità fisiche ed intellettuali, si è splendidamente inserito nel contesto multinazionale, divenendo punto di riferimento per colleghi e superiori non solo italiani, ma anche delle altre nazioni alleate.

Nell'assolvimento delle sue attribuzioni ha più volte partecipato a numerose attività che vedevano Kfor in supporto alle Nazioni Unite (Unmik), ad altre organizzazioni governative e non governative (GO'S e NGO'S), ottenendo sempre brillanti risultati e ricevendo il plauso incondizionato di tutti per le capacità dimostrate, per l'entusiasmo con cui affrontava le situazioni e per l'alto spirito umanitario con cui caratterizzava il suo operare.

Chiarissimo esempio di ufficiale che ha contribuito in misura notevolissima ad accrescere il prestigio della Forza armata e del Paese in un contesto multinazionale». — Pristina (Kosovo), 21 luglio 2000 -15 ottobre 2000.

Con decreto 29 marzo 2002 sono state conferite le croci di bronzo al merito dell'Esercito:

Al Ten. Col. Mario Marrese, nato il 9 ottobre 1952 a Carinola (Caserta) con la seguente motivazione:

«Ufficiale superiore impiegato quale vice capo cellula G1 della brigata multinazionale ovest in Kosovo nell'ambito dell'operazione

"Joint guardian", evidenziava in ogni circostanza eccezionale impegno, altissima professionalità e spiccato senso del dovere. Con fervida intelligenza ed indiscusse capacità realizzatrici, reiterate anche in condizioni di pressanti e concomitanti impegni operativi, svolgeva un ruolo da protagonista attivo nella complessa attività di gestione del personale del contingente, assicurando il corretto sviluppo degli avvicendamenti in teatro, razionalizzando la struttura del comando, conducendo una continua opera di amalgama delle componenti straniere della cellula, adottando tutta una serie di provvedimenti volti a migliorare le qualita della vita di tutte le categorie e organizzando in modo perfetto le decine di visite alla brigata condotte da alte autorità nazionali e straniere, civili e militari. I risultati di tutta la sua attività si traducevano in un incremento costante delle capacità operative del contingente, a tutto vantaggio dell'assolvimento dei compiti ad esso affidati, e in ampi apprezzamenti anche da parte del personale di altri contingenti.

Chiaro esempio di altissima dedizione al dovere e di straordinaria professionalità, che ha contribuito significativamente ad elevare il prestigio della brigata e dell'esercito italiano nel contesto multinazionale». — Pec (Kosovo), 25 febbraio 2000 - 3 luglio 2000.

Al Ten. Col. Amedeo Santoro, nato il 13 febbraio 1963 a Napoli con la seguente motivazione:

«Ufficiale superiore impiegato quale Acos operativo della brigata multinazionale ovest operante in Kosovo nell'ambito dell'operazione "Joint guardian", ha assolto il suo delicatissimo ed importante incarico in modo esemplare, incisivo e determinato, impegnandosi generosamente per il successo della missione. Grazie alla lucida visione delle problematiche e all'approfondita conoscenza operativa e ambientale del settore d'azione della brigata, pianificava e coordinava ogni tipo di operazione e attività, anche le più complesse, in maniera adeguata alle esigenze, equilibrata ed estremamente efficace. In tale contesto, di grande valenza si rivelava l'apporto concettuale e organizzativo relativo ai molteplici interventi effettuati dalla grande unità nella città di Mitrovica e nella Valle di Presevo a sostegno di contingenti stranieri, nonché la delicata gestione del passo di Kulina ai confini con il Montenegro. Eccezionali, inoltre, i risultati che è stato capace di conseguire nel corso dei contatti periodici avuti con il comando KFOR e con le varie organizzazioni nazionali e straniere, ove ha messo in luce le sue pregevoli qualità, meritando stima e considerazione ai più alti livelli.

Limpida figura di ufficiale e professionista esemplare, che con capacità, senso del dovere e spirito di sacrificio ha fornito un contributo fondamentale per il positivo esito della missione, esaltando il prestigio del contingente e dell'esercito italiano in ambito internazionale». — Pec (Kosovo), 1º marzo 2000 - 23 giugno 2000.

Al Ten. Col. Emilio Sen, nato l'1 ottobre 1958 a Delhi (India) con la seguente motivazione:

«Comandante di battaglione blindo corazzato inquadrato nella task force "Sauro" della brigata multinazionale ovest operante in Kosovo nell'ambito dell'operazione "Joint guardian", affrontava tutte le complesse e delicate situazioni connesse con il proprio incarico con fermezza, equilibrio, spiccato spirito di iniziativa ed eccezionali capacita organizzative. Impiegato in attività operative nel delicato settore di decane, poneva al servizio dell'istituzione le sue pregevoli doti umane, morali e intellettuali, che unite ad una solida preparazione professionale e alla capacità di motivare i dipendenti, gli consentivano di gestire con successo le peculiari problematiche dell'area e condurre operazioni anche molto difficili con altissima efficacia. In tale contesto sviluppava una pregevole e stringente attività di controllo del territorio e di ricerca di armi e munizioni clandestinamente detenute, pervenendo alla confisca di una ingente quantità di materiale. Contribuiva altresì in maniera significativa a contrastare le attività criminali nell'area mediante una assidua azione di pattugliamento e ricerca e assicurava con tempestività ed efficienza la disponibilità della riserva di brigata per esigenze del contingente e dello stesso comando KFOR, riscuotendo il plauso degli alleati e delle organizzazioni internazionali operanti nell'area.

Chiaro esempio di ufficiale e di comandante altamente motivato, dall'indiscussa preparazione e dalle eccezionali capacità, che con il suo comportamento e con i brillanti risultati ottenuti ha contribuito ad elevare il prestigio del contingente e dell'esercito italiano nel contesto internazionale». — Pec (Kosovo), 23 febbraio 2000 - 2 luglio 2000.

Al Ten. Col. Antonio Vittiglio, nato il 10 aprile 1960 a Torino con la seguente motivazione:

«Comandate di battaglione della task force "Aquila" della brigata multinazionale ovest operante in Kosovo nell'ambito dell'operazione «Joint guardian», assolveva il proprio incarico con lodevole slancio, encomiabile impegno e grande spirito di sacrificio. Grazie alla sua azione di comando, condotta sempre con l'esempio, i complessi di forze posti alle sue dipendenze raggiungevano brillanti risultati in tutti i settori e in ogni circostanza, evidenziando un elevatissimo livello di efficienza operativa. In particolare, in tutte le principali operazioni condotte dall'ufficiale nell'area di responsabilità della brigata e anche all'esterno di essa, come quella sviluppata in Mitrovica, nel settore francese, evidenziava le sue eccezionali capacità di guidare gli uomini e di tradurre i piani in atti concreti, nelle situazioni più difficili e pericolose. Tali brillanti qualità, congiunte ad uno spiccato buon senso, gli assicuravano il plauso sincero e incondizionato anche da parte di personale appartenente ai contingenti stranieri.

Chiaro esempio di ufficiale e comandante altamente motivato, dall'indiscussa preparazione e dalle straordinarie capacità, che con il suo comportamento e con i risultati ottenuti ha contribuito ad elevare il prestigio del contingente e dell'esercito italiano nel contesto internazionale». — Pec (Kosovo), 19 gennaio 2000 - 1º giugno 2000.

Al Ten. Col. Antonio Maggi, nato il 6 ottobre 1961 a Montefano (Macerata) con la seguente motivazione:

«Comandante di battaglione impiegato con il 9º Reggimento alpini nell'operazione "Joint guardian" in Kosovo, con la propria azione di comando, costantemente improntata all'esempio, svolgeva un'azione estremamente efficace ai fini dell'assolvimento della missione. Nel corso delle numerose e complesse operazioni condotte nella delicatissima area di Dakovica, coordinava in maniera brillante l'attività delle dipendenti compagnie e dei rinforzi anche multinazionali provenienti dagli altri contingenti, si impegnava senza limite di orario con eccezionale generosità, spiccata iniziativa e indubbie capacità, incurante dei rischi personali, ottenendo risultati di straordinario valore tanto nel controllo del territorio quanto nella confisca di un gran numero di armi, mezzi e materiali trattenuti illegalmente. Le sue pregevoli doti risaltavano anche nella organizzazione e nella guida di una task-force impiegata in concorso al contingente usa nella Valle del Presevo, dove sapeva meritare ampi apprezzamenti.

Splendida figura di comandante, esempio di altissima dedizione al dovere, stimatissimo dai propri uomini e vero punto di riferimento per i maggiori referenti delle organizzazioni militari e civili operanti nel settore, che con il suo comportamento ha contribuito fattivamente al buon esito dell'operazione e a esaltare il prestigio del contingente e dell'esercito italiano nel contesto internazionale». — Pec (Kosovo), 11 febbraio 2000 - 27 giugno 2000.

Al Ten. Col. Franco Rossi, nato il 13 novembre 1950 a Recale (Caserta) con la seguente motivazione:

«Vice capo cellula G5 della brigata multinazionale ovest operante in Kosovo nell'ambito dell'operazione "Joint guardian", affrontava tutte le complesse situazioni connesse all'incarico con determinazione, equilibrio, spiccata iniziativa ed eccezionali capacità organizzative. Impegnato in numerosissime attività, assolveva brillantemente tutti i compiti affidatigli: dall'attività di collegamento con le organizzazioni governative e non governative alla gestione dei problemi delle minoranze, dai contatti con le istituzioni dell'ONU e dell'Ocse alle visite, particolarmente rischiose, organizzate presso i siti di possibile ridislocazione dei serbi, dai problemi della ricostruzione all'approntamento di specifici progetti per KFOR/MAIN. In ogni circostanza sapeva valutare con perspicacia l'importanza delle proprie azioni ai fini dello sviluppo delle operazioni sul terreno, agevolandone la riuscita e meritando il plauso dei militari e civili, italiani e stranieri, ai più alti livelli.

Chiaro esempio di autentico interprete delle responsabilità e di professionista intelligente e capace, che con il suo comportamento ha contribuito ad accrescere il prestigio del contingente e dell'esercito italiano in ambito internazionale». — Pec (Kosovo), 23 febbraio 2000 - 3 luglio 2000.

Al Ten. Col. Angelo Saddi, nato il 21 agosto 1950 a Sinnai (Cagliari) con la seguente motivazione:

«Capo cellula S4 del 151º Reggimento fanteria "Sassari" - TF "Aquila" - inquadrato nella brigata multinazionale ovest operante in Kosovo nell'ambito dell'operazione «Joint guardian», assolveva il proprio incarico con grandissima professionalità, spiccato senso di responsabilità, elevato spirito di servizio e di sacrificio, assicurando l'efficacissimo svolgimento delle articolate attivita logistiche dell'unità. La sua eccezionale capacità realizzativa e la sua encomiabile dedizione al servizio hanno rappresentato chiaro e sicuro riferimento per tutto il personale della TF e hanno assicurato soluzioni rapidissime ed efficaci alle più complesse problematiche nel prioritario settore di Pec e in occasione degli impegni di maggiore visibilità internazionale. In tale contesto, particolare menzione meritano le attività svolte per organizzare con strutture di elevatissima funzionalità i valichi di Kulina e Kuciste e per consentire il pieno sostegno alla TF italiana impiegata a Mitrovica, nel settore francese.

Chiaro esempio di ufficiale animato da forte amore delle responsabilità, che con il suo comportamento e i risultati raggiunti ha contribuito ad elevare il prestigio del contingente e dell'esercito italiano in ambito internazionale». — Pec (Kosovo), 22 gennaio 2000 - 1º giugno 2000.

Al Ten. Col. Renato Costantino Lepore nato il 28 aprile 1959 a Molfetta (Bari) con la seguente motivazione:

«Comandante del battaglione trasmissioni inquadrato nella brigata multinazionale ovest operante in Kosovo nell'ambito dell'operazione "Joint guardian", dimostrava di possedere pregevoli qualità morali e di carattere e una preparazione professionale di altissimo livello, assicurando in ogni circostanza il pieno soddisfacimento delle esigenze in teatro. Nella complessa realta ambientale kosovara, operava con costante impegno e determinazione, riuscendo, con la forza dell'esempio e grandi doti umane, a fare della propria unità una compagine compatta e motivata, in grado di risolvere tutti i più delicati problemi nel campo delle comunicazioni e del comando e controllo. Tutto questo non solo a favore del contingente, ma anche delle organizzazioni nazionali e internazionali operanti nell'area di responsabilità, presso la sede del comando Kfor, in Macedonia e in Grecia nonché nei settori francese e USA, in occasione dell'impiego di task forces della brigata in concorso ad altri contingenti. La sua opera incessante, competente, pervasa da straordinario spirito di sacrificio, meritava stima e considerazione a tutti i livelli, da parte di personale militare e civile, italiano e straniero, presente in teatro.

Chiara testimonianza di dedizione, professionalità e capacità realizzatrici, che contribuivano ad elevare il prestigio del contingente e dell'esercito italiano nel contesto internazionale». — Pec (Kosovo), 1º marzo 2000 - 3 luglio 2000.

Al Ten. Col. Guglielmo Capozza nato il 17 marzo 1960 a Bari con la seguente motivazione:

«Comandante del battaglione genio guastatori "Ticino" - task force "Astro" - inquadrato nella brigata multinazionale ovest operante in Kosovo nell'ambito dell'operazione «Joint guardian», assolveva l'incarico profondendo le migliori energie fisiche, morali, intellettuali e professionali per assicurare il soddisfacimento delle più disparate e complesse esigenze del teatro operativo nel settore dei lavori, della mobilità e dell'eod. Ufficiale profondamente motivato, generoso e preparato, suscitava, con l'esempio e la costante presenza nelle più delicate e rischiose situazioni, il massimo impegno e la più grande partecipazione del personale alle dipendenze, italiano e straniero, facendo della TF «Astro» una compagine altamente efficiente, che assolveva i propri compiti con eccezionale dedizione e capacità. I risultati ottenuti, di assoluto rilievo, consentivano di migliorare le condizioni di vita della popolazione locale, del contingente e delle organizzazioni governative e non governative operanti nell'area di responsabilità della brigata, nonché di sviluppare con sicurezza le più complesse operazioni, meritando alta considerazione a tutti i livelli, compreso il comando Kfor.

Chiaro esempio di comandante straordinariamente capace, professionista concreto ed altamente affidabile, che con il suo comportamento contribuiva ad accrescere il prestigio del contingente e dell'Esercito italiano nel contesto internazionale». — Pec (Kosovo), 21 marzo 2000 - 3 luglio 2000.

Al Ten. Col. Salvatore Loria nato il 17 ottobre 1955 a Bra (Cuneo) con la seguente motivazione:

«Comandante del battaglione logistico "Garibaldi" operante in Kosovo nell'ambito dell'operazione "Joint guardian", assolveva le sue funzioni con dedizione, altissima professionalità e spiccato senso del dovere. Ufficiale brillante e di fervida intelligenza, di indiscusse capacità e di maturata esperienza, si proponeva quale comandante instancabile e prezioso che riusciva a concretizzare con brillanti interventi organizzativi i criteri della nuova «Logistica 2000», assicurando in ogni circostanza e in tutti i settori il soddisfacimento delle molteplici e complesse esigenze logistiche del teatro operativo, ivi comprese quelle di contingenti stranieri presenti nell'area. Inoltre, chiamato a svolgere con la propria unità specifici compiti operativi di controllo del territorio, conseguiva anche in tali occasioni risultati di altissimo valore, meritando apprezzamenti da personale italiano e straniero operante nell'area.

Chiaro esempio di ufficiale e comandante straordinariamente motivato, preparato e capace, che con il suo comportamento e con i risultati ottenuti contribuiva ad elevare il prestigio del contingente e dell'Esercito italiano nel contesto internazionale». — Pec (Kosovo), 16 febbraio 2000 - 2 luglio 2000.

Al Magg. Alfredo Venturino nato il 30 dicembre 1961 a Capua (Caserta) con la seguente motivazione:

«Capo cellula G6 presso il comando brigata multinazionale ovest in Kosovo nell'ambito dell'operazione "Joint guardian", operava con grandissima professionalità, spiccato senso di responsabilità, elevato spirito di servizio e di sacrificio, assicurando il costante ed efficace sviluppo dell'attività di comando, controllo, comunicazioni e informatica dell'intero contingente. In tale contesto, pianificava e quindi poneva in atto una serie di provvedimenti per la soluzione delle più complesse ed essenziali problematiche del settore C4, consentendo il potenziamento e la razionalizzazione della rete Sotrin e del parco informatico, l'implementazione dei collegamenti in posta elettronica, il supporto non solo a tutte le unità della brigata, ma anche ai reparti schierati fuori dalla zona di responsabilità per l'assolvimento di compiti di sostegno agli altri contingenti. Meritava poi stima e considerazione a livello comando Kfor e da parte di tutte le organizzazioni internazionali operanti nel settore, per la collaborazione fornita e la disponibilità dimostrata nel soddisfare le piu disparate e complesse esigenze.

Grazie alla sua opera e ai brillanti risultati conseguiti, riscuoteva il plauso delle maggiori autorità civili e militari, italiane e straniere, presenti in zona d'operazioni, contribuendo in tal modo ad elevare il prestigio del contingente e dell'Esercito italiano nel contesto internazionale». — Pec (Kosovo), 23 febbraio 2000 - 3 luglio 2000.

Al Magg. Michele Tanzarella nato il 28 marzo 1961 a Taranto con la seguente motivazione:

«Comandante dell'11º gruppo elicotteri interforze - TF "Ercole" - inquadrato nella brigata multinazionale ovest impiegata in Kosovo nell'operazione "Joint guardian", evidenziava pregevoli doti umane e professionali, incondizionata dedizione al servizio, altissimo senso di responsabilità. Altamente motivato e capace, profondeva un impegno eccezionale per organizzare al meglio il complesso impiego delle risorse a disposizione, pervenendo al perfetto amalgama delle componenti elicotteristiche delle tre forze armate e assicurando in ogni circostanza il pieno soddisfacimento delle più disparate esigenze del contingente. In particolare, pianificava ogni tipo di missione con rigore e tempestività, ne seguiva lo sviluppo con determinazione ed interveniva con estrema efficacia per superare qualsivoglia inconveniente, tutelando sempre e comunque la sicurezza dell'attività di volo e degli equipaggi. Partecipava poi in prima persona allo svolgimento di molteplici missioni, anche rischiose, distinguendosi per abilità e senso del dovere. In queste sue attività suscitava più volte l'ammirazione del personale italiano e straniero, militare e civile, presente in teatro.

Chiaro esempio di ufficiale di altissimo valore, che con il suo comportamento e i brillanti risultati ottenuti contribuiva a elevare il prestigio del contingente e dell'Esercito italiano nel contesto internazionale». — Pec (Kosovo), 18 febbraio 2000 - 2 luglio 2000.

All'Aiut. Alfonso Martina nato l'8 settembre 1946 a Fossano (Cuneo) con la seguente motivazione:

«Capo cellula S1 del gruppo artiglieria da montagna "Aosta" - TF "Istrice" inquadrato nella brigata multinazionale ovest operante in Kosovo nell'operazione «Joint guardian», assolveva le sue funzioni con eccezionale spirito di sacrificio e incondizionata dedizione. Nell'espletamento dell'oneroso e delicatissimo incarico impostava e conduceva in modo esemplare tutte le attività inerenti il personale, suscitando l'ammirazione ed il plauso di tutti. Quale sottufficiale «Decano» svolgeva il fondamentale ruolo di autorevole e carismatico consigliere per i quadri più giovani e di prezioso collaboratore del comandante della task force nella difficile enclave serba di Gorazdevac - la più grande del Kosovo - dando, in ogni circostanza, esempio di altissima moralità ed elevatissima capacità professionale. Partecipava, inoltre, in prima persona ad operazioni in situazioni di rischio dimostrando, anche sul terreno, grande esperienza, abilità tattica e senso del dovere, riscuotendo apprezzamenti da autorità civili e militari, nazionali e internazionali, presenti nel settore.

Chiara testimonianza di sottufficiale estremamente leale, capace e motivato, che con il suo comportamento esemplare ha contribuito ad elevare il prestigio del contingente e dell'Esercito italiano nel contesto internazionale». — Pec (Kosovo), 8 marzo 2000 - 30 giugno 2000.

03A08566 - 03A08567 - 03A08569 - 03A08568

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32520 del 17 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Multimoda Fabrics - con sede in Bergamo - unità di Urago D'Oglio - Brescia, per il periodo dal 13 marzo 2003 al 12 marzo 2004.

Con decreto n. 32521 del 17 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Multimoda Active - con sede in Bergamo - unità di Urago D'Oglio - Brescia, per il periodo dal 13 marzo 2003 al 12 marzo 2004.

Con decreto n. 32522 del 17 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. C.P.M. - con sede in San Giovanni Valdarno (Arezzo) - unità di San Giovanni Valdarno (Arezzo), per il periodo dall'8 marzo 2003 al 7 marzo 2004.

Con decreto n. 32523 del 17 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. SICTE - con sede in Pavia - unità di Pavia, per il periodo dal 5 maggio 2003 al 30 aprile 2004.

Con decreto n. 32526 del 17 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla D.I. Pusterla Fabrizio - con sede in Cameri (Novara) - unità di Cameri (Novara), per il periodo dal 29 gennaio 2003 al 28 gennaio 2004.

Con decreto n. 32527 del 17 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.n.c. Falet Fusti di Carlucci & Quattromini Donato - con sede in Altamura (Bari) - unità di: stabilimento e uffici in Bari, per il periodo dal 25 novembre 2002 al 24 novembre 2003.

Con decreto n. 32528 del 17 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Elba - con sede in Orbassano (Torino) - unità di Orbassano (Torino), per il periodo dal 12 aprile 2003 all'11 aprile 2004.

Con decreto n. 32529 del 17 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Omestalf - con sede in Santi Cosma e Damiano (Latina) - unità di Castelforte (Latina) e Rocca D'Evandro (Caserta), per il periodo dal 4 luglio 2002 al 3 luglio 2003.

Con decreto n. 32530 del 17 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Serinodata - con sede in Napoli - unità di Tufo (Avellino), per il periodo dal 24 gennaio 2003 al 23 gennaio 2004.

Con decreto n. 32531 del 17 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla ARL Ariete società cooperativa - con sede in Bari - unità di Bari, per il periodo dal 3 agosto 2002 al 2 agosto 2003.

Con decreto n. 32532 del 17 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Sogaf - con sede in Napoli - unità di Cosenza, per il periodo dall'11 luglio 2002 al 10 luglio 2003.

Con decreto n. 32533 del 17 giugno 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ai sensi dell'art. 7, commi 7 e 10-*ter*, legge n. 289/2002 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Istituto di vigilanza partenopea combattenti e reduci - con sede in Napoli - unità di Napoli, per il periodo dal 15 gennaio 2003 al 14 gennaio 2004.

03A08367

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Trasferimento della sede sociale di «Assiba - Società di Assicurzioni S.p.a.», in Milano

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - I.S.V.A.P., con nota del 7 luglio 2003, ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, le modifiche statutarie deliberate in data 8 aprile 2003 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di «Assiba - Società di Assicurzioni S.p.a.». Tali modifiche riguardano, tra l'altro, il trasferimento della sede sociale da Piazza Cordusio, n. 2 a via Ugo Bassi, n. 8/b sempre nel comune di Milano.

03A08676

Modifica del capitale sociale della «Commercial Union Life S.p.a.», in Milano

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - I.S.V.A.P., con nota dell'8 luglio 2003, ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo n. 174/1995, la modifica statutaria deliberata in data 28 aprile 2003 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Commercial Union Life S.p.a. Tale modifica riguarda l'aumento del capitale sociale da € 10.320.000 a € 15.480.000 (art. 6 dello statuto).

03A08677

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si richiede la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - dell'elenco degli orafi indicati nella tabella seguente, che hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi di identificazione per metalli preziosi.

N. marchio assegnatari	N. R.E.A.	Denominazione	Indirizzo	Città
341 GE	379457	Forex S.r.l.	via Franchi Nino, 4	Genova
321 GE	351129	Laboratorio orafo di Andrea Magnasco	vico del Fieno, 20 r	Genova
286 GE	310026	ALA di Brizzolari Angelo & C. S.a.s.	piazza Vigne, 24 r	Genova
135 GE	129102	Puppo Iori & C. S.r.l.	via F. Cavallotti, 35 B r	Genova
274 GE	247279	De Luca Remo	via S. Lucia, 5/10	Genova
174 GE	239253	Bosio Vincenzino	via dei Orefici, 8/19-20	Genova

Si rende noto che la ditta A.L.A. di Brizzolari Angelo & C. S.a.s. piazza Vigne, 24 r - Genova, ha presentato denuncia di smarrimento di un punzone recante l'impronta del marchio di identificazione 286 GE..

Si rende noto che il marchio 174 GE è stato riassegnato alla ditta Bosio Gianfranco n. R.E.A. 405831, via degli Orefici, 8/19-20 - Genova.

03A08700

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE BRENTA BACCHIGLIONE

Proroga dello stato di sofferenza idrica classificato di media entità nel bacino del Piave

Si dà avviso che con decreto del segretario generale n. 19 in data 11 luglio 2003 è stato prorogato a tutto il 25 luglio 2003, ai sensi dell'art. 11 delle norme di attuazione del «Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche», lo stato di sofferenza idrica classificato di media entità nel bacino del Piave.

Il documento sopraccitato è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione del Veneto e della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della regione autonoma Trentino-Alto Adige.

03A08701

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501169/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.